

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 354<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 7 APRILE 1998

Presidenza del vice presidente ROGNONI,  
indi del presidente MANCINO

#### INDICE

CONGEDI E MISSIONI . . . . .	Pag. 5	<i>Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997:</i>	
SUI LAVORI DEL SENATO			
PRESIDENTE . . . . .	6	CORRAO (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore . . .	Pag. 10
PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA . . . . .	6	SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . .	10
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA		<b>Approvazione:</b>	
Variazioni . . . . .	7	(2598) <i>Ratifica ed esecuzione degli Atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994:</i>	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . .	9	RUSSO SPENA (Rifond. Com.-Progr.), f.f. relatore . . . . .	11
DISEGNI DI LEGGE		SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . .	11
Approvazione, con modificazioni:			
(2597) <i>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il</i>			

**Approvazione, con modificazioni:**

**(2689) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan, fatto a Tashkent il 3 maggio 1997:**

CORRAO (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore . . . Pag. 13  
SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 13

**Approvazione, con modificazioni:13**

**(2872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997:**

CORRAO (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore . . . . . 14  
SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 14

**Approvazione:**

**(2858) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994 (Approvato dalla Camera dei deputati):**

LAURICELLA (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore . . . 16  
\* SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 16

**Discussione e approvazione:**

**(2860) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996 (Approvato dalla Camera dei deputati):**

CORRAO (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore . . . . . 18  
SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 18  
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) . 19

**Approvazione:**

**(2861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996:**

PIANETTA (Forza Italia), relatore . . . . . 20  
SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 20

**Approvazione:**

**(2902) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo**

**allo status di detta Forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997:**

VERTONE GRIMALDI (Forza Italia), relatore Pag. 21  
SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 21

**Approvazione, con modificazioni:**

**(2903) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996:**

RUSSO SPENA (Rifond. Com.-Progr.), relatore 23, 24  
\* SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 23, 24

**Approvazione:**

**(2927) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 12 giugno 1997:**

PIANETTA (Forza Italia), relatore . . . . . 27  
SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 27

**Approvazione:**

**(2946) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, fatto a Bruxelles il 21 maggio 1997:**

MIGONE (Dem. Sin.-L'Ulivo), f.f. relatore . . . 28  
SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 28

**Approvazione:**

**(2947) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997:**

MIGONE (Dem. Sin.-L'Ulivo), f.f. relatore . . . 30  
SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 30

**Approvazione:**

**(2988) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997:**

PIANETTA (Forza Italia), relatore . . . . . 31  
SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 31

**Discussione e approvazione:**

**(2993) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997 (Approvato dalla Camera dei deputati):**

GAMBINI (Dem. Sin.-L'Ulivo) . . . . . Pag. 32  
 PIANETTA (Forza Italia), relatore . . . . . 33  
 \* SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 33

**Approvazione, con modificazioni:**

**(2994) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997 (Approvato dalla Camera dei deputati):**

LAURICELLA (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore . . . 34  
 SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 35

**Approvazione:**

**(3001) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e Atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996 (Approvato dalla Camera dei deputati):**

MIGONE (Dem. Sin.-L'Ulivo), f.f. relatore . . . 36  
 SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 36

**Approvazione:**

**(3002) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'università, dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturità italiani, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996 (Approvato dalla Camera dei deputati):**

CORRAO (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore . . . . . 38  
 SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 38

**Approvazione:**

**(3003) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996 (Approvato dalla Camera dei deputati):**

MIGONE (Dem. Sin.-L'Ulivo), f.f. relatore . Pag. 39  
 SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 39

**Approvazione:**

**(3004) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (FMO), effettuato a Roma il 16 dicembre 1996 e il 21 marzo 1997 (Approvato dalla Camera dei deputati):**

MIGONE (Dem. Sin.-L'Ulivo), f.f. relatore . . . 41  
 SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 41

**Approvazione:**

**(3014) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e il Kazakistan, fatto a Almaty il 5 maggio 1997:**

MIGONE (Dem. Sin.-L'Ulivo), f.f. relatore . . . 42  
 SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 43

**Rinvio della discussione:**

**(2879) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997:**

\* D'URSO (Rin. Ital. e Ind.), relatore . . . . . 44, 45  
 SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 44  
 SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) . 44

**Discussione:**

**(2524-B-bis) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato) (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Relazione orale):**

PRESIDENTE . . . . . 45 e passim  
 BONAVITA (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore 46 e passim  
 BIASCO (CCD) . . . . . 51  
 \* MINARDO (CDU-CDR-UI) . . . . . 53, 110  
 VENTUCCI (Forza Italia) . . . . . 54

DEBENEDETTI ( <i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i> ) . . . . .	Pag. 57	Presentazione di relazioni . . . . .	Pag. 115
LAVAGNINI ( <i>PPI</i> ) . . . . .	58	Rimessione all'Assemblea . . . . .	116
BRIENZA ( <i>CCD</i> ) . . . . .	63		
DI BENEDETTO ( <i>Rin. Ital. e Ind.</i> ) . . . . .	66	<b>GOVERNO</b>	
SPERONI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) . . . . .	73	Richieste di parere su documenti . . . . .	116
* CIMMINO ( <i>CDU-CDR-NI</i> ) . . . . .	75	Trasmissione di documenti . . . . .	117
PEDRIZZI ( <i>AN</i> ) . . . . .	76		
* NAPOLI ROBERTO ( <i>CDU-CDR-NI</i> ) . . . . .	80, 110	<b>CORTE DEI CONTI</b>	
CASTELLANI, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	110	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti . . . . .	118
MACCIOTTA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	110		
CORTELLONI ( <i>Rin. Ital. e Ind.</i> ) . . . . .	112	<b>PETIZIONI</b>	
<b>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 8 APRILE 1998</b> . . . . .	112	Annunzio . . . . .	119
<i>ALLEGATO</i>		<b>MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>	
<b>COMMISSIONI PERMANENTI</b>		Apposizione di nuove firme su interrogazioni . . . . .	120
Approvazione di documenti . . . . .	114	Interrogazioni, rettifica delle sottoscrizioni . . . . .	120
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		Annunzio . . . . .	121, 123, 126
Annunzio di presentazione . . . . .	114	Interrogazioni da svolgere in Commissione . . . . .	159
Assegnazione . . . . .	114		
Nuova assegnazione . . . . .	115		
		<hr/>	
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore</i>	

## Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 2 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, Brutti, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Corsi Zeffirelli, Del Turco, De Martino Francesco, Fanfani, Fiorillo, Giorgianni, Giovanelli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Meloni, Pasquini, Pettinato, Rocchi, Taviani, Toia, Valiani, Vedovato, Veraldi, Villone, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Daniele Galdi, Gawronski e Visentin, a Windhoek (Namibia), per partecipare alla 99<sup>a</sup> conferenza interparlamentare; Besostri, Contestabile e Rigo, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Squarcialupi, ad Atene, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; De Santis, Dolazza, Gubert, Loreto, Manca, Palombo, Robol e Semenzato, in Bosnia, per visitare il contingente militare italiano; Centaro, Nieddu e Pardini, a Reggio Calabria, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Sono assenti senatori Dentamaro, Dondeynaz, D'Onofrio, Elia, Loiero, Pieroni, Salvato e Salvi, componenti del Comitato della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, perchè impegnati nella discussione alla Camera del progetto di legge costituzionale.

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha approvato alcune modifiche e integrazioni al calendario dei lavori in corso.

Per quanto riguarda la giornata odierna, l'Aula inizierà con la trattazione di ratifiche di accordi internazionali.

Si passerà poi alla discussione generale del disegno di legge sulla semplificazione del sistema tributario, rinviato dal Presidente della Repubblica. In ogni caso, le dichiarazioni di voto finali – che saranno precedute dall'intervento del Ministro del tesoro – avranno luogo nella mattinata di domani. Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in questione è fissato alle ore 17 di oggi.

È stato spostato alla settimana dal 21 al 24 aprile l'esame dei disegni di legge sui magistrati.

Il calendario dei lavori della settimana dal 21 al 24 aprile, è stato integrato con l'esame del decreto-legge sulla cassa conguaglio nel settore elettrico.

I lavori del Senato saranno sospesi nella settimana dal 18 al 24 maggio.

### Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 1998:

- Disegno di legge n. 2893 – AIMA
- Disegno di legge n. 2509-B – Voto italiani all'estero (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, modificato, in prima deliberazione, dal Senato, e approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2207 – Collaboratori di giustizia
- Disegno di legge n. 1138 – Disciplina delle comunicazioni
- Disegni di legge nn. 1247-92 – Responsabilità disciplinare magistrati
- Disegni di legge nn. 1799-2107 – Funzioni magistrati
- Disegni di legge nn. 1286-619 – Carta diritti del contribuente
- Disegno di legge n. 211 – Abolizione ergastolo
- Provvedimenti di riforma della Costituzione
- Documento XXII, n. 21 – Commissione d'inchiesta sulle retribuzioni nel pubblico impiego
- Disegno di legge n. 2773 – Bicentenario della bandiera nazionale

- Disegno di legge n. 2143 – Servizi turistici
- Disegno di legge n. 1023 (e connessi) – Riforma ordine giornalisti
- Disegno di legge n. 38 e connessi – Molestie sessuali
- Disegno di legge n. 799 e connessi – Assistenza integrativa
- Disegno di legge n. 51 e connessi – Sicurezza e igiene del lavoro
- Disegno di legge n. 2049 e connessi – Tutela dei lavori atipici
- Disegno di legge n. 2524-B-bis – Semplificazione sistema tributario (*Rinviato dal Presidente della Repubblica*)
- Disegno di legge n. 2570 e connessi – Depenalizzazione reati minori
- Disegno di legge n. 3095 – Bassanini-ter (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Autorizzazioni a procedere in giudizio
- Mozioni
- Interpellanze e interrogazioni

### Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 7 al 30 aprile 1998:

Martedì	7	aprile	( <i>pomeridiana</i> ) (h. 16,30-20)	} – Ratifiche di accordi internazionali – Disegno di legge n. 2524-B-bis - Semplificazione sistema tributario ( <i>Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica</i> ) – Mozione n. 44 del senatore Lauro sui piani urbani traffico – Disegni di legge nn. 1286-619 - Carta diritti contribuente
Mercoledì	8	»	( <i>antimeridiana</i> ) (h. 9,30-13)	
	»	»	( <i>pomeridiana</i> ) (h. 16,30-20)	
Giovedì	9	»	( <i>antimeridiana</i> ) (h. 9,30-13)	

Nella settimana dal 14 al 18 aprile i lavori del Senato saranno sospesi.

				– Disegno di legge n. 3169 - Decreto-legge n. 55 cassa conguaglio settore elettrico ( <i>Presentato al Senato, voto finale entro il 24 aprile 1998</i> )
				– Seguito degli argomenti non conclusi nella settimana antecedente la Pasqua
Martedì	21 aprile	(pomeridiana) (h. 16,30-20)		– Disegni di legge nn. 377-2143 (e connessi) - Servizi turistici ( <i>Se conclusi in Commissione</i> )
Mercoledì	22 »	(antimeridiana) (h. 9,30-13)		– Seguito del disegno di legge n. 38 e connessi - Molestie sessuali
	» » »	(pomeridiana) (h. 16,30-20)		– Dimissioni del senatore Gnutti
Giovedì	23 »	(antimeridiana) (h. 9,30-13)		– Disegno di legge n. 799 e connessi - Assistenza integrativa
	» » »	(pomeridiana) (h. 16,30-20)		– Disegno di legge n. 51 e connessi - Sicurezza e igiene del lavoro
				– Disegno di legge n. 2049 e connessi - Tutela dei lavori atipici
				– Disegni di legge nn. 1247-92 - Responsabilità disciplinare magistrati
				– Disegni di legge nn. 1799-2107 - Funzioni magistrati
				– Disegno di legge n. 211 - Abolizione ergastolo
Venerdì	24 »	(antimeridiana) (h. 10,30-13)	}	– Interpellanze e interrogazioni

I termini per gli emendamenti ai disegni di legge previsti per la settimana dal 21 al 24 aprile scadranno alle ore 12 di giovedì 16 aprile, ad eccezione di quelli sul provvedimento relativo all'abolizione dell'ergastolo (Atto Senato 211) che scadranno martedì 21 alle ore 17.

Le dimissioni del senatore Gnutti saranno poste ai voti nella seduta antimeridiana di giovedì 23 aprile.

Martedì	28 aprile	(antimeridiana) (h. 10,30)	}	– Mozioni sulla tutela dei diritti umani in Afghanistan e nel Timor Est
---------	-----------	-------------------------------	---	---

Martedì	28 aprile	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	} – Seguito degli argomenti non conclusi nella precedente settimana – Disegno di legge n. 2570 e connessi - Depenalizzazione reati minori – Autorizzazioni a procedere in giudizio – Disegno di legge n. 3095 - Bassanini-ter (Approvato dalla Camera dei deputati)
Mercoledì	29 »	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	
»	» »	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
Giovedì	30 »	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	
»	» »	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	

I termini per gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2570 e connessi e 3095 scadranno alle ore 19 di giovedì 23 aprile.

I lavori del Senato saranno sospesi nella settimana dal 18 al 24 maggio.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

### **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

***(2597) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gubert. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato al suo intervento.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CORRAO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo si rimette alla relazione scritta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 421 milioni per l'anno 1998, in lire 407 milioni per l'anno 1999 e in lire 421 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2598) *Ratifica ed esecuzione degli Atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre - 14 ottobre 1994***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione degli Atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre - 14 ottobre 1994».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

RUSSO SPENA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, in qualità di relatore, in sostituzione del senatore Boco, dichiaro di rimettermi alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa al relatore rimettendosi alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione

internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti finali di cui all'articolo 1, in conformità a quanto disposto dalla Parte II degli Atti stessi.

2. Eventuali Atti finali di modifica alla Convenzione base o agli emendamenti adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), i quali non incidano sulla normativa vigente e non comportino oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, verranno recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

***(2689) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan, fatto a Tashkent il 3 maggio 1997***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan, fatto a Tashkent il 3 maggio 1997».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

CORRAO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alla relazione scritta dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione:

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan, firmato a Tashkent il 3 maggio 1997.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 561 milioni per l'anno 1998, in lire 540 milioni per l'anno 1999 e in lire 561 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

***(2872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

CORRAO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 602 milioni per l'anno 1998, in lire 583 milioni per l'anno 1999 e in lire 602 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2858) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994 (Approvato dalla Camera dei deputati)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

LAURICELLA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, concordo con il relatore ma vorrei fare un'aggiunta. Ringrazio il Senato che si appresta ad approvare – almeno questo è l'auspicio – questo provvedimento poichè con esso superiamo una condizione che ci poneva vincoli e non vantaggi. Non siamo in condizioni di votare perchè il meccanismo è entrato in vigore il 1° gennaio 1998, per cui, se non approviamo al più presto tale disegno di legge, l'Italia verrà in un certo senso emarginata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 41 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 117 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso:

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

*(2860) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi a Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

CORRAO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello Scambio di lettere stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, oggetto del provvedimento in discussione è il riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino. Questo è un passo importante verso la compiutezza dell'Unione europea. Sappiamo bene che si tratta di un accordo a parte perchè abbiamo già il riconoscimento reciproco dei titoli di studio, ma in questo caso si tratta di scuole francesi nel territorio della Repubblica italiana. Quindi, è un caso un po' particolare e comunque fa piacere per i giovani che frequentano tali istituti (si presuppone che siano giovani, anche se ovviamente nulla vieta che anche una persona meno giovane possa frequentarli) che finalmente si arrivi, dopo quasi due anni, alla ratifica di questo accordo che permetterà certamente a coloro che avranno conseguito il titolo di poterne disporre pienamente senza quelle difficoltà di riconoscimento che prima della ratifica ostavano.

Naturalmente essendo il provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati, fatto salvo il tempo necessario per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e quindi per la sua entrata in vigore, al termine di quest'anno scolastico avrà pienamente efficacia e potrà dispiegare effettivamente la sua portata, il suo contenuto. Anche per questo motivo il Gruppo che presiedo voterà favorevolmente all'approvazione del disegno

di legge n. 2860. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2861) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2902) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo status di detta Forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo *status* di detta Forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

VERTONE GRIMALDI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo *status* di detta Forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(2903) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca per la

cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

RUSSO SPENA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle conclusioni del relatore, con una piccola aggiunta per esprimere un ringraziamento al Senato. Di recente con il Ministro degli esteri egiziano, ospite a Roma, si è sottolineata l'importanza che questa ratifica avvenga e che l'Italia possa assolvere pienamente alle sue funzioni nella Banca medio-orientale e maghrebina.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 53 dell'Accordo.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 3.

1 La quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in 166.935.000 Diritti speciali di prelievo (DSP) di cui il 75 per cento costituisce capitale a chiamata e il 25 per cento costituisce capitale da corrispondere effettivamente in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1998.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a Banche, Fondi ed Organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

#### Art. 4.

1. È autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di dollari USA 300.000 quale contributo italiano al *Transition Team*, che ha l'incarico di preparare e coordinare le attività di avvio della Banca.

2. La somma necessaria al pagamento del contributo di cui al comma 1 è iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, che si intende già illustrato:

*Al comma 2 sostituire le parole: «Ministero del tesoro» con le altre: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».*

4.1

IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUSSO SPENA, *relatore*. Mi scusi, signor Presidente, gli emendamenti presentati agli articoli 4, 5 e 6, sono puramente aggiornativi di una struttura diversa del Ministero del tesoro. Si tratta pertanto di emendamenti puramente tecnici.

PRESIDENTE. Vedo, senatore Russo Spena. Il parere del Governo pertanto è scontato.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sì, signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

#### Art. 5.

1. La Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, per tutto quanto attiene all'attuazione degli Atti internazionali di cui all'articolo 1, comunicherà con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo *b*), dell'Accordo medesimo.

Su questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

*Al comma 1 sostituire le parole: «Ministero del tesoro» con le altre: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».*

5.1

IL RELATORE

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

#### Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20.510.000.000 per l'anno 1998 e in lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno fi-

nanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1 sostituire le parole: «Ministero del tesoro» con le altre: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».*

6.1

IL RELATORE

*Al comma 2 sostituire le parole: «Ministero del tesoro» con le altre: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».*

6.2

IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

#### Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2927) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 12 giugno 1997***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 12 giugno 1997».

La relazione è già stata stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, mi associo nel rimettermi alla relazione scritta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 12 giugno 1997.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2946) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, fatto a Bruxelles il 21 maggio 1997***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, fatto a Bruxelles il 21 maggio 1997».

La relazione è già stata stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

MIGONE, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, mi associo nel rimettermi alla relazione scritta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comu-

nità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, fatto a Bruxelles il 21 maggio 1997.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Approvazione del disegno di legge:**

***(2947) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997».

La relazione è già stata stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

MIGONE, *ff. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, mi associo nel rimettermi alla relazione scritta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2988) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997».

La relazione è già stata stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, mi associo nel rimettermi alla relazione scritta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

*(2993) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuata a San Marino il 7 maggio 1997», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è già stata stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gambini. Ne ha facoltà

GAMBINI. Signor Presidente, considero assai importante il disegno di legge n. 2993, inerente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte di quest'ultima dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare. E ciò non solo per la ragione fondamentale che riguarda il buon vicinato fra i due Stati e per i loro rapporti, ma anche per le sinergie, che così vengono potenziate, tra il sistema infrastrutturale, economico e di servizio della provincia di Rimini e delle comunità confinanti con la Repubblica di San Marino e la Repubblica stessa. Sono infatti, quelle sinergie, un fattore di successo decisivo dal punto di vista economico sia per la Repubblica di San Marino che per le nostre comunità.

Tuttavia vorrei soffermare la mia attenzione su una notizia che è comparsa qualche giorno fa su «Il Sole-24 Ore». Non è che tale quoti-

diano sia la *Gazzetta Ufficiale*, però, quella notizia indicava l'eventualità che presso l'aeroporto di Miramare di Rimini venisse costituita una doppia dogana. Ora, non vi è traccia di questo elemento nel testo dell'accordo, ed io considererei invece questa eventualità, quella della costituzione di una doppia dogana, un pericolo. Voi sapete che vi è una particolare attenzione ed un particolare impegno per i controlli che vengono svolti in modo assai scrupoloso sul traffico di merci che avviene dall'aeroporto di Rimini in direzione della Russia nell'ambito di tutte le attività del turismo commerciale, degli *shopping tour* che vengono da quel paese; come vi sono state particolari attività, sollecitate dal Ministero delle finanze con la direttiva Secit per i controlli in direzione delle frodi fiscali che avvengono, da parte di società italiane, attraverso la Repubblica di San Marino. È un tema, peraltro, già sollevato in sede di discussione in Commissione dalla collega De Zulueta. Io chiedo assicurazioni da parte del Governo in merito a questo punto, e cioè che l'accordo che oggi approviamo non sia anche prodromico alla costituzione di una doppia dogana nell'aeroporto di Rimini-Miramare. (*Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Come ha detto il senatore Gambini, non c'è nel testo del provvedimento alcun riferimento alla questione che egli ha richiamato. Non credo che il Governo abbia alcunchè in questo momento da aggiungere; ho preso nota, farò osservare anche l'opinione che il senatore Gambini ha qui espresso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

*(1994) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

LAURICELLA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, a titolo di contributo italiano per il finanziamento dei costi sostenuti dalla FAO per l'attuazione della indicata Conferenza, quale contributo italiano alle spese previste a Roma dal Segretariato ONU della Conferenza per il trasferimento del personale e dei documenti necessari per la Conferenza, nonché per assicurare i servizi previsti dalla delegazione italiana presso la Conferenza.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(3001) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e Atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996 (Approvato dalla Camera dei deputati)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e Atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

MIGONE, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e Atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 101 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(3002) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'università, dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturità italiani, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996 (Approvato dalla Camera dei deputati)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'università, dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturità italiani, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

CORRAO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'università, dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturità italiani, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo Scambio di lettere stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(3003) *Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996 (Approvato dalla Camera dei deputati)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

MIGONE, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Trattato stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a lire 100 milioni annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso:

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(3004) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (FMO), effettuato a Roma il 16 dicembre 1996 e il 21 marzo 1997 (Approvato dalla Camera dei deputati)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (FMO), effettuato a Roma il 16 dicembre 1996 e il 21 marzo 1997», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

MIGONE, *ff. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla

Forza Multinazionale ed Osservatori (FMO), effettuato a Roma il 16 dicembre 1996 e il 21 marzo 1997.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dalle Note stesse.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Approvazione del disegno di legge:**

**(3014) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e il Kazakistan, fatto a Almaty il 5 maggio 1997***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e il Kazakistan, fatto a Almaty il 5 maggio 1997».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

MIGONE, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e il Kazakistan, fatto ad Almaty il 5 maggio 1997.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

**(2879) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo

della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Firrarello. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato al suo intervento.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

D'URSO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alla relazione scritta.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, vorrei avanzare una questione sospensiva fino al giorno di domani, che vorrei ora illustrare.

Si tratta di un espediente tecnico, in questo caso, per avere la possibilità di presentare un emendamento che riguarda la questione dei rapporti con il Marocco. Sappiamo che il Marocco occupa *manu militari* una parte del territorio già soggetto a dominazione spagnola, quello che una volta veniva chiamato il Sahara occidentale spagnolo. È abitato da un popolo, il popolo Sahrawi e, a differenza di altre decolonizzazioni, quando gli spagnoli sono andati via il popolo che abitava quella zona non ha avuto la possibilità di autodeterminarsi.

### **Presidenza del presidente MANCINO**

(*Segue* SPERONI). Inoltre, è stato attaccato dai vicini: mauritani, algerini e marocchini. Le vicende belliche hanno portato alla prevalenza delle forze marocchine che da allora, appunto, occupano quel territorio. La Comunità internazionale ha ritenuto non pienamente giustificata tale occupazione, che tra l'altro ha comportato molte spese. È stato eretto da parte del Marocco un muro di sabbia e altri materiali lungo migliaia di chilometri: pensiamo a quanti marocchini in meno vi sarebbero in Italia se il Marocco, anziché spendere soldi in queste opere, avesse destinato tali somme ad aumentare il reddito dei propri cittadini, a sviluppare la propria economia.

In ogni caso, una risoluzione delle Nazioni Unite ha stabilito che dovesse tenersi un *referendum* per l'autodeterminazione del popolo Sahrawi, *referendum* che il Marocco, pur formalmente impegnato e attivo per la sua attuazione, ritarda ormai da più di un lustro.

Per questo noi riteniamo che non si possa ratificare alcunchè con il Regno del Marocco finchè questo *referendum* non avrà avuto il regolare corso.

Pertanto, proponiamo tale questione sospensiva affinché appunto, si possa approfondire questo argomento e chiediamo che alla votazione si proceda dopo verifica del numero legale.

D'URSO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* D'URSO, *relatore*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le ragioni del senatore Speroni e ritengo che forse sia opportuna una pausa di riflessione su questo argomento.

Quindi, se è d'accordo il senatore Speroni, possiamo rimandare di qualche giorno la decisione su questa ratifica. (*Cenni di assenso del senatore Speroni*).

PRESIDENTE. Il senatore Speroni ha dato il proprio assenso.

Rinvio pertanto la discussione del disegno di legge n. 2879, che verrà nuovamente inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea a seguito della conseguente decisione della Conferenza dei Capigruppo.

#### **Discussione del disegno di legge:**

**(2524-B-bis) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario** (*Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato*) (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario», approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, modificato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati, nuovamente approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 23 marzo 1998 per una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Il relatore senatore Bonavita, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non essendovi osservazioni, ne ha facoltà

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, come è stato testè ricordato, il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, il disegno di legge: «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario».

Il messaggio presidenziale ha evidenziato la necessità di un'ulteriore riflessione limitatamente alla copertura finanziaria dell'articolo 30, che prevede l'erogazione della somma di 110 miliardi di lire quale anticipazione ai partiti e movimenti politici, con riserva di congruaggio negli anni successivi, sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, possiamo realizzare un po' di attenzione? Questo provvedimento è stato rinviato alle Camere con messaggio motivato del Capo dello Stato: non diamo per scontato un esito di questa relazione del senatore Bonavita.

Prego, senatore Bonavita.

BONAVITA, *relatore*. Ricordo ai colleghi che il disegno di legge n. 2524 venne posto all'attenzione della 6<sup>a</sup> Commissione sin dal 3 luglio del 1997 e fu esaminato in sede referente prima della chiusura estiva. Successivamente è stato trasferito alla sede deliberante e quindi approvato in via definitiva il 12 marzo scorso.

Il ritardo accumulato nei lavori parlamentari della Commissione (per la necessità di approvare alcuni provvedimenti urgenti e per la manovra finanziaria per il 1998) nonché la complessità della materia sotto il profilo tecnico e, soprattutto, l'urgenza di approvare misure capaci di semplificare e rendere sempre più trasparente il rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria spinsero i Gruppi a chiedere il deferimento alla sede deliberante del provvedimento.

I punti più rilevanti del disegno di legge riguardavano: il passaggio di competenze ai comuni in materia di liquidazione e rettifiche dell'ICI; l'esenzione dal bollo auto per i veicoli esportati all'estero; le modalità di utilizzazione degli studi di settore per le imprese, così come richiesto dalle categorie interessate; la possibilità di regolarizzare la propria posizione senza ulteriori oneri per chi aveva aderito al condono previsto dalla legge n. 413 del 1991 senza aver fatto tutti i pagamenti; la proroga al 30 giugno 1998 del termine per regolarizzare i redditi derivanti da pensioni estere ed evitare la doppia tassazione per i redditi da lavoro prestato nelle zone di frontiera; l'introduzione del giudice monocratico per le controversie di importo fino a 5.000.000 di lire al fine di accelerarne la definizione.

Queste, e non altre, furono le ragioni che spinsero a chiedere la sede deliberante. Era infatti necessario dare risposte sollecite a problemi che da

troppo tempo aspettavano una soluzione. Nel corso dell'esame del provvedimento, tutti i Gruppi parlamentari presentarono un emendamento, poi approvato nel testo dell'articolo 30, che permetteva ai partiti e movimenti politici di disporre in tempi relativamente brevi, con riferimento al 1998, della somma di 110 miliardi di lire quale anticipo di quanto previsto nella legge n. 2 del 1997, poichè, per ragioni tecniche ed organizzative, era stato impossibile operare una verifica sulle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti. Infatti, come ci ricorda anche il Presidente della Repubblica nel messaggio, i modelli relativi alle dichiarazioni dello scorso anno non contenevano la scheda per la destinazione del 4 per mille ed il rimedio successivamente trovato, che costringeva i contribuenti a ritirare un apposito schema da presentare entro il 31 dicembre, si era rivelato macchinoso, tardivo e disagiata, rendendo quindi assai difficoltoso l'esercizio da parte dei cittadini della facoltà di effettuare la contribuzione volontaria.

Vorrei ricordare che nel nostro lavoro parlamentare è possibile verificare come spesso siano talmente complicate le procedure adottate in sede amministrativa da vanificare qualsiasi sforzo fatto per dare pratica attuazione a leggi dello Stato. È da sempre tratto distintivo della 6<sup>a</sup> Commissione permanente quello di considerare adeguatamente le necessità dei cittadini, delle imprese e dei contribuenti in genere, per dare concrete risposte e soluzioni ai molteplici problemi che una legislazione farraginosa ed obsoleta, accompagnata da comportamenti amministrativi spesso vessatori, crea ai contribuenti producendo così un distacco tra cittadini e fisco.

Allo stesso modo, nel momento in cui le forze politiche hanno posto il problema della mancata applicazione di una legge per motivi di carattere essenzialmente tecnico-organizzativo, si è ritenuto giusto dare una risposta positiva riconoscendo con questo le ragioni alla base della richiesta. Non è infatti accettabile la tesi di qualche commentatore secondo cui per i partiti politici dovrebbe operare una sorta di *capitis diminutio*. Sul punto la nostra posizione deve essere decisa e chiara. I partiti politici – naturalmente non solo loro – sono un'indispensabile cerniera fra la società civile e le istituzioni democratiche. La storia poi insegna che la chiusura delle loro sedi è da sempre il primo atto che contraddistingue la nascita dei regimi totalitari. Altra cosa è la denuncia opportuna e legittima del comportamento che assumono i partiti quando travalicano dalle proprie funzioni ed invadono il terreno delle istituzioni; altrettanto legittima è la richiesta perchè presentino conti attendibili e controllabili e reagiscono con trasparenza e responsabilità.

I partiti, ma più in generale la politica, sono stati assaliti da un grande discredito a seguito di fenomeni di corruzione presenti nel paese e stanno faticosamente attrezzandosi per svolgere al meglio il proprio ruolo indispensabile alla vita democratica. In questo periodo, checchè ne dicano alcuni commentatori, i loro apparati si sono ridotti all'essenziale e la loro sopravvivenza è stata garantita dal volontariato; ma i costi che devono sostenere per far sentire le proprie opinioni sono sempre elevati.

Nell'era dell'informazione e della tecnologia la comunicazione è una risorsa ma rappresenta anche un costo notevole ed elevato. La mancanza di un minimo di risorse finanziarie certe farebbe divenire i partiti strumenti deboli, privi di autonomia e sottomessi al potere di *lobbies* economiche forti che già nel nostro paese controllano i grandi mezzi di informazione. Una recente immagine evidenzia che molti cittadini sarebbero disponibili ad effettuare una contribuzione volontaria non a favore dei partiti politici considerati come un insieme, ma del singolo partito politico. In questo modo si otterrebbe una maggiore trasparenza nel rapporto fra i cittadini e le organizzazioni politiche, in quanto i cittadini avrebbero più strumenti per controllare l'utilizzo delle risorse erogate e sarebbe pure favorita una generale crescita del senso di responsabilità. Credo che questo sia un tema che in futuro il Parlamento dovrà affrontare per meglio corrispondere alle aspettative di trasparenza.

Ma in generale la questione assume una grande rilevanza nelle moderne democrazie, e non a caso il Parlamento europeo ha dedicato al problema del finanziamento dei partiti politici un documento - che, pur risalendo al 1991, ha ancora la sua sostanziale validità - in cui vengono passati in rassegna tutti gli aspetti del problema nei paesi dell'Unione europea. Forte è, infatti, la preoccupazione del Parlamento europeo di individuare le sacche di *deficit* democratico nella pratica istituzionale degli Stati membri che possono impedire alla volontà dell'elettorato di esprimersi liberamente e di manifestare attraverso le consultazioni elettorali le proprie scelte di vita comune.

La delicata questione del finanziamento dei partiti forma oggetto di un serrato dibattito nei paesi europei, soprattutto per il costante incremento dell'impiego delle tecnologie dell'informazione; è quest'ultimo aspetto a dettare le maggiori preoccupazioni dal punto di vista delle garanzie democratiche, anche se non va trascurato il problema della corruzione politica da parte di sovvenzionatori interessati. Di qui la necessità di garantire il più possibile le condizioni che tutelano la *par condicio* tra le forze politiche ed un'oculata vigilanza sui fattori che possono influire negativamente sull'espressione di un voto libero e consapevole. Per questo in tutti i paesi democraticamente evoluti esistono forme di sostegno dello Stato all'attività dei partiti e dei movimenti politici, delle associazioni liberamente organizzatesi, in generale della politica. Basterebbe fare il confronto con alcuni paesi dell'Unione europea per scoprire quanto sia provinciale il dibattito apertosi nel nostro paese. La Repubblica federale di Germania è stato il primo paese europeo a prevedere un sistema di sovvenzioni pubbliche dirette ai partiti politici; in Francia, sulla base dell'articolo 4 della Costituzione che sancisce il principio che i partiti politici esercitano una funzione essenziale in quanto concorrono alla formazione della volontà popolare, è stabilito che si possono ricevere sovvenzioni su fondi stanziati nella legge finanziaria, su proposta congiunta del governo, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale e del Senato. Nel Regno Unito viene concesso un aiuto finanziario pubblico ai partiti dell'opposizione presenti in Parlamento, come compensazione atta a con-

trobilanciare i vantaggi rispetto al partito al potere. In Spagna l'articolo 6 della Costituzione, nel definire il ruolo dei partiti, stabilisce che essi partecipano alla formazione della volontà popolare e rappresentano lo strumento originario della partecipazione politica; la legge stabilisce che nel bilancio generale dello Stato deve essere fissata ogni anno una somma destinata al loro finanziamento. Così in Portogallo una legge del 1998 disciplina la distribuzione delle sovvenzioni tra i partiti politici perchè possano realizzare i propri obiettivi; ciò avviene pure in Grecia, dove è previsto un finanziamento pubblico destinato tanto alle spese di organizzazione, quanto a quelle elettorali effettuate da movimenti e partiti politici. In generale, possiamo affermare che in quasi tutti i paesi dell'Unione le spese elettorali documentate sono rimborsate, vengono finanziate le attività dei gruppi parlamentari ed i partiti o vengono finanziati direttamente dallo Stato o viene aiutata la contribuzione volontaria con forti detrazioni fiscali.

Il confronto con gli altri paesi dell'Unione, quindi, pur nel rispetto delle diverse opinioni, ci impone di non accettare su questo argomento delicato ed importante derive populistiche e demagogiche. Il Presidente della Repubblica, nel messaggio di rinvio del provvedimento, precisa che non appare fondato il contrasto fra la legge n. 2 del 1997 e la volontà popolare che, nel *referendum* del 18 aprile 1993, si è espressa per l'abrogazione della legge sui contributi dello Stato al finanziamento dei partiti politici. Infatti occorre ribadire che il *referendum* aveva negato il finanziamento dei partiti a carico dello Stato, mentre la legge n. 2 del 1997 ha introdotto un sistema interamente basato sulla libera, volontaria contribuzione dei cittadini.

Tenuti presenti i problemi che hanno reso difficoltoso per i cittadini l'esercizio della facoltà di effettuare la contribuzione volontaria ai partiti e ai movimenti politici, si approvò l'emendamento che diede origine all'articolo 30, per permettere l'erogazione di un'anticipazione di fondi con espresse riserve di conguaglio per gli anni 1999 e successivi.

La copertura finanziaria dell'emendamento veniva trovata sul capitolo 4507 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che nel bilancio relativo all'esercizio 1998 è riportato solo per memoria. Di qui la necessità di alimentarlo con risorse prelevate dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

È vero che la 5<sup>a</sup> Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato l'emendamento trasmesso al disegno di legge, espresse, per quanto di competenza, parere contrario, motivando con il fatto che il ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie era improprio ed attuava una deroga alla normativa di contabilità nazionale.

L'invito esplicito era quello di evitare in futuro il ripetersi di tali deroghe: il parere non evidenziava un vero e proprio difetto nella copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per questi motivi, come peraltro già avvenuto in passato in caso di analogo parere, l'emendamento fu approvato, anche in considerazione dell'impossibilità, più volte sottolineata dal Ministro delle finanze, di erogare

i contributi volontari del 4 per mille ai partiti e movimenti politici per l'anno in corso. Tale ritardo negava un diritto sorto in capo non solo alle forze politiche e ai movimenti politici ma anche ai cittadini, pochi o molti che fossero, che avevano voluto effettuare una contribuzione volontaria.

Occorre ricordare che, per quanto concerne una fattispecie diversa nelle finalità, come la devoluzione dell'8 per mille del reddito Irpef a favore di istituzioni religiose, fino a quando non fu possibile quantificare l'ammontare delle somme di cui avevano diritto gli interessati, si procedette ad erogare anticipazioni, salvo conguaglio.

Per tali motivi, in assenza di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la 6<sup>a</sup> Commissione ritenne di dover dare applicazione ad una legge votata dal Parlamento.

Quindi, la Commissione non ha avuto difficoltà ad accogliere l'invito del Presidente della Repubblica di riesaminare il provvedimento e di rimuovere le perplessità manifestate.

Il richiamo ad un più preciso e puntuale rispetto del precetto costituzionale per quanto concerne la copertura finanziaria delle leggi non può che trovare il Parlamento consenziente, come lo è, d'altra parte, nel raccogliere l'invito a tutelare nel quotidiano operare politico la vita democratica da ogni apparente turbativa della trasparenza e correttezza indispensabili per ogni democrazia.

Peraltro, non si può non concordare qui, nell'assumerci le nostre responsabilità, con quanto detto dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio quando ribadisce che una continua azione di denigrazione dei partiti e dei movimenti politici può recare un serio danno alla stessa vita della democrazia, facendo venir meno la necessaria opera di mediazione fra i cittadini e le istituzioni, così come prevede l'articolo 49 della nostra Carta costituzionale.

Con questo spirito la 6<sup>a</sup> Commissione ha operato per rimuovere i motivi di censura del Presidente della Repubblica e propone a quest'Assemblea una nuova copertura finanziaria dell'articolo 30, che ha ricevuto il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato e del Governo. Questa copertura si riferisce ai fondi sugli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella A della legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria per il 1998).

Il relatore ha ricevuto il mandato di chiedere di limitare la discussione al solo articolo 30 perchè solo su questo si è discusso in sede di Commissione finanze. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e del senatore Contestabile*).

DE CAROLIS. Un trionfo!

CONTESTABILE. Ora non esageriamo.

BERTONI. Bravo!

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 136, secondo comma, del Regolamento, l'Assemblea può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Quindi, per contenere la discussione entro le linee che sono state al centro dell'attenzione del Capo dello Stato, sottoporrei all'Assemblea tale risoluzione, mediante votazione per alzata di mano.

Pertanto, propongo di limitare la discussione alle sole parti del disegno di legge indicate dal relatore, quelle cioè che hanno formato oggetto del messaggio presidenziale.

Metto ai voti la proposta del relatore di esaminare solamente le parti del disegno di legge da lui indicate.

**È approvata.**

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Biasco. Ne ha facoltà

BIASCO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la Commissione finanze e tesoro del Senato ha approvato all'unanimità la risoluzione che è stata testè illustrata dal senatore Bonavita che di fatto accoglie i rilievi del Capo dello Stato, che sono stati puntualmente presi nella considerazione dovuta, sicchè la Commissione ha potuto individuare i nuovi capitoli di spesa e la copertura relativa al finanziamento pubblico dei partiti. Non sono mancate in sede di Commissione – anche se il tutto non ha trovato un riverbero nel voto, poichè sono stati puntualmente ritirati i relativi emendamenti – prese di posizione in ordine a presunte interpretazioni negative del Capo dello Stato in merito al finanziamento pubblico dei partiti, posizioni queste che sono state chiaramente respinte attraverso un'interpretazione che, di fatto, ha recato giustizia a quegli elementi interpretativi che rendono costituzionalmente pertinente il finanziamento pubblico dei partiti che trovano larga parte nella nostra Costituzione repubblicana.

Ma essendo questo dibattito limitato al solo articolo 30, che riguarda appunto l'intervento del Capo dello Stato, noi come Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD non possiamo esimerci dal fare alcuni rilievi. Questi rilievi riguardano il merito di un emendamento che è stato presentato all'attenzione della Commissione e che di fatto va a svisare il contenuto della legge 2 gennaio 1997, n. 2, laddove si ha la pretesa di introdurre, in questa normativa legislativa, elementi di novità che di fatto stravisano quella che è la composizione, quello che è il ruolo dei partiti in questo consesso, quella che è la concezione che oggi si pone attraverso la legge maggioritaria, attraverso un sistema bipolare.

Qual è l'essenza di questa iniziativa? È un'essenza che assegna a ciascuno dei parlamentari la possibilità di scegliersi una propria collocazione politica indipendentemente dal ruolo assunto nel momento in cui sono state presentate le liste, indipendentemente da quella che è stata la volontà del corpo elettorale, indipendentemente dalla situazione bipolare che vede schierati su fronti opposti schieramenti politici e quindi anche partiti po-

litici. Preme, in questo contesto, rilevare proprio il contenuto del primo comma dell'articolo 3, laddove il legislatore fa esplicito riferimento ad una volontà del candidato alle elezioni, al momento della candidatura, nell'individuare la scelta del partito in cui collocarsi mentre, viceversa, si vorrebbe far prevalere questa iniziativa che di fatto porta ad un'innovazione che va a creare elementi sconcertanti sotto il profilo interpretativo della legge, laddove si prende in considerazione l'attuazione della prima norma di applicazione di questa legge (che si imponeva, poichè la legge è stata emanata il 2 gennaio 1997 e le elezioni si sono svolte nel 1996). E allora, egregi colleghi, delle due l'una: o il legislatore ha inteso individuare nei candidati gli elementi su cui fondare l'individuazione della presenza dei vari schieramenti politici o invece ha inteso dare ai parlamentari la possibilità di una scelta *a posteriori*. Noi, come Federazione Cristiano Democratica-CCD ci rifiutiamo di interpretare il tutto in quest'ottica, anche perchè la norma di prima applicazione deve rimanere tale, mentre la norma che deve informare l'attuazione della legge resta l'articolo 2, nel quale vengono chiaramente indicate quelle condizioni.

D'altro canto, che il tutto sia riconducibile alla necessità di salvaguardare la presenza dei partiti politici con il finanziamento pubblico indiretto si rileva anche e soprattutto da un'altra considerazione, e cioè che mentre nel primo assioma costituzionale noi andavamo a rilevare una preminenza del fattore personale del parlamentare, che derivava dal voto proporzionale, oggi questa possibilità interpretativa viene meno, poichè i singoli parlamentari sono espressione di quei raggruppamenti che si confrontano in due poli opposti.

Ed è appunto per questa considerazione che mentre ribadiamo la necessità che questa legge venga approvata, proprio perchè risponde ad una esigenza funzionale per i partiti politici e per assicurare quel pluralismo previsto dalla nostra Costituzione, non possiamo non rigettare questo tentativo, che di fatto va ad inquinare un assetto che invece va mantenuto, ma che soprattutto si avrebbe anche la pretesa di perpetuare, al punto che si pretende, nello stesso disposto di un emendamento, di garantire a ciascuno dei parlamentari ogni anno, entro il 15 maggio, l'individuazione dello schieramento politico in cui «stare».

Allora, egregi colleghi senatori, siamo proprio all'assurdo. Riteniamo, pertanto, che il provvedimento vada approvato nella sua interezza, così come esposto dal relatore in accoglimento delle indicazioni venute dal Capo dello Stato, senza interferenze di sorta sotto il profilo legislativo, che al limite potrebbero individuarsi in una successiva discussione sulla materia legislativa, ma che certamente non possono trovar posto in questo provvedimento di legge che ci pare quanto mai pertinente, limitato, così com'è, nell'assioma che ci deriva dalle indicazioni venute – ripeto – dal Capo dello Stato. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Minardo. Ne ha facoltà.

\* MINARDO. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, il provvedimento in discussione, tra le varie disposizioni di carattere finanziario, contiene una perla: l'articolo 30 (cioè la copertura della somma di lire 110 miliardi per il finanziamento di partiti e movimenti politici, in attesa della reintegrazione del fondo con il ricavato del 4 per mille).

Da questa amara ed assurda constatazione, ho presentato un emendamento soppressivo dell'articolo in parola, ritenendo più utile e necessario poter destinare questi fondi ad incentivare l'occupazione giovanile, soprattutto nel Meridione d'Italia. È questa un'esigenza di primaria importanza per il popolo italiano e per i disoccupati in particolare. Gli italiani, per la verità, avevano autorevolmente espresso in sede referendaria, con il 93 per cento dei «no», la volontà di abolire il finanziamento pubblico ai partiti, ed invece ancora oggi, con un meccanismo quasi da raggio, ci troviamo a dibattere sull'argomento. E mentre in questa sede parlamentare si tenta di compiere un ennesimo misfatto, attraverso alchimie di carattere finanziario, i nostri disoccupati vedono sempre più allontanarsi la speranza di un futuro migliore.

Il Presidente della Repubblica con il rinvio alle Camere del provvedimento ha lanciato un chiaro segnale politico che quasi tutti i partiti non hanno voluto recepire.

Noi assistiamo quotidianamente a drammatiche tensioni sociali, a Palermo, a Napoli, a Catania, e riteniamo sia più importante destinare queste somme all'occupazione, anziché ai partiti.

Riteniamo sia indispensabile, urgente, indifferibile incentivare l'occupazione nel Mezzogiorno dando la possibilità a migliaia di giovani di poter lavorare. Abbiamo, infatti, constatato che il lavoro ed il Mezzogiorno sono scomparsi dall'agenda politica del Governo. Il salario flessibile, i contratti interinali, i lavori socialmente utili non rappresentano la ricetta per trasformare uno Stato assistenziale in uno Stato moderno.

Ha detto bene il presidente della Repubblica Scalfaro: gli interventi straordinari per il Mezzogiorno sono stati appannaggio di aziende del Nord. Il Sud ha subito questo stato di fatto, proprio nella misura in cui, non avendo nemmeno le risorse ordinarie, veniva defraudato anche degli interventi straordinari. E voglio invitare tutti i parlamentari a verificare i danni provocati da questa politica: i sogni industriali si sono rivelati incubi. Per questo oggi le popolazioni meridionali non possono ancora subire l'inganno di chi chiede loro sacrifici economici e foraggia illegittimamente le strutture dei partiti e dei movimenti politici, inventando una operazione «a partita di giro» che offende la dignità e la volontà del popolo italiano e che dovrebbe mortificare tutti noi che il popolo rappresentiamo.

In questo semplice ragionamento politico, o semplicemente in questo obiettivo ragionamento, non bisogna conservare il criterio dei partiti di maggioranza e di opposizione, ma quello della dignità che tutti dobbiamo riconoscere e rispettare. Allora, e forse solo allora, la questione lavoro ed occupazione sarà primaria rispetto ad ogni e qualsiasi altro argomento, ri-

baltando gli interessi di bottega dei partiti in favore del bene della collettività.

Concludo il mio intervento ricordando che siamo di fronte ad un Governo incapace di recuperare le cosiddette «somme indebitamente percepite» nel passato dai partiti. Ma non mi meraviglia più di tanto: è lo stesso Governo che consente agli ufficiali giudiziari di procedere al pignoramento anche dei beni mobili indispensabili di chi non può pagare, il che significa che è un Governo forte con i deboli e debole con i forti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ventucci. Ne ha facoltà.

VENTUCCI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'atto Senato n. 2524 è un disegno di legge che contiene normative inerenti alle imposte dirette ed indirette, disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di contrasto all'evasione, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e norme in materia di razionalizzazione del sistema finanziario. La 6ª Commissione permanente, finanze e tesoro, lo ha iniziato a discutere fin dai primi di luglio del 1997, lo ha approvato in deliberante nel dicembre scorso dopo la conclusione della legge finanziaria che purtroppo blocca gli altri lavori di Camera e Senato per un terzo dell'intero anno parlamentare. Con tutte le riserve da noi espresse in sede di discussione dell'articolato, il disegno di legge contiene provvedimenti che tendono ad instaurare un rapporto più agile fra utente e pubblica amministrazione ed il nostro Gruppo, considerato il ritardo accumulato per l'iter delle leggi di razionalizzazione della finanza pubblica, ha acconsentito alla procedura della deliberante che andava a chiudere una lunga discussione su una materia attinente alla finanza pubblica, senza dubbio complessa e quanto mai ostica nella sua applicazione ed ostile per la sua osservanza.

Solo nella fase finale dell'iter legislativo tutti i partiti accreditati al Senato presentano un emendamento, recepito all'articolo 30, sotto il titolo: «Disposizioni in materia di movimenti e partiti politici», con il quale, per l'anno finanziario 1998, si ripartisce a titolo di erogazione tra partiti e movimenti politici una somma pari a 110 miliardi di lire con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. All'onere derivante da tale norma si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 4507 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che, essendo per il 1998 riportato solo per memoria, si alimenta con risorse prelevate dal fondo di riserva per le spese obbligatorie. Si attua così una deroga alla normativa di contabilità nazionale, in merito alla quale la Commissione bilancio della Camera ha ritenuto opportuno osservare che debba essere evitata per il futuro, sebbene il ricorso alla copertura con il capitolo 4507 sia stato più volte utilizzato dal Governo a copertura di precedenti fonti legislative di spesa.

Tutti sanno cosa sia accaduto per l'inettitudine di chi gestisce il rapporto fiscale con i cittadini. Il disciplinare amministrativo da emanare a

seguito della legge 2 gennaio 1997, n. 2, non è stato predisposto in tempo e, solo con foglio aggiuntivo da presentarsi entro il 31 dicembre 1997, il cittadino poteva manifestare la facoltà di concedere il suo 4 per mille al finanziamento dei partiti e movimenti politici. Allo stato attuale il Ministero delle finanze non è in grado di conteggiare ed assegnare quanto indicato dai contribuenti ed è necessario un provvedimento normativo per consentire ai partiti ed ai movimenti di proseguire l'azione associativa per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale così come sancito dall'articolo 49 della Costituzione. Il provvedimento varato dal Parlamento, che non lede il principio referendario sul finanziamento pubblico ai partiti, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica perchè si provveda a modificarne la copertura finanziaria in base al disposto dell'articolo 81 della Costituzione, non ritenendo valida l'osservazione di evitare per il futuro deroghe all'ortodossia della contabilità di Stato.

Vero è che la ragione che ha fatto scattare l'uso dei poteri conferiti dalla Costituzione al Capo dello Stato risiede nelle doglianze della società civile che si esprime attraverso i mezzi di informazione o attraverso appelli diretti al Presidente della Repubblica. Sono opinioni che vanno rispettate perchè sono plebiscitarie, come lo è stato il voto referendario del 1993, e quando l'opinione pubblica è plebiscitaria su provvedimenti ritenuti giusti occorrerebbe trovare la soluzione adatta per fugare definitivamente l'avversione quasi unanime, anche se spesso ingenerata da azioni demagogiche; invece la si accontenta con una liturgia dilatoria che smorzi i toni e riporti il tutto nel grigiore dell'indifferenza. Non è difficile ammettere che la legge sul finanziamento pubblico ai partiti, varata nel 1991, era pessima così come lo è stato il *referendum* del 1993, votato da un travolgente 90 per cento di elettori nauseati dal comportamento dei partiti in ordine non al finanziamento per legge ma a quello aggiuntivo richiesto ai privati.

Tangentopoli era esplosa allora ed aveva travolto i partiti e con essi la dignità che, si badi bene, si esprime anche attraverso il Parlamento formato da eletti sotto la bandiera di quei partiti previsti dalla Carta costituzionale. Nondimeno l'attuale legge, varata in deliberante, ha posto degli interrogativi nella sua attuazione proprio derivanti da quelle perplessità dei contribuenti, i quali, pur non ostili per principio ai partiti politici, avrebbero preferito una contribuzione rigorosamente disciplinata. Comunque, tutto ciò che i formatori d'opinione hanno scritto in merito all'indecorosa azione messa in atto da elefantiaci complessi politici è ovvio nella sua verità incontrovertibile. Ma non è accettabile la soluzione che ne danno perchè è come costruire una casa cominciando dal tetto. Intanto l'articolo 30 del disegno di legge n. 2524 è un atto dovuto alla non applicazione di una legge dello Stato per motivi, diciamo, contingenti. Tuttavia, non possiamo nasconderci dietro il dito e non acconsentire acchè siano predisposti tutti i mezzi amministrativi per attuare dei controlli mirati ad una perfetta gestione del danaro pubblico che sostiene l'organizzazione dei partiti, rifiutando *a priori* la sovvenzione a strutture sovradimensio-

nate. Dire invece che il finanziamento se lo devono meritare significa spingere i partiti ad alimentarsi in modo privato ed occulto, significa legiferare per furbi e potenti, significa riattivare la diatriba fra concussi e concussori. Non è possibile posticipare il finanziamento al giudizio di chi deve stabilire quali siano i partiti organizzati in modo «leggero» e quali in modo «pesante» così da escluderli dal finanziamento pubblico. Tale metodo è carico di insipienza gestionale che di certo farebbe scattare l'italica arte di arrangiarsi ed aggiungerebbe solo linfa a quegli intellettuali che si indignano perchè non riescono ad intravedere la trasparenza, loro che ne sono i cultori del concetto. La legge del 2 gennaio 1997 va rivisitata con ampio dibattito nelle Aule parlamentari al fine di limitare non chi con poca rappresentanza ha pur delle proposte politiche generali, ma coloro che della politica ne fanno una gestione particolare; così come occorre un preciso controllo sulla gestione dei conti e delle attività di chi è destinatario di soldi dei cittadini.

Il discredito dei partiti e dei movimenti politici non può continuare alimentando la deriva di un elettorato truffato dalla politica attuata da quei partiti che oggi si sforzano di negare il loro passato. In tal modo si ingenera confusione alla confusione, si crea quel magma politico che si espande sempre più e travalica i confini fra le due parti che dovrebbero essere distinte ed alternative su un fondamento di comuni regole di garanzia. Un prodotto di questa confusione è rappresentato dall'attuale Governo ermafrodita, che ingloba in se stesso maggioranza ed opposizione creando un *vulnus* alla democrazia. Non si vuole di certo sottilizzare sulle giustificazioni addotte dal Capo dello Stato nel messaggio alle Camere in ordine al disposto dell'articolo 74 della Costituzione che consente il rinvio alle Camere di un provvedimento per una nuova deliberazione. Sta di fatto che se in questa vicenda c'è stata una sconfitta la si deve cercare nella politica e nei due suoi soggetti principali: partiti e Parlamento.

I partiti tornano, nell'immaginario della gente comune, ad essere delle organizzazioni improduttive di quell'opera di mediazione fra cittadini ed istituzioni prevista dalla Costituzione. Troppa denigrazione hanno assorbito durante la malagestione della cosa pubblica culminata con la cosiddetta Tangentopoli, e a nulla è valso il loro ridimensionamento organizzativo ridotto alle attuali poche unità rispetto ai voti raccolti. Il Parlamento, poi, è ovvio che segua il giudizio sui partiti perchè ne è l'emanazione, ed occorre reagire anche non nascondendosi dietro provvedimenti che sono senza dubbio impopolari, ma sui quali è doveroso discutere e proporre soluzioni.

Infine, il provvedimento oggi all'esame del Senato è incentrato sull'articolo 30 e non poteva essere altrimenti. La nuova copertura finanziaria richiesta è tecnicamente corretta mentre il contrasto alla volontà referendaria non appare fondato secondo come argomentato dal Capo dello Stato nel suo messaggio. Per quanto ci riguarda i restanti trentotto articoli contengono una normativa che avremmo risolto in maniera più adeguata alle esigenze della pubblica amministrazione e nell'interesse dell'utente alla ricerca di un rapporto incentrato sul reciproco rispetto. Pertanto, ribadiamo

quanto dichiarato nella deliberante della 6<sup>a</sup> Commissione permanente, finanze e tesoro, confermando il nostro voto di astensione sui restanti articoli del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Debenedetti. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, non posso esimermi dall'esprimere una forte critica all'articolo 30 del provvedimento al nostro esame, critica che mi porterà – lo dico in anticipo a guadagno del tempo – a votare contro l'approvazione del disegno di legge.

Desidero precisare con nettezza la natura del mio dissenso ed affermare qui, in modo non retorico ma convinto, che sono fortemente persuaso del fatto che i partiti politici hanno un'insostituibile funzione nella formazione delle opinioni, nell'aggregazione del consenso e quindi nel gioco democratico. Sono quindi del pari convinto che i partiti devono essere finanziati in modo trasparente ed adeguato, anzi, sarebbe più esatto precisare che non si tratta di finanziare i partiti ma la loro attività il loro modo di agire e di essere.

Proprio perchè nutro queste convinzioni, credo che dobbiamo evitare di assumere determinazioni suscettibili di produrre, nell'opinione pubblica e tra gli elettori, conseguenze che vadano nella direzione opposta a quelle che ci proponiamo di conseguire, cioè che producano un populistico discredito al sistema dei partiti. Già ha fatto abbastanza danno – e lo abbiamo constatato – aver deliberato nel chiuso della Commissione anzichè utilizzare la solennità dell'Aula per dibattere in modo operato le ragioni a favore e quelle contrarie a questo provvedimento.

Non condivido che queste disposizioni risultino annegate all'interno di un altro provvedimento; dobbiamo invece dire in modo chiaro e forte le ragioni per le quali i partiti devono trovare delle fonti trasparenti ed adeguate per finanziare le loro attività.

Evidentemente si deve tenere conto del pronunciamento referendario; e si deve anche far sì che l'indicazione del partito destinatario del finanziamento sia esplicita da parte del contribuente e non derivata in modo induttivo dal voto proporzionale.

Onorevoli colleghi, ho presentato una richiesta di *referendum* per abolire la quota proporzionale. Non vi sarebbe dunque coerenza nel chiedere da un lato con convinzione l'abolizione della quota proporzionale e nel votare dall'altro per un meccanismo che proprio sul voto proporzionale si basa per il suo funzionamento. Non ho proposte precise da avanzare in questo momento per risolvere il problema; rilevo solo che non si tratta di un problema nato oggi. Il relatore ha auspicato che presto sia varata una normativa complessiva: rilevo solo che il tempo c'è stato. Ora occorre esprimere l'urgenza con cui chiediamo che ciò avvenga: e lo strumento con cui chiederlo è il voto ed è questo strumento che io intendo usare. Sarò lieto, presto spero, di votare a favore di un provvedimento che non sia contraddittorio con la mia azione per l'abolizione della quota

proporzionale e soprattutto che non sortisca effetti negativi di immagine verso i partiti che invece vorremmo sostenere.

PRESIDENTE. Senatore Lavagnini, lei è disinteressato al problema. (*ilarità*). Comunque è iscritto a parlare e ne ha facoltà.

LAVAGNINI. Ha ragione, signor Presidente.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame, benchè avente ad oggetto disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, è destinato ad essere ricordato per uno solo dei suoi 39 articoli, precisamente l'articolo 30 contenente disposizioni in materia di movimenti e partiti politici. Si tratta della nuova disciplina sulla volontaria contribuzione dei cittadini che, in sede di dichiarazione dei redditi, hanno la facoltà di indicare la destinazione del 4 per mille dell'Irpef ai partiti politici, ed è proprio tale norma che ha dato luogo alla valutazione negativa da parte del Capo dello Stato, il quale, avvalendosi del potere conferitogli dall'articolo 74 della Costituzione, lo ha rinviato alle Camere per una nuova deliberazione.

Appare dunque pregiudiziale rispetto ad ogni altra considerazione ricondurre l'esame della nuova norma, quale è stata riformulata dalla Commissione finanze, al rilievo espresso dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio del 23 marzo scorso. Secondo il Presidente, delle due questioni emerse in ordine alla suddetta disposizione – asserito contrasto con la volontà popolare del *referendum* del 18 aprile 1993, che aveva abrogato la legge sul finanziamento pubblico dei partiti, e mancato rispetto dell'articolo 81 della Costituzione per il modo non corretto con cui si è provveduto alla copertura dei conseguenti oneri finanziari – la prima è priva di fondamento. Invero, si afferma nel messaggio, non sussiste il preteso contrasto tra il nuovo sistema di finanziamento, basato sulla contribuzione volontaria, ed il risultato del *referendum* del 1993, e ciò non soltanto perchè una critica del genere riguarda non già la legge in esame, bensì la legge n. 2 del 1997, che ha introdotto il principio della contribuzione attraverso il 4 per mille dell'Irpef, ma soprattutto perchè, avendo il *referendum* detto «no» al finanziamento dei partiti a carico dello Stato, il legislatore aveva previsto un sistema diverso, in quanto interamente basato sulla libera e volontaria contribuzione dei cittadini. Tali affermazioni del Capo dello Stato sono importanti, perchè fanno giustizia delle critiche, spesso feroci, mosse al principio della spontanea contribuzione finanziaria in favore dei partiti politici, tanto più se si tiene conto che, contestualmente, il monito del presidente Scalfaro si è levato alto e forte contro la continuazione della denigrazione dei partiti politici.

Sgombrato il campo dalle qualunque e fuorvianti contestazioni al principio del finanziamento, come ha giustamente affermato il relatore, senatore Bonavita, anche nel corso della relazione odierna, la mancanza di un minimo di risorse finanziarie certe rischierebbe di consegnare i partiti, a quel punto deboli e privi di autonomia, ad altri poteri che già control-

lano i mezzi di informazione ed i centri finanziari del nostro paese. La questione del finanziamento pubblico dei partiti si sta rivelando come un chiodo su cui apparentemente, in nome di considerazioni moralistiche ovviamente condivisibili, si vuole appendere ciò che resta della vituperata democrazia. Ma in realtà il tentativo è più sottile e subdolo: ostacolare o impedire l'emancipazione dei partiti proprio da quelle forme di finanziamento spurie e tanto chiacchierate. Infatti, mentre si accusa la legge in esame, restituitaci dal Presidente della Repubblica, di consentire la continuazione del malcostume della «prima Repubblica» e se ne chiede pertanto l'accantonamento, in sostanza si determinano i presupposti per una situazione in cui, in futuro, la politica potrà farla soltanto chi ha del proprio o sarà in grado di farsi finanziare in modo sempre criticabile. Con osservazioni sagge, moralistiche, del buon padre di famiglia, si va ad approdare a conclusioni quanto meno qualunquistiche ed inquietanti; in sostanza oggi più di ieri, in ragione delle vicende di Tangentopoli, viene istigato il sospetto nell'opinione pubblica sul ruolo dei partiti, accusati di occupazione del potere e di parassitismo; un'argomentazione che preferisce ignorare il problema strutturale dell'organizzazione del consenso e della comunicazione, che in una democrazia sana e vitale deve pure essere assicurato attraverso la libertà di informazione, di riunione e di dibattito; compiti che svolgono appunto i partiti che per tale motivo vengono costituzionalmente tutelati nell'articolo 49. In nome del principio liberale della libertà di organizzare la politica, purchè il suo onere non gravi sul bilancio pubblico, si perviene all'assottigliamento della stessa; che potranno farla gli intellettuali, le *lobbies*, gli interessi corporativi e le imprese operanti nella comunicazione. Dall'attuale democrazia partecipativa ed aperta a tutti, si passerebbe ad una democrazia in cui viene accentuato l'aspetto elitario o l'aspetto degli interessi strumentali, mentre oggi, in occasione dell'evento storico dell'Unione europea, si rischia di toccare una soglia di separazione sociale e politica tra quanti ritengono l'ingresso in Europa una provvidenziale soluzione per la modernizzazione della democrazia nel nostro paese e quanti, invece, temono l'Unione, vedendo in essa un rischio alle posizioni di controllo e penalizzati gli interessi rappresentati.

Mai come ora in Italia vi è bisogno di razionalità nel governo della nostra democrazia, un'opera che il Governo Prodi sta coraggiosamente promuovendo nella legislazione e nella vita sociale.

Il finanziamento pubblico è un obiettivo di chiarezza, anche se esso ogni volta è vituperato e tacciato di parassitismo, come si può leggere negli annali della storia parlamentare.

Del resto, il problema del finanziamento dei partiti non è peculiare dell'Italia ma è avvertito in tutti gli Stati democratici, che da tempo lo hanno risolto in una duplice direzione, come ha ricordato questa sera il relatore Bonavita: ammettendo contributi pubblici per l'attività dei partiti e prevedendo regole severe di trasparenza per i contributi privati. Così è negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Spagna, in Francia, in Germania, dove il finanziamento pubblico ai partiti ha cadenza annuale con precisi limiti e tetti di spesa. Ma nell'esperienza tedesca del finanziamento pub-

blico dei partiti vi è un aspetto particolare, che merita di essere segnalato poichè indica una scelta che ben potrebbe essere presa ad esempio nel quadro della riforma della disciplina italiana in materia. Si tratta delle fondazioni culturali collegate ai partiti politici, che in Germania sono sorte negli anni '50, quali enti provvisti di distinta personalità giuridica, anche se poste sotto il controllo dei partiti cui fanno riferimento. Tali fondazioni, a partire dagli anni '60, divennero destinatarie di crescenti contributi pubblici, in base ad appositi capitoli della legge di bilancio, a prescindere da qualsiasi disciplina organica del finanziamento pubblico.

Di recente gli stanziamenti sono stati ulteriormente accresciuti fino a raggiungere nel 1994 la cifra di 619 milioni di marchi, e le finalità concretano essenzialmente nel settore dell'educazione politica, delle borse di studio, dell'attività di ricerca e dei sondaggi e della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Come si vede, non sono pochi i riferimenti da utilizzare per la riforma della legge italiana, la quale mostra più di una lacuna e si presta a clamorose distorsioni, come quella che consente di accedere al finanziamento pubblico a singoli parlamentari o movimenti fantasma, che favoriscono il rifiuto dell'opinione pubblica nei confronti di chi utilizza queste forme a titolo personale, per far sopravvivere qualche struttura o per far allargare qualche tavolo negoziale.

Dobbiamo evitare il permanere delle frammentazioni ed eliminare norme che promuovono la creazione di minipartiti. Il bipolarismo non accetta il sistema, ancora caro ad alcune forze, di circondarsi di piccoli satelliti ed essere determinante nel successo elettorale.

È necessaria, dunque, una legge quadro che, partendo dalle garanzie costituzionali date ai partiti dall'articolo 49 della Costituzione, ne regoli la trasparenza sia nelle procedure interne che nelle fonti di finanziamento.

È significativo che ora, nel contesto delle trasformazioni dei soggetti sociali e politici e dei loro ruoli, nella nostra democrazia si avverta anche la necessità di un cambiamento coerente con i tempi e le condizioni oggi necessarie per l'esercizio della libertà politica.

La modernità in Italia, assunta in dosi massicce con l'adesione agli impegni comunitari, sta sottoponendo a gravi sforzi la vecchia struttura statuale e le corrispondenti forme dell'organizzazione politica, sul cui impianto finora ha retto la nostra democrazia.

La doppia Italia, che sta emergendo in questa fase di allineamento all'Europa, non è dunque quella che si divide tra vecchie categorie della destra e della sinistra o quella classica tra benestanti e poveri, come imponevano le ideologie, bensì tra chi ritiene di poter ragionevolmente attendersi dalle prospettive europee il miglioramento delle condizioni generali del paese e quindi anche della propria condizione sociale e chi invece se ne sente escluso o da esse penalizzato. Il moralismo che si è inteso esercitare sul finanziamento pubblico dei partiti s'iscrive in quell'albo della cattiva coscienza che specula sul legittimo diritto dei cittadini a non vedere sperperato il loro denaro. È un moralismo però a senso unico e ob-

bligato che, mentre denuncia lo scandalo degli altri, dissimula l'immoralità della tesi politica alternativa che implicitamente sostiene.

Infatti, se è vero che i partiti sono ritenuti insostituibili, come ognuno non si sente di negare, in una democrazia libera e liberamente plurale, allora si devono loro assicurare i mezzi per operare entro rigorose e trasparenti norme. La democrazia infatti è l'esito di un dibattito franco e libero, il faticoso risultato di un equilibrio di interessi spesso contrapposti.

La riduzione dei partiti e delle condizioni perchè essi possano svolgere liberamente il ruolo loro proprio è invece l'obiettivo di quanti lavorano per l'affermazione di un'altra democrazia, che sarà pur liberale, come pretende di essere nella dottrina, ma, di fatto, tutelerà soltanto coloro che potranno rappresentarsi. Una sorta di darwinismo politico sarebbe appunto l'approdo di una società che dà più ascolto a chi grida che al credito di eguaglianza riconosciuto alle leggi da quanti a queste fiduciosamente affidano la difesa e la tutela dei loro diritti. Ma il vero rischio della svolta politica, implicito alla battaglia di opposizione a questa legge è di fatto, nel surrettizio superamento del sistema dei partiti nell'organizzazione del consenso e della cultura politica nel nostro paese.

In effetti, dietro il rigetto della politica vi è il progetto che vuole contrabbandare l'idea di una società retta dai «poteri forti», nella comunicazione politica, nella raccolta del consenso, nell'amministrazione dello Stato. Non c'è chi non riconnette il finanziamento dei partiti alla riforma della legge elettorale e al riordino del sistema nella formazione, partecipazione ed espressione dei cittadini alla vita politica.

È dunque la questione del finanziamento dei partiti, e della libertà ad operare secondo regole chiare, una questione di qualità politica della democrazia. Dietro l'allarme sull'asserito «scippo», come viene presentata all'opinione pubblica l'istanza dei partiti ad uscire dall'area grigia del finanziamento privatistico-mercantile, e dietro la strategia della richiesta dei *referendum*, la campagna di accuse al ruolo dei partiti e la irridente svalutazione delle istituzioni parlamentari, in generale occorre in effetti cominciare a chiedersi quale sarà il punto di arrivo di questo «controriformismo» o «riformismo all'italiana» fatto di reticenze, qualunquismo, accuse, insinuazioni e retorica.

Il clima di imminente scandalismo nella vita pubblica è ormai una pistola puntata alle tempie della democrazia. La conflittualità e la disinformazione, innescate nei vari settori della vita pubblica per l'affermazione di poteri autorevoli contro i partiti, l'etica democratica del confronto, della mediazione, della solidarietà sociale, la personalizzazione della *leadership* politica, la subalternità delle idee e degli ideali e la semplificazione becera e tendenziosa del dibattito, costituiscono elementi di un clima che mira, qualunque sia, ad un blocco d'ordine indistinto, per l'affermazione dell'«Uomo giusto e forte»: insomma, per quella chiarezza ostile e prepotente della forza.

La tentazione tecnocratica non è quella irrisa dalla satira politica sulla modestia dei nostri apparati, è bensì quel fenomeno permanente e strutturale di una cultura che trasferisce la ricerca dell'efficienza e dell'ot-

timizzazione dai processi produttivi alla politica e alle relazioni umane. Il potere tecnocratico in politica diviene, pertanto, una sovrastruttura del pragmatismo antidemocratico, finalizzato alla propria autoreferenzialità. È la democrazia diretta lo sbocco compiutamente antidemocratico in cui le rivoluzioni, di destra e di sinistra, finiscono per ritrovarsi concordi. Il notabilato, dominante nell'Italia giolittiana dei prefetti, era appunto la forma coerente ad una democrazia debole e fluida, cioè trasformista e servile, funzionale alle *leadership* forti.

L'elezione diretta del sindaco, da pochi anni introdotta nel nostro ordinamento elettorale, a livello locale, ha ridato speranze a tale forma politica. Ma essa rivela nel suo funzionamento il restringimento del perimetro democratico, trasferendo mezzi e rappresentatività politica a vertici tecnocratici esterni alla logica democratica, anche se poi coordinati e diretti dal sindaco, dotato in tal modo di poteri decisionali e di gestione unici.

Il dibattito e il fenomeno democratico del confronto e delle contrapposizioni viene azzerato e trasferito nella capacità di protesta delle *lobbies* e di incidenza dei *mass media*.

L'indebolimento dei partiti, tra l'altro, alla vigilia delle riforme costituzionali e della nuova legge elettorale, comunque fin da ora nel dibattito orientato a penalizzare il tasso di rappresentatività dei partiti e la loro capacità di iniziativa, costituisce un ulteriore pericolo per il nostro sistema, fondato sulla diversità delle opzioni ideologiche e culturali e sulla rappresentanza di interessi di parte e corporativi, non essendo come quello americano in cui i partiti, ideologicamente simili, sono omogenei al sistema.

Una ultima considerazione da fare è collegata al domani.

Tutti i gruppi politici, da tempo, denunciano il rischio che la costruzione europea non possa essere lasciata al potere delle banche o dei *manager* delle multinazionali, cioè degli interessi particolari. Correttamente ogni gruppo politico ha rivendicato alla politica il suo primato nel raccordo tra le istituzioni europee e le comunità nazionali perchè la nascente Europa non sia la culla degli interessi e dei poteri che si uniscono per estendere il loro dominio, ma l'espressione sopranazionale dei suoi cittadini, la cassa di risonanza politica dei loro destini e interessi individuali e personali.

Mi chiedo, dunque, quale lungimiranza e saggezza possano esservi nella scelta italiana se essa dovesse trascurare la tutela della volontà generale dei suoi cittadini, espressa, appunto, dal sistema dei partiti, sulla base di sospetti ed accuse risalenti a tempi ed esperienze consegnate alla storia o alle aule giudiziarie (pur nella opinabilità politica e in qualche caso, purtroppo, anche giuridica). Il partito è sì il rappresentante di parte ma in una visione pur sempre riconducibile all'interesse generale della società. Il suo potere deriva dal consenso popolare e le sue decisioni sono pubbliche.

Il comune generale auspicio di una Europa dei popoli – e non delle banche – si costruisce, colleghi, non con il cesarismo o con le forme plebiscitarie ma favorendo la crescita e lo sviluppo di una democrazia plurale

e partecipata. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brienza. Ne ha facoltà

BRIENZA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, l'iniziativa assunta dal Presidente della Repubblica, che ha rinviato alle Camere per difetto di copertura finanziaria il disegno di legge all'esame di quest'Aula, ha riaperto il dibattito sul sistema di finanziamento pubblico come disciplinato dalla legge 2 gennaio 1997, n. 2. Tale iniziativa, nonostante le precise indicazioni contenute nel messaggio del Presidente, è stata colta a pretesto per strumentalizzazioni di diverso segno, in parte ispirate dagli storici oppositori del finanziamento pubblico, in parte connesse ai particolari interessi di gruppi politici di recente costituzione. E in proposito, quindi, è doveroso esprimere posizioni chiare e rigorose.

Sulla questione della costituzionalità della legge, lo stesso Capo dello Stato, nel suo messaggio, ha escluso la fondatezza di rilievi poggiati sul preteso contrasto con il risultato abrogativo del 1993. È solo il caso di aggiungere che in sede di riesame dell'intera materia del finanziamento pubblico dei partiti probabilmente sarà opportuno approfondire il tema dell'efficacia temporale dei *referendum*, atteso che insigni costituzionalisti sostengono che tale efficacia si estingue con il termine della legislatura in atto al momento della celebrazione del *referendum* stesso. Ma su tale materia è certamente necessaria una riflessione più attenta, fondata su argomentazioni di natura politica oltre che giuridico-costituzionale, ma soprattutto sorretta da una ritrovata consapevolezza da parte dei partiti del ruolo ad essi assegnato dalla Costituzione. Ma tutte le critiche, fondate o no, signor Presidente, condivisibili o no, serie o no, demagogiche od opportunistiche che siano, non toccano però il cuore del problema, e cioè: è sicuro che l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti sia la soluzione migliore per il corretto funzionamento di un sistema democratico? Che cosa accade in quei paesi nei quali il costo della politica è sopportato principalmente dai contribuenti privati?

Prendiamo l'esempio classico, che tanto comincia a piacere a noi in Italia per ogni argomento, gli Stati Uniti d'America. L'*escalation* delle sovvenzioni private è stato imponente: dal 22,6 milioni di dollari del 1975-76 al 174,4 milioni di dollari nel 1991-92. Negli anni seguenti la corsa è continuata: tra il 1976 e il 1998 la spesa media per una campagna elettorale vittoriosa al Senato è cresciuta del 570 per cento. Il primo effetto è stato una ricerca sempre più affannosa da parte dei parlamentari di fondi sufficienti a garantire loro la rielezione. Uno studio recente ha concluso che in una legislatura un deputato ovviamente dedica a questo scopo (cioè la ricerca dei finanziamenti) i due terzi del suo tempo, mentre soltanto il terzo rimanente è impiegato nell'attività parlamentare. Ma non solo: il finanziamento privato contribuisce anche a bloccare il rinnovamento della classe politica. I gruppi economici che hanno sovvenzionato l'elezione di un parlamentare hanno tutto l'interesse a far fruttare il più

possibile l'investimento iniziale, e quindi puntano quasi senza eccezione sugli uscenti per ottenere a suon di soldi la riconferma.

Umberto La Rocca, con un interessante articolo di un po' di tempo fa, ha dimostrato che tale fenomeno è confermato dal fatto che la Camera statunitense è una di quelle con minore ricambio: dal 1970 al 1992 in dieci tornate elettorali su dodici la percentuale di deputati rieletti è stata superiore al 90 per cento, con punte del 98 per cento nel 1986 e nel 1988.

Ulteriore conseguenza del finanziamento privato è ovviamente l'indebolimento dei partiti politici e della disciplina di gruppo. Dal momento che il singolo deputato o senatore deve la rielezione più ai sovvenzionatori delle campagne elettorali che non al partito al quale appartiene, è chiaro che risponde più ai primi che non a quest'ultimo. La lotta parlamentare si trasforma perciò in uno scontro tra interessi particolari più che fra progetti politici contrapposti; e gli interessi tutelati sono per lo più quelli dei gruppi economici più forti, in grado di versare fiumi di denaro nelle tasche dei parlamentari.

Infine è chiaro a tutti che senza finanziamento pubblico i ceti ed i gruppi più poveri hanno meno possibilità di essere rappresentati dal sistema politico, ed un sistema che non è in grado di dare rappresentanza a fasce consistenti della società spesso la spinge verso il radicalismo e, nel casi estremi, verso l'opposizione violenta.

Ma allora, a chi giova continuare a demonizzare il finanziamento pubblico dei partiti? Ancora una volta l'opinione pubblica viene eccitata ad indignarsi ed a scandalizzarsi contro il bieco gioco dei partiti con argomentazioni assai risibili, alcune spudoratamente demagogiche (qualche Masaniello inventa ad esempio, come abbiamo sentito in quest'Aula, la devoluzione di 60 miliardi ai disoccupati del Sud; qualcun altro parlerà probabilmente di altre strane utilizzazioni dei fondi). Come è noto, infatti, è entrato in vigore l'anno scorso il meccanismo del 4 per mille dell'Irpef che i cittadini possono decidere di assegnare o di non assegnare ai partiti con la dichiarazione dei redditi. Il termine prorogato per effettuare questa scelta è scaduto il 31 dicembre 1997. E in un paese nel quale nessuno si scandalizza se i dati dell'8 per mille da assegnare alle varie confessioni religiose ed allo Stato stesso sono fermi, come riscontro, al 1993, mentre intanto si è sempre proceduto alla liquidazione degli anticipi delle somme, salvo conguaglio in positivo o in negativo, ci si straccia le vesti perchè al Ministero delle finanze non sono ancora noti i dati di una campagna del 4 per mille chiusa tre mesi fa.

Ci sembra demenziale e fuorviante, più in generale, una campagna qualunque contraria al finanziamento pubblico dei partiti, in tutto 110 miliardi l'anno, in un paese nel quale CGIL, CISL e UIL hanno ogni anno 1.000 miliardi da spendere e in cui la grande stampa è di proprietà di gruppi industriali che dallo Stato ricevono ogni anno sovvenzioni di migliaia di miliardi.

Però nessuno si pone veramente il problema di come pagare i costi della politica; un problema che resta e per risolverlo non servono slogan semplicistici come quello di lasciar fare ai privati, tant'è vero che nella

maggioranza delle democrazie occidentali esistono sistemi di finanziamento pubblico. In Francia, in Spagna e in Germania – come è stato affermato poco fa da quasi tutti gli intervenuti – i partiti prendono più di 700 miliardi l'anno.

In Italia, però, come sostiene acutamente Mino Fuccillo, molto più che nel resto d'Europa, riscuote grande successo di critiche e di pubblico l'idea puritana che i partiti vadano sempre e comunque puniti. Lì sarebbe la fonte di ogni male; i partiti inquinerebbero, con la loro stessa esistenza, una purezza originaria della vita associata. I soldi ai partiti? Nel migliore dei casi uno spreco, se non un furto; idea gemella di quella dell'inutilità del Parlamento. Anche qui è diffusa, se non maggioritaria, l'opinione per cui si tratta di soldi mal spesi.

Si continua a dire, genericamente, che si vogliono partiti che non rubano e non sprecano. In realtà, si vuole semplicemente che i partiti non esistano. Dicevamo in precedenza che la politica non è un lusso; è la condizione essenziale per compiere e realizzare scelte. Ha ragione il senatore Bonavita quando afferma che essi sono una indispensabile cerniera tra la società civile e le istituzioni, tant'è vero che la chiusura delle loro sedi è da sempre il primo atto che contraddistingue la nascita dei regimi totalitari.

I partiti, ma più in generale la politica, sono stati vittime di un grande discredito, anche a seguito di fenomeni di corruzione verificatisi negli anni passati, e stanno faticosamente ristrutturandosi per svolgere un ruolo indispensabile nella vita democratica del paese. In questo periodo i loro apparati si sono ridotti all'essenziale e la sopravvivenza è stata garantita dal volontariato, ma i costi che essi devono sostenere per diffondere le proprie opinioni sono sempre più alti; nell'era dell'informazione e delle tecnologie, la comunicazione è sì una risorsa, ma anche un costo elevato. La mancanza di un minimo di risorse finanziarie certe rischierebbe di rendere i partiti deboli, privi di autonomia, e consegnare così, come accade altrove, la politica al potere delle *lobbies* economiche, sempre più forti, che già controllano i grandi mezzi di informazione.

Bisogna da oggi, con l'occasione che ci viene offerta dalla discussione del disegno di legge in esame, che le forze politiche abbandonino la timidezza con la quale in questi anni hanno affrontato gli atteggiamenti di populismo, di antiparlamentarismo e gli atteggiamenti sostanzialmente contrari alla democrazia, contrastandoli anche là con una più corretta informazione da parte dei *mass media*, procedendo a rafforzare il radicamento dei partiti nella società civile.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, la Federazione Cristiano Democratica-CCD dichiara immorale chi immorale ha definito una legge dello Stato del 1997 che prevedeva il finanziamento dei partiti pubblici; una legge votata dagli stessi uomini che oggi ritengono di doverla cambiare. Il vero commento riguarda la moralità, invece, della norma contenuta nella legge n. 2 del 1997, che lega il finanziamento dei partiti non ai parlamentari, ma ai voti espressi dagli elettori, evitando così di alimentare un mercato di compravendita già abbastanza vivace.

Un'altra considerazione è stata fatta: i 110 miliardi costerebbero 3.000 lire ad ogni contribuente. Credo che 3.000 lire siano disposti a pagarle anche i disoccupati del Sud pur di avere strumenti e strutture che garantiscano la democrazia nel nostro paese e la possibilità di affrontare i loro problemi.

In merito a queste considerazioni ed in coerenza con quanto già deliberato, preannuncio che il Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD voterà il disegno di legge al nostro esame così come proposto dal relatore Bonavita. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Benedetto. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, il finanziamento della politica è uno dei principali argomenti che da sempre interessa la vita pubblica nelle democrazie liberali. Troppo spesso, però, questo tema ha suscitato discussioni animate dalla sola emotività, altre volte si è scelto, altrettanto erroneamente, di discuterne solo fra addetti ai lavori. Occorre, invece, che della materia si discuta pubblicamente in maniera attenta e puntuale.

Il nostro dibattito oggi, anche se formalmente convocato per approvare una norma particolare in materia di contributi ai partiti, può rappresentare un momento estremamente importante e da cogliere per affrontare con completezza, trasparenza e linearità un tema così delicato sul quale giustamente è alta l'attenzione dell'opinione pubblica. Partendo da tali presupposti intervengo per sostenere le scelte che andremo a compiere, impostate su criteri di correttezza ed elaborate con cognizione di causa.

Per quanto possa apparire scontato, intendo iniziare con il richiamare all'attenzione un concetto basilare, quello secondo il quale la politica ha un suo costo, come d'altronde avviene per tutte le cose di valore ed il modo di sostenere tali costi ne prefigura in sostanza il fine: vale a dire che il modo che si sceglie di adottare per finanziare le attività politiche dà la misura di quali obiettivi si intendono raggiungere. Ecco allora che se le attività di interesse collettivo svolte mediante gli strumenti previsti dalle norme costituzionali sono rese possibili dai contributi ad esse destinati dai cittadini si può prevedere che la politica che ne deriverà sarà democratica, libera, legittimamente controllata.

In questo senso mi sento di sostenere l'opinione in base alla quale se la politica è attività alla quale ciascuno deve partecipare i costi che essa determina devono essere sostenuti da tutti mediante una precisa regolamentazione delle forme e dei comportamenti.

Va proprio nella direzione della regolamentazione, e tra l'altro della chiarezza, la legge predisposta da Rinnovamento Italiano, esaminata in sede di Commissione speciale della Camera, per la prevenzione e repres-

sione della corruzione. Nel testo, acclarato che vi è una contribuzione dei cittadini all'attività politica, si fissano però norme severissime a carico dei partiti che al di là delle norme stabilite per legge ricevessero finanziamenti di natura illecita.

Va ricordato, ad esempio, che tra le sanzioni previste in questo disegno di legge, oltre a quelle di natura penale già operanti, vi è la perdita del diritto a ricevere il contributo stesso dei cittadini, nonché l'obbligo di risarcimento in sede civile.

Dicevo quindi della necessità di contribuzione dei cittadini alla politica attraverso meccanismi legali e verificabili. Ebbene, se così non fosse si correrebbe il concreto rischio che le attività politiche verrebbero ad essere alimentate in modi illegittimi, oppure che le stesse siano sostenute volta per volta da singoli gruppi di potere economico, con il sottinteso vincolo del *do ut des*, mirante non alla tutela degli interessi collettivi bensì alla brutale salvaguardia di privilegi di parte, ed esempi storici in questo senso certamente non mancano.

Quando si verificano tali situazioni, la politica intesa quale attività di indirizzo della cosa pubblica si riduce per forza di cose ad esercizio della volontà di questa o quella corporazione, attraverso un uso strumentale dei partiti o dei movimenti. Ma così per fortuna nella generalità dei casi non è: nonostante i molti errori del passato, malgrado i tanti gravi episodi della nostra recente storia, a dispetto di quanti per una male interpretata volontà di riforma e cambiamento abbiano in ogni modo tentato di delegittimare *in toto* la politica svolta dai partiti, oggi rimane ancora forte e valido il senso dell'articolo 49 della Costituzione. Esso come è noto così recita: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». In questa affermazione quindi è chiaramente ravvisabile il significato altamente positivo che i Costituenti vollero dare ai partiti, considerandoli di fatto l'architrave dell'azione politica.

Oggi quest'Aula è chiamata sostanzialmente a rinnovare il significato di questo articolo, anche confermando che, se i partiti sono uno strumento di esercizio della politica, occorre fornire ad essa i mezzi per operare. Alla nostra attenzione torna ad essere sottoposta nel caso specifico la questione del contributo ai partiti per le loro attività politiche. Fino al 1993 vigeva la norma che erogava ai partiti un finanziamento pubblico, poi abolita a grande maggioranza con voto referendario. Quel voto espresso dagli italiani aveva un significato che andava ben oltre il senso letterale del quesito referendario; esso volle significare non tanto la contrarietà assoluta al finanziamento della politica, ma una drastica critica, certo più che comprensibile, verso una situazione che, nel corso degli anni, era andata degenerando.

Da allora molto è cambiato e si è intrapreso un cammino di segno positivo anche in materia di contributi alla politica. Per tre anni, infatti, mentre la politica ed i partiti si riorganizzavano su basi nuove, nessun finanziamento pubblico, contrariamente a quanto era avvenuto nei 20 anni precedenti, fu erogato. Successivamente, proprio tenendo nel dovuto conto

i segnali inequivocabili trasmessi con il *referendum* si è cominciato a ragionare su come strutturare una diversa e migliore forma di contribuzione politica.

Si giunge così alla promulgazione della legge n. 2 del gennaio 1997. Tale legge, avente ad oggetto le norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, presenta un carattere fortemente innovativo giacchè prevede che i cittadini che abbiano sottoscritto l'apposita dichiarazione destinino il 4 per mille dell'Irpef al finanziamento della politica.

In sede di applicazione di legge, però, ritardi della macchina organizzativa del Ministero delle finanze hanno di fatto determinato per i contribuenti l'impossibilità di conoscere adeguatamente e di utilizzare il nuovo meccanismo di destinazione di una parte residuale delle loro imposte. A ciò si sono aggiunti ritardi dovuti alle notorie difficoltà pregresse in cui si trova ad agire il Ministero delle finanze, difficoltà che hanno impedito di accertare analiticamente quale fosse la reale quantità dei fondi destinati dai cittadini al contributo per i partiti. Poichè ancora ad oggi non è stato possibile leggere le dichiarazioni dei redditi dei cittadini e quindi appurare a quanto ammonti la percentuale destinata ai movimenti o partiti politici, è sorta l'esigenza di fare ricorso ad una parziale anticipazione sull'importo spettante per poi procedere al conguaglio in una fase successiva. Così per il 1998 si intende provvedere all'erogazione di un'anticipazione per 110 miliardi di lire da versare ai partiti quale acconto della cifra globale di spettanza in attesa di un conguaglio. Ciò era ed è possibile senza alcuna forzatura poichè si è in presenza di una legge entrata in vigore a tutti gli effetti. L'anticipazione di cui parliamo è scaturita da una voce di bilancio richiamata in maniera inadatta a garantire la copertura finanziaria. Da qui l'osservazione del Presidente della Repubblica che non ha ritenuto di promulgare il testo di legge.

Ecco così chiarito come si è arrivati agli avvenimenti più recenti. Come ricordavo prima, il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, non ha promulgato la legge che prevede l'anticipazione dei fondi, rinviandola alle Camere per una nuova deliberazione che preveda un'individuazione più corretta della copertura finanziaria necessaria, cosa che mi auguro ci accingiamo a fare oggi dopo aver corretto le lacune o le imperfezioni rilevate nella normativa in discussione ed avendo ben chiaro che non solo provvediamo alla copertura di una legge, ma, con l'occasione, affrontiamo con ponderatezza un tema giustamente sentito dall'intera opinione pubblica.

Nel suo messaggio, di alto profilo e di assoluta pertinenza costituzionale, il Presidente della Repubblica rileva come non abbia potuto procedere alla promulgazione poichè si è riscontrata una carenza di indicazione dei mezzi di copertura finanziaria necessari a far fronte all'erogazione dell'anticipo in questione. Al di là delle considerazioni, direi tecniche, sulla legge riguardante la contribuzione ai partiti, il Presidente della Repubblica nel messaggio inviatoci pone in evidenza con grande sensibilità due punti

rilevanti sui quali massima deve essere la nostra attenzione e che mi limiterò in questa fase solo a citare.

Il primo è quello attinente alla questione del *referendum* abrogativo del 1993. In modo netto, nel messaggio presidenziale, viene definitivamente chiarito che, pur prestandosi grande attenzione alle petizioni contrarie in qualche modo alla nuova normativa, essa in realtà non presenta l'asserito contrasto con la volontà espressa nel *referendum*. È chiaro infatti che con la legge n. 2 del 1997 si introduce una disposizione del tutto diversa da quella del finanziamento pubblico, ossia che, da quel momento in avanti, il contributo ai partiti è basato interamente sulla libera e volontaria contribuzione dei cittadini, con ciò confermando la validità sostanziale dell'impianto legislativo in vigore.

Vi è un secondo elemento che merita poi di essere citato. Il presidente Scalfaro invita ad un rigoroso rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, relativo alla copertura finanziaria per nuove spese, con tanta maggiore attenzione e trasparenza proprio quando si tratta di normative che regolano la vita dei partiti. Non si può non essere d'accordo ed agire in questa direzione; molti commentatori però hanno incautamente distorto l'alto senso globale del messaggio del Presidente della Repubblica, arrivando a parlare di schiaffo ai partiti, di accuse ai politici, e via di questo passo: nulla di più falso e strumentale. È lo stesso Presidente, semmai, che riconosce prima di ogni altro quanto sia indispensabile nelle democrazie di massa la funzione della politica e dei partiti, affermando che una continua azione di denigrazione dei partiti può recare serio danno alla stessa vita democratica. Spero che ciò risulti chiaro a coloro che, con facile moralismo e pericolosi riflessi di qualunquismo, sono convinti di essere dalla parte dei cittadini, alimentando un'artificiale contrapposizione tra il paese reale ed una classe politica avulsa dalla realtà o arroccata su se stessa. A costoro, che spesso amano imporre il loro giudizio in modo arrogante, invitando le piazze a metterci alla gogna, arrivando senza mezzi termini a definirci addirittura «ladri» o a parlare di rapina, certo di interpretare il pensiero di ciascuno di noi e la stragrande maggioranza dei cittadini, rispondo con forza: no! Qui ed altrove a nessuno è consentito di definirci in quel modo, abusando del diritto di critica fino a trasformarla in gratuita denigrazione! La responsabilità individuale, la coscienza di ciascuno, il giudizio ed il controllo degli elettori sono gli elementi che guidano la nostra azione e sui quali può fondarsi un giudizio. Non possiamo quindi tollerare che si faccia largo l'idea che la classe politica ed i partiti operino per obiettivi ignobili e contrari all'interesse collettivo; così non è, ed è bene che sia chiaro una volta per tutte. Noi tutti ci troviamo in questa sede eletti dai cittadini per svolgere ruoli di grande onore, certo, ma estremamente gravosi e delicati, e siamo qui grazie alla volontà delle donne e degli uomini che in virtù del già ricordato articolo 49 della Costituzione concorrono alla vita politica del paese riunendosi in partiti.

Alla luce di tale considerazione, non trovo superfluo tornare a ricordare che l'attività politica svolta dai cittadini mediante i partiti ha un suo costo peculiare, e - si faccia bene attenzione - un simile costo non è una

spesa infruttuosa, una semplice uscita. Esso invece è un investimento necessario alla costante, progressiva crescita civile, democratica e politica dell'intero nostro paese. Per questo motivo continuo ad essere convinto che ad un simile investimento dobbiamo tutti contribuire nelle forme e nei modi più chiari ed opportuni. L'intera questione dei contributi alla politica merita ulteriori approfondimenti e, certo, miglioramenti e modifiche possono essere apportati alla corrispondente normativa; ma occorrerà muoversi con razionalità ed attenzione.

Nel caso specifico della legge n. 2 del 1997, ad esempio, va tenuto ben presente che certe disfunzioni vi sono state, ma ciò come avviene in ogni ambito, è dovuto al semplice fatto che ci troviamo nella prima fase di applicazione e che pertanto non si è ancora raggiunto il pieno e corretto funzionamento delle norme relative. Ma si può immaginare che in tempi brevi si analizzino meglio anche altri aspetti del contributo ai costi della politica, considerando che i finanziamenti assumono a volte carattere di frammentarietà: si passa infatti, come sapete, dalla contribuzione ordinaria al rimborso straordinario per le spese in occasione di tornate elettorali, all'erogazione di fondi derivati dalla legge sull'editoria. Meglio forse sarebbe costituire un ben precisato fondo generale destinato al sostentamento della politica che non facesse ricorso a canali molto differenti fra loro; un unico fondo da costituire sull'esempio del criterio del 4 per mille potrebbe forse e più agevolmente essere gestito con cadenza periodica e consentirebbe altresì un maggiore controllo da parte dei cittadini che saprebbero con precisione quali fondi sono stati erogati, a favore di chi e per quali scopi.

Prima di procedere in quella direzione comunque, un altro criterio ben preciso dovrebbe essere adottato in materia di contribuzione per la politica. A mio parere, i contributi che cittadini destinano a sostegno dell'attività politica dovrebbero rigorosamente essere erogati solo a quei partiti o movimenti che dimostrano di avere, tra le altre caratteristiche, una reale corrispondenza fra i cittadini, che siano cioè espressione reale di una volontà della base e soprattutto che al proprio interno siano strutturati su fondamenti e statuti democratici di reale partecipazione ed infine che abbiano bilanci certificati.

Così pure, in relazione al sistema maggioritario che va consolidandosi nel paese, sarà necessario vincolare sempre più la destinazione dei contributi per la politica agli eletti che rappresentano i cittadini nelle massime istituzioni.

Non discuto la giustezza della parte di contribuzione oggi concessa ai partiti in rapporto ai voti riportati su base proporzionale per l'elezione delle Camere. È chiaro che non si può trascurare il consenso che i cittadini hanno dato ai partiti, nei quali riconoscono quell'affinità ideale espressa da un programma e simbolicamente da un determinato logo. Ma è altrettanto vero che il sistema maggioritario deve assegnare sempre maggiore rilevanza agli eletti, che rappresentano direttamente la volontà e le istanze degli elettori. Questo se si intende realmente, come mi pare do-

veroso, dare corpo all'essenza stessa del sistema maggioritario, che gli italiani hanno chiaramente voluto adottare quale sistema elettorale.

Attualmente la quota di contributo da assegnare a ciascun partito si calcola, in base alla normativa, in rapporto al numero di parlamentari che hanno sottoscritto l'adesione ad ogni specifico movimento o partito. Non credo però che, a differenza di quanto attualmente previsto, la dichiarazione di adesione possa avere valore temporale vincolante per l'intera legislatura. Non si può infatti non prevedere che possano intervenire fattori di cambiamento nel quadro politico generale tali da indurre il parlamentare a riesaminare la propria adesione ad un partito. Meglio pertanto sarebbe consentire che, a cadenze annuali, tutti i parlamentari, con esplicita dichiarazione, indichino il partito a cui aderiscono e al quale pertanto consentano di far maturare il diritto alla contribuzione.

A questo proposito desidero ribadire che, in base all'attuale normativa, l'adesione di un parlamentare ad un Gruppo diverso da quello a cui aveva aderito al momento dell'elezione non comporta assolutamente il complementare spostamento della quota di contributo spettante dal Gruppo precedente a quello scelto successivamente. Questo lo dico a quei fini pensatori che, a fronte del travaglio di quanti hanno ritenuto di dover aderire ad altro partito, anzichè interrogarsi sulle ragioni profonde e reali di tali scelte, hanno tentato di liquidare l'argomento facendo intendere che al fondo vi fosse una questione di denari. Ma di questo, credo, risponderanno in altre sedi.

Dicevo quindi della necessità di vincolare maggiormente il contributo per la politica al singolo parlamentare. Qualcuno sostiene che ciò non dovrebbe essere reso possibile, altrimenti si assisterebbe ad un continuo spostamento di senatori e deputati da un Gruppo all'altro. Miei cari colleghi, qui non siamo in un mercato rionale. Guai a lasciare intendere, anche solo in via ipotetica, che in questo consesso ci si comporti sotto l'influenza di qualche squallido tornaconto pecuniario. L'idea di poter in tal modo dissuadere i deputati o i senatori che ritengono di dover aderire ad un nuovo partito è infondata, oltretutto perchè trascura un elemento di primaria rilevanza, vale a dire la libertà e l'autonomia del parlamentare e il relativo rispetto di un importante articolo della Costituzione. L'articolo 67 della Costituzione, infatti, afferma testualmente che ciascun componente del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. In tal modo i Costituenti intesero inequivocabilmente sancire che nessuna forma di controllo di disciplina partitica avrebbe potuto coercire in alcun modo il parlamentare nella sua attività. L'idea di fondo sottesa in quell'articolo è quella per cui il parlamentare, per la deontologia della sua attività risponde essenzialmente agli elettori da cui ha ricevuto consenso e fiducia ed alla propria coscienza. Se così non fosse avremmo solo dei perfetti automi che darebbero conto esclusivamente ai rigidi ordini dei Gruppi o dei partiti nei quali sono risultati eletti. A quel punto che bisogno ci sarebbe di scegliere con attenzione deputati o senatori da mandare in Parlamento? Anzi, per usare un'iperbole, a cosa servirebbe più avere un Parlamento? Basterebbe attribuire a ciascun partito, secondo il suo peso

specifico, da determinare con elezioni nelle quali si esprimeranno preferenze per il solo simbolo, una sorta di quota azionaria da far pesare al momento delle scelte politiche e legislative, in riunioni delle segreterie di partito.

Ritengo invece, con grande convinzione e senza in alcun modo disconoscere nè il ruolo estremamente importante dei partiti politici, nè il valore necessario della condivisione di una disciplina di appartenenza di gruppo, che al parlamentare, come ad ogni altra persona, non possa negarsi il diritto e la libertà di pensiero e di opinione. Se un deputato, un senatore, delle persone insomma nel loro pensare ed analizzare si rendono conto che con il passare del tempo le proprie idee, i valori che muovono il loro comportamento privato e politico, gli impegni che hanno assunto con i loro elettori, non trovano più alcuno spazio di praticabilità nel partito o nello schieramento in cui militano, come dovrebbero comportarsi? Come comportarsi quando è il partito stesso in cui si viene eletti a mutare radicalmente la propria azione politica senza peraltro nemmeno consentire il diritto di critica o di proposta alternativa? Ci si deve rassegnare a restare indissolubilmente legati a quel partito o Gruppo, quasi si trattasse di un dogma? Io credo che in questi casi si debba trovare la forza ed il coraggio di riprendere altrove il cammino. Si può in tal modo decidere, per continuare ad essere se stessi, di aderire ad altro Gruppo parlamentare, ad altro partito, e così mantenere il vincolo programmatico assunto con gli elettori. Soprattutto se proprio da essi arrivano ampi segnali che invitano a compiere un tale passo.

Certo si tratta di una scelta difficile, ma sicuramente da rispettare in ogni caso, anzichè gridare allo scandalo, al mercimonio, al trasformismo. Sarà poi solo il giudizio sovrano ed inappellabile degli elettori a stabilire se una simile decisione sia stata corretta.

Nel frattempo non si comprenderebbe perchè, se un partito muti il proprio essere, o non risponda più agli impegni assunti con gli elettori, o addirittura cessi di esistere, il contributo di spettanza debba restare comunque commisurato alle adesioni verso di esso formulate, magari anni prima, dai parlamentari che ne facevano parte inizialmente.

Naturalmente questo mio ragionamento non è un invito all'individualismo sfrenato del parlamentare. Ma occorre riconoscere senza infingimenti che invece proprio la normativa attuale su cui discutiamo ha dato vita a fenomeni di grave stortura. Allorquando, una volta eletti, si è reso necessario formulare le singole dichiarazioni di adesione, alcuni colleghi di Camera e Senato hanno inteso costituirsi in «partiti autonomi» — mi sembra 44 — spesso composti da uno o poco più associati, in modo da gestire senza mediazioni il relativo contributo. Non contesto qui la legittimità e la sincerità di alcune di quelle scelte. Mi limito a dire che ciò rende un pessimo servizio alla politica, al dovere di trasparenza, al criterio di contribuzione per l'attività politica della collettività. Tanto più se alcuni di questi colleghi, poi, a parole dichiarano di essere i più accessi contestatori del contributo economico che i cittadini versano per i partiti.

Credo, per tornare a quanto affermavo poc' anzi, che i contributi dei cittadini non possano che essere indirizzati verso formazioni politiche davvero esistenti nella realtà ed espressione reale di consenso diffuso in maniera maggiore o minore... (*Commenti del senatore Speroni*)... credo di non dover accettare provocazioni.

Mi avvio a concludere il mio intervento sperando che sia contento il senatore Speroni, e lo faccio sottolineando per l'ennesima volta la validità del presupposto della contribuzione collettiva alla politica.

Se una parte dei contribuenti decide di destinare una quota delle proprie imposte a favore del funzionamento della politica e dei partiti, si può ritenere che la stessa attività politica risulti libera, trasparente, sottoposta al necessario vaglio degli elettori così come peraltro avviene in gran parte dei paesi europei; solo in questo modo si potranno consentire la continuazione, la tutela, lo sviluppo dei principi costituzionali di libertà di pensiero, di azione e di diretta partecipazione alla vita politica del paese.

Se l'attività dei partiti democratici è sostenuta anche economicamente dai cittadini, sarà proprio la politica, nella sua generalità, ad avere la forza di concorrere nel campo delle idee, dei progetti concreti e con gli strumenti di cui potrà legittimamente dotarsi, alle aspirazioni collettive di sviluppo sociale, culturale, civile.

Ho detto, all'inizio del mio intervento, che la politica è un'attività di valore e come tale ha un costo. Ne sono convinto e sono certo che gli italiani ne siano consapevoli; essi, esercitando la loro volontà di scelta e partecipazione – come in tutti questi anni è stato dimostrato in momenti sereni o in momenti di estrema difficoltà – sapranno accettare di fornire il proprio sostegno alla politica e quindi alla vita democratica del paese.

E se – come credo – ciò continuerà ad accadere, la politica non perderà quella nobiltà che è propria di ogni attività primaria nella vita stessa delle società. (*Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti e dei senatori Bertoni e Napoli Roberto. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Speroni. Ne ha facoltà

SPERONI. Signor Presidente, vorrei anzitutto cercare di sgombrare il campo da un equivoco, quello secondo cui il *referendum* ha bocciato il finanziamento pubblico dei partiti. In realtà in Italia, almeno per ora, abbiamo solo il *referendum* abrogativo, per cui tale consultazione ha abrogato quella specifica legge e non un istituto; è quindi pienamente lecito e conforme a quella che può essere la volontà dell'elettore (che non conosciamo perchè, per l'appunto, non esiste il *referendum* propositivo) trovare strumenti alternativi rispetto a quanto la stragrande maggioranza dei cittadini ha dimostrato di non gradire.

Certo che a sentire taluni interventi qui in Senato devo dare ragione a coloro che non vogliono dare soldi ai partiti in nessuna forma, magari anche a coloro che, eletti in un partito, poi lo cambiano, dimenticandosi forse che è anche cambiato il sistema elettorale e che se proprio sono convinti di rappresentare l'elettorato basta che diano le dimissioni per poi

farsi rieleggere dopo tre mesi: ma, a quanto pare, prima conta la poltrona e il quattrino ad essa legato, e dopo la volontà dell'elettore.

Tutti coloro che continuano a sostenere che i partiti non devono essere finanziati cercano soprattutto di colpire quei partiti che veramente nascono dalla volontà popolare, che non sono sorretti da grandi gruppi finanziari nè - ora, ma soprattutto in passato - da finanziamenti provenienti dall'estero, magari attraverso cooperative o tangenti sulle importazioni: c'è qui un certo senatore Vertone che sostiene che noi riceviamo finanziamenti dall'estero, mentre forse è lui a riceverli dagli arabi, perchè noi certamente riceviamo il finanziamento pubblico (finchè ci sarà) e quello dei nostri parlamentari e militanti.

Ma sembra quasi che ci sia questo complotto per soffocare i partiti da un lato tagliandone i fondi, dall'altro mandando in galera i loro dirigenti, come vogliono fare certe procure della Repubblica naturalmente per colpire chi difende la libertà della Padania.

Ovviamente non siamo contrari acchè i partiti (tra l'altro presenti nella Costituzione) ricevano di che poter svolgere la propria attività purchè in maniera chiara, trasparente, corretta. A questo punto debbo anche rammaricarmi del fatto che molto spesso anche i servizi parlamentari non sono adeguati. Ricordo la mia esperienza di parlamentare europeo, dove servizi ed anche fondi a disposizione erano sicuramente più cospicui. Sono appena stato negli Stati Uniti d'America proprio per esaminare - tra l'altro - la situazione del finanziamento ai loro partiti, che è enormemente superiore; lì c'è addirittura una riflessione (ne ha già accennato un collega precedentemente) sull'opportunità di limitare non il finanziamento pubblico, ma quello privato, per le distorsioni che questo sistema provoca, perchè ovviamente non sempre chi dà soldi ad un partito o ad un movimento politico lo fa in maniera completamente disinteressata; molto spesso questi finanziamenti tentano di condizionare l'attività del parlamentare. E addirittura ci sono Stati come il Connecticut, dopo l'Alaska, che vogliono abolire il finanziamento privato, non quello pubblico.

Posso anche dire, sulla base della mia esperienza, visto il qualunquismo che impera contro il Parlamento, che alla seduta della Camera dei rappresentanti cui ho assistito non c'erano più di dieci persone! Certo, l'argomento era di quelli futili, o meglio di quelli su cui - come dicono loro - vi era un *agreement bipartisan*, cioè i rappresentanti dei due partiti erano tutti d'accordo, per cui non erano molti i presenti; si trattava di dequalificare il lago Champlain mantenendo però i fondi (si vede che anche lì quello che conta sono i fondi!). Comunque - ripeto - non mi sembrano plausibili le accuse che certa stampa continuamente propina secondo le quali il lavoro del parlamentare sarebbe non adeguato. Naturalmente va distinto caso per caso, parlamentare da parlamentare.

Venendo specificamente al disegno di legge che il Presidente della Repubblica ha voluto rinviare alle Camere unicamente per una carenza di copertura (stranamente sfuggita agli occhi vigili dei censori della 5ª Commissione permanente!), colgo comunque l'occasione per ribadire la sostanziale differenza tra il sistema di finanziamento presente nel testo

in esame e quello vecchio bocciato dagli elettori: allora era una forma coatta, oggi è una forma libera, nel senso che è il singolo contribuente a decidere come destinare una parte dei tributi che versa allo Stato, così come già avviene per la religione cattolica e le altre confessioni. In quel caso è infatti il contribuente a dire che quella determinata parte dei tributi che paga deve avere una certa destinazione. Addirittura io auspicherei, in una visione naturalmente utopistica, che il contribuente potesse decidere dove vanno tutte le tasse che paga.

Ricordo ad esempio l'obiezione di coscienza fiscale per la quale qualcuno diceva di non voler pagare determinati tributi in quanto sapeva che erano destinati, ad esempio, per acquistare armamenti. Questa forma di contribuzione ai partiti richiama in un certo senso quella vecchia obiezione, a rovescio, s'intende. In quel caso non si voleva pagare perchè quelle somme avevano una certa destinazione, in questo caso invece sarebbe il contribuente a decidere dove deve essere destinato il 4 per mille dei tributi.

Ecco i motivi per cui noi siamo favorevoli non al finanziamento di per sè, ma a questa modalità in base alla quale il cittadino può destinare parte dei tributi che versa allo Stato. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cimmino. Ne ha facoltà.

\* CIMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, il Presidente della Repubblica non ha firmato il disegno di legge contenente anche la norma sul finanziamento pubblico ai partiti perchè trattasi – ha detto – di una spesa aggiuntiva con carenza di copertura, e quindi non ha voluto autorizzare eccezioni alla legge sul bilancio. Quindi, *l'iter* della legge rinviata alle Camere riparte dal Senato affinché si correggano alcune lacune. La Commissione competente ha individuato con chiarezza da dove si prelevano i 110 miliardi di finanziamento per il 1998 a titolo di anticipo del 4 per mille proveniente dalle dichiarazioni dei redditi dei cittadini, la maggior parte dei quali ha avuto molte difficoltà – come tutti sappiamo – a reperire i moduli di adesione.

Io so che ogni qualvolta il Parlamento italiano decide di assegnare sovvenzioni ai partiti il confronto nel dibattito politico purtroppo diventa sempre più aspro. In America invece chiunque può finanziare un partito e qualunque imprenditore può perfino fare pressioni sui parlamentari per l'approvazione di una legge; in Inghilterra c'è addirittura il fenomeno delle *lobbies*.

Nel 1993 un *referendum* abolì la legge sul finanziamento pubblico ai partiti, ma quello era un momento in cui l'opinione pubblica era pilotata contro i partiti, i quali venivano visti come la causa di tutti i mali del paese.

Personalmente, invece, ritengo che il finanziamento pubblico ai partiti sia necessario, affinché i partiti stessi possano operare in modo auto-

nomo, senza ricorrere a stratagemmi o a finanziamenti occulti o illeciti e per evitare che essi diventino succubi di finanziatori che li sostengono solo per i propri fini privati. Con il finanziamento si può anzi si deve pretendere che i partiti operino nella più assoluta trasparenza e responsabilità.

Pertanto il mio Gruppo voterà a favore del disegno di legge proposto dalla Commissione, anche perchè in questo modo si evita di votare per una legge «fai da te», come purtroppo è già accaduto, cioè per una legge per la quale i parlamentari prendono i soldi per se stessi. Questo sarebbe l'aspetto più grave. (*Applausi del senatore Zanoletti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedrizzi. Ne ha facoltà

PEDRIZZI. Presidente, dovrebbe intervenire il senatore Napoli.

PRESIDENTE. Il senatore Napoli parlerà dopo, anche perchè non può che onorare il suo cognome e la classifica di campionato. (*ilarità*).

PEDRIZZI. Presidente, non metta il dito nella piaga; anch'io mi sono dovuto riconvertire laziale.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, come è noto ci troviamo questa sera a discutere dell'articolo 30 del disegno di legge n. 2524-B-bis, perchè un ostacolo si è frapposto all'erogazione del contributo ai partiti anche se era stato indicato dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi; un ostacolo rappresentato dalla circostanza che il Ministro delle finanze ha fatto sapere di non essere in grado di calcolare con apprezzabile tempestività la somma che i contribuenti hanno dichiarato di destinare ai partiti politici a titolo di contributo.

Secondo le dichiarazioni rese dal professor Visco, i partiti avrebbero dovuto aspettare alcuni anni per poter acquisire la somma loro destinata dai cittadini. Questo è il motivo per il quale il disegno di legge in esame ha previsto che per l'anno 1998 il Ministro del tesoro potrà decretare la ripartizione a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici di una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi.

Si tratta, quindi, dell'anticipazione del contributo volontario ai partiti politici, la cui devoluzione non è stata prevista da questo provvedimento, bensì da altra e precedente legge dello Stato, la legge n. 2 del 1997. Al riguardo sono state formulate molte critiche, insinuando che l'erogazione sarebbe di fatto a titolo definitivo, dato che non sarebbe possibile per lo Stato ottenere la restituzione di quella parte del contributo che dovesse risultare eventualmente esuberante rispetto all'ammontare della somma destinata dai contribuenti. Chiaramente sono critiche del tutto superficiali, visto che la somma non parla di restituzione bensì di conguaglio da operare negli anni successivi evidentemente in riduzione del contributo spettante in futuro.

Questo e non altro mi sembra debba essere detto in ordine alla norma che stiamo esaminando, che quindi non costituisce un provvedimento

eversivo e truffaldino, come sostenuto da alcuni, ma rappresenta invece lo strumento legislativo per dare temporaneamente esecuzione, per l'anno 1998, ad altra legge dello Stato in vigore, quella del 2 gennaio 1997, n. 2.

Mi rendo conto, tuttavia, che ciò può non bastare. Non possiamo ignorare infatti che l'argomento concernente il contributo ai partiti politici sia seguito con particolare attenzione dai cittadini e dalla stampa, non possiamo non registrare le critiche strumentali sollevate anche in quest'Aula da uno schieramento trasversale contrario per principio ad ogni forma di contribuzione passante attraverso le istituzioni, critiche che fanno breccia su ampi settori della pubblica opinione avvelenati dalle ancora recenti vicende di malaffare nelle quali è stata coinvolta la gran parte dei partiti politici della prima Repubblica ed i vertici della pubblica amministrazione.

Occorre prendere atto che nel paese è vivo un forte sentimento contrario alle forze politiche ed ai partiti. Un tangibile segno di questo atteggiamento è stato dato dall'esito del *referendum* del 18 aprile 1993, quando l'elettorato si è espresso con schiacciante maggioranza per l'abrogazione della legge n. 195 del 2 maggio 1974 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici. In quell'occasione il segnale è stato inequivocabile, specie ove si consideri che solo alcuni anni prima l'elettorato aveva bocciato analogo *referendum* dando credito alle forze politiche e così riconoscendo la necessità del finanziamento pubblico ai partiti politici.

Di tale situazione si è fatto interprete questo Parlamento varando la legge n. 2 del 2 gennaio 1997, nella quale il finanziamento ai partiti politici è stato subordinato alla libera e volontaria scelta dei cittadini. Il meccanismo predisposto garantisce che se i contribuenti vorranno negare di destinare al finanziamento dei partiti politici la prevista quota del 4 per mille dell'Irpef, liquidata nella loro dichiarazione dei redditi, ai partiti non arriverà nulla; infatti è previsto che ad essi vengano devolute solo le somme ad essi volontariamente destinate dai contribuenti.

In conclusione, il sistema di finanziamento individuato dalla legge esclude quindi l'assegnazione diretta di fondi dello Stato ai partiti, condizionandola alla libera, volontaria e democratica scelta del singolo contribuente. Pertanto ci troviamo di fronte ad un raro esempio di democrazia diretta con il quale viene consentito al cittadino, in quanto contribuente, di incidere direttamente sulle scelte finanziarie dello Stato.

Si dice peraltro che i cittadini avrebbero bocciato implicitamente anche questo metodo di finanziamento dei partiti omettendo nella quasi totalità dei casi di esprimere la scelta di destinare ai partiti la propria quota di Irpef. Al riguardo occorre fare almeno due osservazioni.

In primo luogo non è possibile trarre conclusioni attendibili, nè fare valide previsioni, proprio perchè il Ministero delle finanze non è stato in grado finora di rilevare il numero di adesioni al finanziamento.

In secondo luogo deve essere riconosciuto che il sistema è partito male (sotto il profilo tecnico, si badi bene, non giuridico) in quanto i modelli di dichiarazione utilizzati nel 1997 non contenevano la scheda di destinazione del 4 per mille, nè d'altra parte il criterio adottato suc-

cessivamente per rimediare a tale mancanza si è rivelato agevole per i contribuenti, rimasti nella maggior parte dei casi all'oscuro di tutta la vicenda.

Siamo convinti invece che nel prossimo futuro sarà possibile ottenere l'adesione della maggioranza dei cittadini, purchè si provveda alla predisposizione di adeguati strumenti applicativi inseriti nei modelli di dichiarazione dei redditi o nei modelli sostitutivi 101 e 201, così facilitando la scelta del contribuente, e soprattutto purchè si fornisca tempestivamente una corretta informazione che valga a sgombrare il campo dal sospetti, dalle prevenzioni e da ogni animosità.

Certo, è necessario ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e forze politiche ed in quest'ottica la legge sul finanziamento dei partiti deve essere un momento di aggregazione e non di scontro. Del resto, i cittadini italiani hanno già dimostrato in occasione del primo *referendum* indetto sull'argomento di rendersi conto della circostanza che la politica ha i suoi costi, come ha ricordato anche il collega Mantica in Commissione, e in occasione del primo *referendum* a maggioranza hanno considerato giusto che la comunità nazionale vi contribuisca attraverso forme di finanziamento pubblico. Se a distanza di pochi anni essi hanno mutato parere, ciò è stato certamente dovuto al desiderio di punire una classe politica allora al potere rivelatasi corrotta e inefficiente.

Naturalmente ci rendiamo conto che la legge n. 2 del 1997 non è perfetta. In particolare è comprensibile la critica di coloro che giudicano negativamente la circostanza che la legge obbliga il cittadino a destinare il contributo al sistema dei partiti e non al suo partito, di modo che egli di fatto contribuisce anche a favore di partiti di cui non condivide affatto le idee e i programmi. Devo dire che personalmente ho constatato che molti elettori si dichiarano disposti a versare al partito l'equivalente del 4 per mille della loro dichiarazione Irpef pagandolo di tasca propria, ma di non voler destinare al sistema dei partiti la stessa somma nella dichiarazione dei redditi, così favorendo partiti o movimenti lontani dal proprio sentire. In effetti si tratta di un argomento convincente che ha allontanato e continuerà ad allontanare molte persone dal contribuire a favore dei partiti.

Peraltro, occorre considerare che non vi sono facili alternative dato che, se si imponesse al contribuente di scegliere di finanziare singoli movimenti o partiti, ne deriverebbe la conseguenza di rendere pubbliche, in atti depositati presso pubblici uffici, le posizioni politiche dei cittadini, incrinando o addirittura vanificando il principio fondamentale di segretezza del voto. In futuro potrebbe perciò essere previsto un sistema alternativo dando al cittadino, dove egli non abbia timore di esporsi, la possibilità di scegliere il partito nei cui confronti intende contribuire. È prevedibile anzi che in questo caso aumenterebbe di molto il numero dei cittadini favorevoli alla destinazione del 4 per mille.

Un'ultima osservazione con riferimento alla critica che mi sembra più insidiosa, quella secondo cui con il sistema attualmente disciplinato dalla legge n. 2 del 1997 il contribuente non destina ai partiti un contri-

buto suo, tratto dalle proprie tasche, bensì una quota delle entrate fiscali, quindi soldi dello Stato. Pertanto – si dice – si tratterebbe pur sempre di un finanziamento pubblico e non privato. Che ci sia del vero in questa osservazione è evidente, ma ciò non significa, come viene sostenuto da alcuni, che si sia disattesa la volontà popolare espressa nel *referendum* del 1993, che fu abrogativo di una legge in particolare. Con la legge n. 2 del 1997 quindi non si è fatto rivivere quel tipo di finanziamento ma se ne è impostato ed ideato uno del tutto nuovo, legato alla libera e volontaria destinazione da parte di ciascun contribuente di una quota delle proprie imposte ai partiti politici.

Si tratta pertanto, onorevoli senatori, di un provvedimento nel quale si prende realisticamente atto che i partiti svolgono un servizio pubblico, quello della politica, che ha dei costi ineliminabili da coprire alla luce del sole, destinando loro le risorse necessarie e tenendo conto della volontà dei cittadini. Ciò non toglie che giudichiamo democraticamente corretto che il finanziamento del sistema politico per il futuro sia orientato verso una più intensa partecipazione diretta dei cittadini. Al riguardo anzi anticipiamo un'iniziativa legislativa volta a modificare gli articoli del testo unico delle imposte dei redditi, precisamente il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che attualmente consentono sì detrazioni di oneri relativamente alle erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti o partiti politici, però limitano le detrazioni stesse ad un importo pari al 22 per cento della somma erogata. Riteniamo che al cittadino che si spoglia dei propri averi per una finalità politica, quindi nobile, debba essere consentito di portare in deduzione dal proprio reddito complessivo l'intera erogazione e non nei limiti previsti attualmente dalla legge, così evitando che sulla somma di cui non dispone più egli debba comunque pagare l'imposta, cosa che oggi avviene in misura pari alla differenza tra l'aliquota marginale applicabile e l'importo detraibile, cioè il 22 per cento.

Ciò evidentemente per due motivi: perchè non sia conteggiata come reddito una ricchezza di cui in realtà non si può disporre e perchè solo in tal modo sarà possibile incentivare il contributo diretto alla politica da parte dei cittadini e delle imprese in direzione di un sistema di finanziamento della politica ancora più moderno e trasparente.

Ma veniamo ora, per concludere, al motivo per cui in quest'Aula stiamo discutendo su un provvedimento che era già stato approvato dai due rami del Parlamento. Non intendo entrare nel merito sul fatto che il Presidente della Repubblica abbia rinviato tale provvedimento alle Camere; è infatti assolutamente chiaro che il Presidente lo ha fatto perchè ha ritenuto che mancasse o quanto meno fosse incerta la sua copertura. Il provvedimento è stato corretto e la questione deve ritenersi ormai chiusa; voglio però rilevare che da molte parti all'iniziativa del presidente Scalfaro è stata data un'interpretazione capziosa, che non risponde ai fatti e soprattutto a quanto il Presidente stesso ha scritto nel suo messaggio. Il Presidente ha subito capito che alla sua iniziativa poteva essere attribuito un significato politico ben lontano dalle sue intenzioni; di conseguenza,

egli ha ritenuto opportuno chiarire fino in fondo il suo pensiero ed ha posto in luce tutte le possibili implicazioni. L'esame del messaggio consente di escludere perciò tassativamente che egli sia stato anche soltanto sfiorato dall'idea che il disegno di legge in questione potesse essere in contrasto con la volontà popolare espressa nel *referendum* del 1993; anzi, il presidente Scalfaro ha evidenziato questa possibile lettura per escluderla in radice, evidentemente a scanso di equivoci.

L'analisi del provvedimento fatta dal Presidente può essere sintetizzata con due brevi frasi tratte dallo stesso messaggio: la norma prevede «una mera anticipazione con espressa riserva di conguaglio»; il sistema della legge n. 2 del 1997 è «interamente basato sulla libera e volontaria contribuzione dei cittadini». Ognuno perciò è libero di dire quello che pensa al riguardo, sia in quest'Aula che nel paese, ma non è corretto nè sostenere che il Presidente abbia detto qualcosa di diverso da quanto scritto nel suo messaggio, nè cercare di ingenerare nell'opinione pubblica la sensazione che il comportamento del Presidente sia stato determinato da calcoli politici per screditare in questo modo l'intera classe dirigente; e con essa, se me lo consentite, anche un partito come Alleanza Nazionale, che mai, nè nell'attuale veste nè in quella precedente di Movimento sociale italiano, ha concesso ad alcuno motivo per dubitare della correttezza morale dei suoi uomini. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Napoli Roberto. Ne ha facoltà.

\* NAPOLI Roberto. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2524-B-bis all'esame di quest'Aula contiene provvedimenti importanti per la pubblica amministrazione e per il cittadino, ma non c'è dubbio che l'attenzione dell'Aula e dei partiti sia concentrata sull'articolo 30, che è quello oggetto di riflessione da parte di tutti, non solo dell'Aula, ma, soprattutto, dell'opinione pubblica e dei cittadini.

Signor Presidente, per rendere omaggio all'impegno con cui lei sta seguendo questa discussione, anche devo dire con una presenza costante, credo sia giusto riportare una sua dichiarazione che poco fa l'Agì ha difeso e che a me è piaciuta particolarmente, perchè credo che lei sia riuscito a sintetizzare in poche parole il problema centrale della discussione che abbiamo in corso dal pomeriggio. «Le forze politiche devono spiegare alla pubblica opinione che la politica ha un costo e che pertanto bisogna trovare forme di sostegno trasparenti, altrimenti solo pochi – i ricchi – torneranno a fare politica, come accadeva un secolo fa quando la democrazia era fondata sul censo. I partiti hanno commesso molti errori, ma se si indeboliscono a soffrire è la democrazia». Credo che la dichiarazione del presidente Mancino abbia sintetizzato i sentimenti dei parlamentari di quest'Aula. Nel leggerla mi sono ricordato di quando, giovane studente del liceo, ci insegnavano le forme di Stato dell'antica Grecia: quando ci si riferiva ai senatori, si diceva che questi erano i rappresentanti dei ceti nobili, dei ceti ricchi e più colti della società greca, quelli cioè che realmente

potevano rappresentare le esigenze dei cittadini, in virtù però di una collocazione sociale e non soltanto in virtù di meriti e capacità.

Nel nostro paese abbiamo scelto una democrazia rappresentativa attraverso un sistema elettivo che non porti ad essere presenti all'interno delle istituzioni Camera e Senato soltanto coloro che vi possono sedere in virtù di ruoli economici, professionali o sociali, ma anche coloro che hanno acquisito meriti con impegno, serietà e onestà e che i cittadini hanno inteso premiare attraverso il voto, che è l'atto più nobile della nostra democrazia.

Ritengo che da quest'Aula debba partire un altro segnale, che viene proprio dalla sua dichiarazione, signor Presidente: i parlamentari non debbono avere preoccupazione a parlare con assoluta chiarezza dei costi della politica, della necessità di sostenere i partiti. Ma vorrei fare una precisazione, e mi rivolgo al collega Pedrizzi, che credo condivida questa mia osservazione: non partiti come strutture, come sedi, come organizzazioni materiali, ma partiti come rappresentanza di ideali, di impegni sociali e di idee che vengono dalla nostra cultura. Se dovessimo venire meno a tale collocazione ideale del significato di partito, allora sì che noi avremmo dato un senso degenerativo al finanziamento del partito inteso – così come è stato qualche anno fa – come struttura, auto blu e tutto quello che poteva rappresentare la forma esterna del partito.

Noi, signor Presidente, non vogliamo quel partito: noi vogliamo il partito che la Costituzione riconosce, nel quale i parlamentari eletti possono collocarsi nel rappresentare i propri ideali ma anche le esigenze, le necessità, i bisogni e le istanze dei cittadini che li hanno eletti. Allora, non vi è dubbio che la legge n. 2 del 1997 ha rappresentato per il Parlamento una risposta, anche se parziale.

Devo dare atto ai colleghi della Commissione finanze che nei loro interventi con grande onestà hanno sostenuto che la legge n. 2 del 1997 va rivista nel momento in cui non si consegna al cittadino la possibilità di indicare liberamente a quale partito eventualmente intende dare il 4 per mille dell'Irpef che lui destina, ma si designa un fondo generico con il quale può essere finanziata, ad esempio, da Alleanza Nazionale l'attività politica di Rifondazione Comunista, e viceversa. È un ibrido che indubbiamente deve essere rivisto.

Quindi, questo ed altri esempi ci consentono di ragionare assolutamente convinti sulla necessità di dover tornare sulla legge n. 2 del 1997 perchè essa non ha rappresentato una risposta globale ai problemi che i partiti e i movimenti politici avevano posto.

Colleghi, all'interno delle istituzioni, si è forse consumata un'altra grande ipocrisia. Non so quanti dei colleghi presenti in quest'Aula abbiano letto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1997, più noto come decreto Ciampi, che è il decreto di attuazione della richiamata legge n. 2. Quest'ultima prevede testualmente, al comma 2 dell'articolo 3: «Per la ripartizione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati all'atto dell'accet-

tazione della candidatura o, per la legislatura in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge».

L'anno scorso i Presidenti del Senato e della Camera inviarono ad ogni parlamentare una richiesta in cui il parlamentare doveva esplicitare a quale partito appartenesse; quindi veniva riconosciuta la scelta del parlamentare di indirizzare al partito quella quota di finanziamento pubblico che gli spettava in quanto aderente a quel movimento politico. Ebbene, come risulta con chiarezza dal decreto ministeriale Ciampi, 87 parlamentari di Camera e Senato hanno fatto una dichiarazione diversa da quella resa all'atto della candidatura. Nel frattempo erano sorti all'interno del Parlamento 44 movimenti politici o partiti che avevano ritenuto di darsi una rappresentanza. Ebbene, quegli 87 parlamentari hanno rappresentato già un elemento distorsivo di una legge che veniva tradita nel momento in cui si teneva conto, non dell'indicazione data all'atto della candidatura, per come cioè il parlamentare si era presentato agli elettori, ma della dichiarazione resa nel corso della legislatura. Non era forse questo, signor Presidente, già un tradimento del voto espresso dall'elettore al quale il candidato si era presentato dicendo di appartenere al Polo, all'Ulivo o alla Lega Nord? Nel momento in cui la legge n. 2 del 1997 chiedeva al parlamentare di indicare in quale schieramento collocarsi, liberamente, democraticamente, attraverso un atto ratificato da questo Parlamento – perchè è un decreto ministeriale che ha consentito la ripartizione di 160 miliardi – nessun parlamentare (ed è una riflessione che dobbiamo fare tutti con grande serietà), nessuna forza politica ha ritenuto, perchè aveva necessità di quei fondi, di segnalare al paese che all'interno delle istituzioni era avvenuto un fenomeno, che andava certamente condannato, di distorsione e di superamento di una legge.

Ebbene, siamo qui oggi a difendere l'idea della libera aggregazione dei parlamentari eletti dal popolo. Vorrei ricordare al collega del CCD, senatore Brienza, che con grande arroganza ha parlato di tradimento degli elettori, che ci sono le elezioni e che il candidato che ritorna al voto sarà giudicato dai suoi elettori per i suoi atti di impegno nel collegio, di risposta ai problemi della collettività, di impegno sui problemi di una cittadinanza la quale, se riterrà che quell'impegno non sia stato rispettato, attraverso il voto che è l'elemento massimo della democrazia, farà giustizia di quel candidato che non tornerà più nelle istituzioni parlamentari. Mi sembra giusto che nell'ambito del computo del suo impegno possano essere considerate, oltre alla presenza nelle istituzioni, nelle Aule parlamentari, anche le scelte di cui legittimamente si assume la responsabilità politica. Mi pare questo il momento più alto della democrazia: il ritorno elettorale nel quale il candidato può tranquillamente chiedere ai cittadini se hanno condiviso o meno quella sua scelta. Ma certamente non spetta a nessuno, nè deve spettare ad altri parlamentari, esprimere qui atteggiamenti di aggressione o di condanna verso chi sta tentando di difendere un'idea di libertà e di democrazia.

Nessuno quindi può disconoscere che l'UDR è un'idea politica, un progetto per il nostro paese che merita altrettanto rispetto di altre idee

che hanno percorso le Aule parlamentari e hanno alimentato i liberi dibattiti all'interno del paese; e merita altrettanto rispetto perchè abbia le risorse affinchè queste idee, questi progetti e questi programmi possano camminare tra la gente, tra i cittadini.

Credo che sarà più difficile far capire ai cittadini – e qui voglio aprire una parentesi che certamente molti colleghi di idee liberali condivideranno, ma anche molti colleghi che hanno combattuto un eccesso di presenza di partiti all'interno delle istituzioni – la vicenda di un segretario politico di un partito, che aveva una rappresentanza parlamentare costituita dagli eletti all'interno di quel partito nel quale hanno ritenuto di concorrere non uno, nè cinque, ma molti di più.

Se non si condivide una linea politica, una scelta politica, per chi rappresenta i cittadini ed ha un impegno politico è doveroso dissentire, scegliendo liberamente di percorrere con rischio, con il rischio proprio, delle proprie idee, del proprio impegno politico, una strada che gli consenta di difendere quell'impegno.

Ed allora come può un segretario immaginare di sentirsi padrone assoluto, proprietario di un tipo di risorsa che non gli appartiene più nel momento in cui ci sono parlamentari che liberamente ritengono di poter venire meno, in modo assolutamente democratico e corretto, ad una linea politica da loro non condivisa? Penso che sarà molto più difficile per questo segretario spiegare ai cittadini perchè gestisce consenso non suo, perchè non lui era candidato in quel collegio, ma quel parlamentare che si è posto alla libera votazione dei cittadini risultando eletto: il libero consenso lo gestisce e gestisce anche quelle risorse che, tramite i voti riportati da quel parlamentare, da quel partito, da quello schieramento, gli hanno consentito di rappresentare un partito. Ebbene, credo che questo sarà motivo di riflessione anche nei prossimi giorni.

Abbiamo ritenuto di dare un contributo emendativo per il quale debbo ringraziare non solo i colleghi di Rinnovamento Italiano, ma anche quelli del Partito Popolare Italiano; li ringrazio altresì per la disponibilità ed il grande senso di pacatezza nel ragionare, senza una *forma mentis* ed un atteggiamento già precostituiti, su un problema che è quello della rappresentanza e della democrazia. Debbo riconoscere anche a molti colleghi della maggioranza di aver capito le ragioni di un atto emendativo che non vuole assolutamente sanare situazioni indiscriminate di scelte individuali, bensì situazioni che siano legate ad atti concreti, partiti o movimenti peraltro già ufficialmente riconosciuti all'interno della legge.

Ma qui si apre un altro ragionamento, che ha introdotto il collega Di Benedetto, sul quale vorrei tornare solo per un attimo: il parlamentare, nell'ambito del principio dell'autonomia e della rappresentanza individuale (peraltro difeso in modo assolutamente chiaro dalla nostra Costituzione) a quali vincoli deve essere sottoposto? Cioè qual è il vincolo che ha il parlamentare all'interno di quest'Aula, se perfino l'articolo 68 della Costituzione gli riconosce un ruolo di autonomia del pensiero, di autonomia di espressione delle sue idee? A quale vincolo deve essere sottoposto nel momento in cui decide di dare un voto di assenso ad una legge o decide di

votare contro di essa? Ha un vincolo che gli può derivare dalle *lobbies*: una volta si affermava che ci fossero parlamentari espressione del mondo agricolo, del mondo farmaceutico, del mondo industriale. Vogliamo arrivare ad una legittimazione del sistema lobbistico americano, in cui i parlamentari sono libera espressione di una *lobby* ufficiale? Vogliamo evitare ciò, mettendo la testa sotto la sabbia, dicendo che il parlamentare rappresenta magari un'area particolare del paese; si dice: «Può essere espressione della camorra o della mafia»? Queste cose le abbiamo sentite più volte e credo che abbiano offeso tutti coloro che rivestono un ruolo istituzionale e non solo colui che proveniva da un'area cosiddetta «a rischio malavitoso». Vogliamo continuare a giocare di ipocrisia anche all'interno di quest'Aula o nelle Commissioni nel momento in cui non si dice liberamente che la politica ha un costo?

Un amico mi raccontava di aver incontrato a Firenze il senatore Kennedy, il quale si informava di come funzionava il collegio di un senatore in Italia. Quando seppe del contributo che lo Stato italiano garantisce ad un parlamentare per rappresentare un territorio di 250.000 abitanti, chiese a questi colleghi di Firenze: «Ma avrete sicuramente il consulente legislativo? Avete il consulente legale? Avete il consulente tributario? Insomma, chi vi aiuta ad emendare le leggi? Chi vi aiuta a fare delle proposte di legge?».

Signor Presidente, questo problema lo abbiamo già sollevato in quest'Aula. Mi consentirà il presidente Cossiga se faccio riferimento a quella bella frase, ma noi talvolta siamo dei «parlamentari straccioni», andiamo a chiedere al nostro collega o amico se ci dà una mano sul piano legislativo, e credo che questa sia la condizione di tutti, non di un solo parlamentare. Siamo quelli che corrono da un territorio all'altro per seguire problematiche locali che vengono sollevate. Vogliamo allora continuare a fingere che questo problema non esista? Vogliamo immaginare che un convegno, un congresso, una riflessione politica si possa formare all'improvviso e non abbia bisogno di costi e di sostegni?

Mi auguro che in questo momento i colleghi che vedono l'approvazione della legge come una soluzione, in quanto hanno letto nelle tabelle che il proprio partito prenderà 31 miliardi, l'altro partito prenderà magari 19 miliardi, per cui appunto hanno ritenuto in tal modo di aver risolto il proprio problema, vogliano capire che invece così non è, non lo hanno risolto. Non lo abbiamo risolto nella misura in cui non consentiamo a tutti i partiti e movimenti politici di potersi esprimere liberamente e con mezzi leciti nell'ambito della difesa delle loro idee e del loro impegno politico.

Signor Presidente, credo che da questo intervento lei come i colleghi avrà potuto cogliere l'impegno con cui noi stiamo seguendo questo problema. Per noi esso è un problema di democrazia e di difesa di un impegno politico. Interverrò successivamente approfondendo anche ulteriormente i temi degli emendamenti proposti. Chiederò al relatore ed al Governo di dare una risposta che sia non soltanto formale, ma diventi alta sui temi che abbiamo voluto sollevare e che credo peraltro lei, signor Presidente, abbia difeso in quella intervista, in modo sintetico, ma di

grande spessore, di fronte ai giovani: la politica deve essere fatta da tutti, da chi come me viene da famiglia umilissima e da chi, come altri che siedono in quest'Aula, è figlio di industriali. Questo è il senso vero della democrazia. Se dovesse venir meno questo principio, allora probabilmente noi potremmo anche riformare la Costituzione, potremmo anche riformare altre leggi, ma probabilmente avremmo perso un principio di rappresentanza, quello cioè che consente a tutti di essere presenti nelle istituzioni.

Chiederò al colleghi di sostenere l'emendamento che ho proposto e che mira a consentire, nel rispetto di quanto approvato dal decreto ministeriale del 28 febbraio 1997, di essere presenti in quest'Aula attraverso un legittimo finanziamento. Infine, voglio raccogliere anche lo spunto di altri colleghi: invito chi ritiene, in virtù di una legge che in questo momento lo tutela, di potersi arroccare dicendo che sta difendendo con il suo ponte levatoio alzato quello che la legge gli dà, anche se sa di non aver più diritto a quel tipo di sostegno finanziario, a ragionare perchè non c'è dubbio che lo scontro e gli atti duri non servono alla democrazia, non servono alle istituzioni.

L'invito al dialogo e al ragionamento lo facciamo noi, anche se finora abbiamo avuto risposte negative, abbiamo registrato dissenso su qualsiasi tipo di trattativa o di ragionamento; è però evidente che, di fronte ad un ulteriore invito che facciamo qui in quest'Aula senza timore, nel rispetto di un'idea politica, dovremo proseguire, nell'interesse di un progetto politico in cui noi fortemente crediamo, nel difendere quello che lo Stato ha già riconosciuto e che noi intendiamo debba essere riconosciuto a tutti i partiti e a tutti i movimenti presenti in quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia) e del senatore Follieri. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Ha facoltà di parlare il relatore.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, ritengo di non dover replicare.

PRESIDENTE. All'inizio della discussione ho fatto riferimento all'articolo 136 del nostro Regolamento e ho messo ai voti una proposta di limitazione della discussione generale, ma non anche della votazione. Comunque sia, il suddetto articolo del Regolamento, a mio avviso, meriterebbe una riflessione anche ai fini di una novella che porti ad un più funzionale adeguamento procedurale rispetto al messaggio di rinvio da parte del Capo dello Stato di una legge approvata dal Parlamento. Dobbiamo quindi confermare votazioni che sono già intervenute.

Passiamo all'esame degli articoli:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE,  
SUL VALORE AGGIUNTO E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Art. 1.

*(Dividendi distribuiti da società non residenti)*

1. All'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente i dividendi distribuiti da società non residenti, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea, con decreto del Ministro delle finanze è integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

*(Disposizioni in materia di cessioni di beni e prestazioni di servizio ai sensi del decreto-legge n. 648 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 730 del 1976)*

1. Qualora le attestazioni di cui all'articolo 40, quarto comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, siano state rilasciate in mancanza dei presupposti di cui allo stesso articolo, ferme restando le eventuali responsabilità penali, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e di interessi ma solo al recupero dell'imposta dovuta per le cessioni di beni e prestazioni di servizio oggetto dell'agevolazione.

2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relativi alle attestazioni di cui al comma 1 sono tenuti a corrispondere l'imposta solo all'atto del pagamento della stessa da parte del committente.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le controversie instaurate in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Non si fa luogo al rimborso di somme già versate a titolo definitivo per effetto di contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

*(Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili)*

1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Relativamente ai termini di liquidazione e accertamento continuano ad applicarsi le disposizioni previste per le imposte erariali sui redditi.

2. Per l'anno 1993, gli adempimenti previsti dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 504 del 1992, per i quali siano disponibili le informazioni utili alla loro identificazione catastale, sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le modalità per la trasmissione ai comuni dei dati riguardanti i predetti fabbricati, nonché di quelli concernenti le dichiarazioni presentate ed i relativi versamenti effettuati.

3. Le somme riscosse dai comuni per effetto del comma 1 sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille. Ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 4.

*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

## Art. 5.

*(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 6, quinto comma, è aggiunto il seguente periodo: «Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al primo periodo»;

*b)* all'articolo 74, quarto comma, è abrogato l'ultimo periodo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, da considerarsi inammissibili:

*Sopprimere l'articolo.*

5.100

ROSSI

*Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: «salva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al primo periodo».*

5.101

ROSSI

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione degli articoli successivi:

Art. 6.

*(Disposizioni in materia di imposta di bollo)*

1. All'articolo 13 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti simili, il primo periodo del numero 2) della colonna relativa al modo di pagamento è sostituito dal seguente: «Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento della emissione delle stesse»;

b) nella nota 3-ter del comma 2-bis, come modificata dall'articolo 3, comma 12, lettera a), numero 2), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio».

2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo, introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, si considerano depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse.

3. Nell'articolo 7, primo comma, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, dopo le parole: «libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze;» sono inserite le seguenti: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13,

comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato;».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 7.

*(Trattamento tributario su talune operazioni di credito)*

1. È abrogato il numero 4) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie per talune operazioni di credito, con effetto per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 8.

*(Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano)*

1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonchè ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 9.

*(Tasse automobilistiche)*

1. Nell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, dopo il trentaduesimo comma è inserito il seguente:

«A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

## CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO,  
DI RISCOSSIONE, DI CONTRASTO ALL'EVASIONE  
E DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

## Art. 10.

*(Modalità di utilizzazione degli studi di settore  
in sede di accertamento)*

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-*sexies* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta.

3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di op-

zione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si applicano, altresì, ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta ovvero che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività

5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti studi di settore, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

6. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, non rileva ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

7. Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono. Non è previsto alcun compenso per l'attività consultiva dei componenti della commissione.

8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore e comunque non prima del 1° gennaio 1998. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di approvazione degli studi.

10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ma non è dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

11. Nell'articolo 62-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: «, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata».

12. L'elaborazione degli studi di settore, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica. Essa è costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento che è inammissibile.

*Sopprimere il comma 12.*

10.100 PEDRIZZI, MACERATINI, MANTICA, BOSELLO, COLLINO, BEVILACQUA

Metto ai voti l'articolo 10.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione degli articoli successivi:

Art. 11.

*(Regime fiscale estero privilegiato)*

1. Nell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole da: «in misura inferiore» a «della stessa natura» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura determinata complessivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 12.

*(Disposizioni in materia di centri di assistenza fiscale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le prestazioni corrispondenti a quelle rese dai centri di assistenza fiscale si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorchè rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse, in quanto richieste dall'associato per ottemperare agli obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 13.

*(Norme interpretative del decreto legislativo  
3 febbraio 1993, n. 29)*

1. Le disposizioni legislative concernenti l'Amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusiva-

mente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 14.

*(Mantenimento in bilancio di fondi)*

1. Le disponibilità iscritte ai capitoli 1021, 1086, 1099, 3097, 3102, 3135, 3332, 3869, 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1997, ivi comprese quelle derivanti da quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, possono essere impegnate nell'esercizio 1998.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni ai capitoli di bilancio istituiti per effetto della suddivisione delle spese gravanti sui capitoli di cui al comma 1, tra i diversi centri di responsabilità.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 15.

*(Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte)*

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, le parole: «e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi» sono sostituite dalle seguenti: «, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 16.

*(Crediti tributari di modesta entità)*

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 17.

*(Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi locali)*

1. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei comuni e delle province.

2. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi è calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura degli interessi, ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 18.

*(Efficacia della definizione dei rapporti tributari pendenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)*

1. Le disposizioni dell'articolo 32, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpretano nel senso che la definizione delle situazioni e pendenze tributarie, di cui al titolo VI della legge medesima, si intende legittimamente avvenuta, purchè i contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni integrative di cui al comma 1 del citato articolo 32 e che non hanno corrisposto in tutto o in parte alle previste scadenze, anche ratealmente, le somme dovute, provvedano, alla scadenza della rata, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui all'articolo 39, comma 4, della predetta legge n. 413 del 1991; il pagamento è considerato valido se comunque eseguito prima dell'inizio della azione esecutiva.

2. Qualora il pagamento non sia eseguito ai sensi del comma 1, ovvero nelle ipotesi di dichiarazioni integrative tardive o nulle, la definizione delle situazioni e pendenze tributarie è priva di effetto e l'Amministrazione finanziaria, entro il secondo anno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per l'iscrizione nel ruolo speciale delle somme dovute, può esercitare l'azione di accertamento con riferimento a tutti i periodi d'imposta indicati nella dichiarazione integrativa.

3. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi previste dagli articoli 45, comma 4, e 51, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 19.

*(Termine per la soppressione della commissione tributaria centrale)*

1. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, concernente l'insediamento delle commissioni tributarie, le parole: «con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 20.

*(Disposizioni in materia di notifica degli atti dell'Amministrazione finanziaria)*

1. Nell'articolo 14, primo comma, primo periodo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, concernente la notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria a mezzo posta, dopo le parole: «al contribuente» sono inserite le seguenti: «deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e», e dopo le parole: «a mezzo della posta» sono inserite le seguenti: «direttamente dagli uffici finanziari, nonchè, ove ciò risulti impossibile.».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 21.

*(Disposizioni in materia di demanio)*

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, recante norme per l'alienazione, la permuta e l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato».

2. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, riguardante l'aumento dei canoni per l'utilizzazione di beni del demanio, nel secondo periodo, dopo le parole: «di irrigazione agricola,» sono inserite le seguenti: «di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 22.

*(Abrogazione di norme della legge 27 dicembre 1997, n. 449)*

1. All'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è abrogato il comma 13.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 23.

*(Disposizioni in materia di locazioni degli immobili demaniali)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 24.

*(Trasferimento alle regioni di funzioni normative)*

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni normative, esercitabili entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi.

2. Le regioni provvederanno ad adeguare la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle realtà locali.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 25.

*(Disciplina tributaria della costituzione di società con contestuale conferimento di azienda)*

1. Nel caso in cui venga costituita una società con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale in applicazione

del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà. Il soggetto passivo può richiedere l'applicazione, alternativamente alla predetta riduzione, di una imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili in misura pari allo 0,5 per cento del valore complessivo degli immobili al 12 dicembre 1992. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 26.

*(Personale delle commissioni tributarie)*

1. A decorrere dal 1° aprile 1996 al personale di segreteria delle commissioni tributarie nonché al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale è attribuita l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221. A tale indennità si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1996, n. 525.

2. All'onere complessivo derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in lire 10.675 milioni per l'anno 1996, in lire 14.230 milioni per l'anno 1997 e in lire 18.560 milioni per l'anno 1998 e a regime, si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, che sono riscossi anche dalle segreterie giudiziarie dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

3. Si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 27.

*(Modifica dell'articolo 218 del testo unico  
delle disposizioni legislative in materia doganale)*

1. Nell'articolo 218 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

23 gennaio 1973, n. 43, al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 28.

*(Ulteriori modifiche al testo unico  
delle disposizioni legislative in materia doganale)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. - (*Spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale*). –  
1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.

2. La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell'articolo 43.

3. Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali.»;

b) l'articolo 41 è abrogato;

c) all'articolo 42 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 43, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, può essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purchè si tratti di un dipendente del proprietario della merce»;

e) all'articolo 47, nel terzo comma, primo periodo, le parole: «abilita al compimento di operazioni doganali» sono sostituite dalle seguenti: «abilita alla presentazione di dichiarazioni». Nel terzo comma, secondo periodo, le parole: «all'espletamento delle operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla presentazione delle dichiarazioni»;

f) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - (*Dichiarazione doganale*). - 1. Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana da rendersi ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI VARIE DI CARATTERE FINANZIARIO

##### Art. 29.

*(Vendita degli alloggi dello Stato  
ai sensi della legge 6 gennaio 1983, n. 5)*

1. I prezzi di vendita degli alloggi dello Stato destinati a fronteggiare le esigenze abitative delle famiglie colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a Firenze nel 1966, di cui alla legge 6 gennaio 1983, n. 5, si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 5 del 1983, senza ulteriori rivalutazioni.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Se non si fanno osservazioni, accantoniamo l'esame dell'articolo 30 per votare prima i restanti articoli del disegno di legge.

##### Art. 31.

*(Disposizioni in materia di idoneità alle funzioni  
di ufficiale esattoriale)*

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle

previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento;
- b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale;
- c) articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 32.

*(Modifiche delle disposizioni finali e transitorie di cui al Capo VI del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e di cui al Titolo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)*

1. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:

«Art. 44-bis. *(Decisione di controversie pendenti al 1° aprile 1996)* – 1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.

2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico è dovuto, per ogni ricorso definito nella qualità un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali».

2. Nell'articolo 72 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianità di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione

della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48, comma 2, è obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 33.

*(Proroga di termini)*

1. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'articolo 65 del predetto decreto legislativo, è differito al 31 ottobre 1998.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 34.

*(Abrogazione di norme)*

1. È abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 35.

*(Disposizioni in materia di personale a tempo determinato)*

1. In applicazione del comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la selezione del personale da assumere, per periodi di tre mesi, avviene mediante concorso pubblico, su base territoriale regionale,

intendendosi per tale anche quella della provincia autonoma di Trento, o compartimentale e consistente in una prova attitudinale costituita da una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica.

2. Le assunzioni di personale, riferite esclusivamente a profili professionali appartenenti alla settima qualifica funzionale, avvengono nell'ambito di ogni circoscrizione territoriale, proporzionalmente ai risparmi ottenuti ai sensi del citato comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. La relativa graduatoria, dopo l'immissione in servizio del primo contingente, rimane aperta fino ad esaurimento e da essa, attraverso scorrimento, verranno attinti gli impiegati da assumere per i trimestri successivi, utilizzando anche gli ulteriori incrementi di risparmio verificatisi.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 36.

*(Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449)*

1. Nell'articolo 4, comma 15, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: «inferiore» è sostituita dalla seguente: «superiore».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 37.

*(Proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi)*

1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, concernente la proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, le parole: «30 aprile 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 38.

*(Disposizioni in materia di redditi di pensione di fonte estera e redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera)*

1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è prorogato al 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, che non abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997, possono provvedere al versamento delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1° dicembre 1997, in unica soluzione entro il 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997 in misura inferiore a quanto dovuto, possono provvedere al conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1° dicembre 1997, entro il 30 giugno 1998.

2. I soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono usufruire, per i redditi percepiti per il 1996, anche nel caso in cui non abbiano effettuato le dichiarazioni dei redditi, delle modalità di cui all'ottavo comma dell'articolo 9 e al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nonché delle modalità di cui al quarto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 2 dell'articolo 14 della citata legge n. 408 del 1990. La soprattassa ivi prevista nella misura del 30 per cento è ridotta al 15 per cento.

3. Fino alla data di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la disposizione recata dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va intesa nel senso che l'esclusione dalla base imponibile opera anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 39.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame dell'articolo 30, in precedenza accantonato:

## Art. 30.

*(Disposizioni in materia di movimenti e partiti politici)*

1. All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«*I-bis.* Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 30 marzo 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuati secondo i criteri di cui al comma 1.

*I-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma *1-bis* si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.32 – capitolo 4507 – dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, dopo il trasferimento nella medesima unità previsionale di base della somma necessaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

*I-quater.* Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 30.

*(Disposizioni in materia di incentivazione all'occupazione per i giovani del Mezzogiorno d'Italia)*

1. All'articolo 1 della legge 20 marzo 1998, n. 52, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 30 aprile 1998, destina la somma pari a 110 miliardi di lire per favorire ed incentivare l'occupazione giovanile nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia ed in particolare della Sicilia attraverso l'integrazione dei fondi previsti per l'imprenditoria giovanile di cui al decreto-legge n. 510 del 1996 e successive modificazioni (prestito d'onore) e per lo sviluppo di attività *non profit*, di imprenditorialità solidale, che integrino l'erogazione di servizi a utilità pubblica ed alla produzione di beni. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto secondo criteri e requisiti che tengano conto dell'età, e del carico familiare.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.32 - capitolo 4507 - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, dopo il trasferimento nella medesima unità previsionale di base della somma necessaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6-quater. Il Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

30.101

MINARDO, NAVA

*Premettere il seguente comma:*

«01. Al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo le parole: "composizione delle due Camere", sono inserite le seguenti: "o dei rispettivi Gruppi parlamentari"; sempre nello stesso periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè di nuove adesioni ai partiti e movimenti politici di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1997"».

*Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Per il caso previsto dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, della legge 2 gennaio 1997, come modificato ai sensi del comma 01 del

presente articolo, si tiene conto, agli effetti di cui all'articolo 3 della medesima legge, delle dichiarazioni rese entro il 15 maggio di ogni anno».

30.7

NAPOLI Roberto, FOLLONI, DI BENEDETTO

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «30 marzo 1998» con le altre: «31 maggio 1998».*

30.9

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire i capoversi 1-ter e 1-quater, con i seguenti:*

«1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella A allegata all'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei ministri alla data del 31 marzo 1998, nonché per provvedimenti per i quali le Commissioni competenti in materia di bilancio della Camera e del Senato abbiano espresso parere favorevole.

1-quater. Per l'anno 1998, l'importo complessivo destinato al finanziamento dei movimenti e partiti politici risultante dalle scelte operate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è portato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in diminuzione dell'unità previsionale 3.1.2.32 dello stato di previsione del Ministero del tesoro "Fondi di riserva" (Cap. 6854) e in aumento al fondo speciale di cui alla tabella A, reintegrando gli accantonamenti di cui al comma 1-ter, con priorità per quelli relativi al Ministero della pubblica istruzione».

30.10

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MILIO. Do per illustrato l'emendamento 30.100 da me presentato.

PRESIDENTE. S'intende che gli altri presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i propri emendamenti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 30.100.

BONAVITA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.100, presentato dal senatore Milio.

**Non è approvato.**

Chiedo ora al senatore Minardo se insiste per la votazione dell'emendamento 30.101, da lui presentato.

MINARDO. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 30.101.

BONAVITA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.101.

MINARDO. Dal momento che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, si deve votare con il sistema elettronico. Non è una richiesta, ma una prassi che si segue.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio, dietro mia richiesta di esprimere il proprio avviso, non ha fatto pervenire alcun parere. Quindi non possiamo discutere su un parere inesistente.

Metto ai voti l'emendamento 30.101, presentato dai senatori Minardo e Nava.

**Non è approvato.**

Senatore Napoli, lei intende confermare l'emendamento 30.7?

\* NAPOLI Roberto. Signor Presidente, confermo tale emendamento. Colgo l'occasione per chiederle se sia possibile, anche per quanto detto prima, trattandosi ritengo di un emendamento politico, accantonarlo e votarlo nella seduta di domani mattina; ciò per consentire anche ai colleghi di riflettere su un voto che indubbiamente ha una sua rilevanza, per quanto prima ho detto e anche per quanto è stato rilevato in 6ª Commissione permanente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla richiesta del senatore Napoli.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, questo emendamento è stato illustrato in Commissione, però, per la verità, non è stato nè discusso, nè messo in votazione, in quanto si è deciso di rimmetterlo all'Aula. Credo che su di esso il relatore non possa che rimettersi all'Aula e sentire il parere dei Gruppi parlamentari, perchè non è una materia che rientra nella sola competenza del relatore.

Voglio sottolineare che questo emendamento si riferisce ad una modifica della legge e non già alla materia in esame, sottoposta alla nostra attenzione dal Presidente della Repubblica. Credo che sarebbe più opportuno affrontare questo emendamento nel corso di una discussione inerente la revisione della legge n. 2 del 1997, che non in un momento in cui stiamo valutando se anticipare un'erogazione di risorse determinate dalla contribuzione volontaria.

PRESIDENTE. Senatore Bonavita, lei affronta una questione di merito. La questione di merito, con riferimento al messaggio del Capo dello Stato di rinvio alle Camere del disegno di legge già approvato dal Parlamento, consente all'Assemblea di poter anche modificare la legge cui si fa riferimento, perchè in caso contrario dovremmo dichiarare inammissibile l'emendamento, il che non mi pare possibile. L'emendamento è ammissibile: si tratta di valutare nel merito se il Senato voglia convenire con la tesi del senatore Napoli di una diversa disciplina delle modalità di distribuzione dei fondi per il finanziamento della politica, oppure se intende dargli torto e quindi a quel punto votare. Il senatore Napoli ha però chiesto di rinviare la votazione a domani mattina.

Vorrei sapere dall'Assemblea se sia possibile procedere con un *fair play* di carattere generale tra i senatori. Noi abbiamo rinviato le dichiarazioni di voto e la replica del ministro Ciampi, che domani mattina verrà in Aula per confermare, responsabilmente da parte del Governo, la copertura, con una possibilità di dar conto anche di queste posizioni trasparenti da parte dell'Aula rispetto ad un disegno di legge che non è compreso da tutta la pubblica opinione. Possiamo anzi dire che una parte notevole della pubblica opinione è contraria al finanziamento della politica.

Senatore Bonavita, poi sentirò anche il Governo al riguardo, possiamo intanto rinviare a domani mattina, con l'intesa che se nella serata voi realizzate un'intesa tanto meglio; se questa non si realizza vorrà dire, e lo dico anche al senatore Napoli, che domani mattina voteremo puramente e semplicemente questo emendamento per alzata di mano, senza ricorso alle facoltà regolamentari della verifica del numero legale e della richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. In questo modo facilitiamo anche il compito, al fini della permanenza in Aula, del Ministro del tesoro che è impegnato a Palazzo Chigi in una difficile trattativa. Poi passeremo alla votazione degli emendamenti 30.9 e 30.10 presentati dalla Commissione.

Domattina procederemo dunque a votazioni per alzata di mano, nella speranza che da parte dei Gruppi parlamentari vi possa essere un'intesa nel merito, per l'emendamento 30.7.

Ritengo quindi che si possa chiudere la seduta odierna nel senso indicato, per riprendere i nostri lavori domani mattina alle ore 9,30, pregandovi comunque, indipendentemente dal consenso di carattere generale, essendo prevista una trasmissione televisiva in diretta, di dare prova di presenza in Aula in modo da rendere responsabile ciascun senatore rispetto alla votazione complessiva che andremo a fare sul disegno di legge sul finanziamento della politica.

Poichè non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

CORTELLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTELLONI. Signor Presidente, le chiedo di aggiungere la mia firma e quella del senatore Mundi all'emendamento 30.7 sempre che acconsentano i presentatori.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della richiesta. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

*PASSIGLI, segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

### **Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 8 aprile 1998**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 8 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario (2524-B-bis) *(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinviato dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)*

II. Discussione della mozione n. 44 sui piani urbani del traffico.

III. Discussione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (1286).

– COSTA. – Carta dei diritti del contribuente (619).

La seduta è tolta (*ore 19,55*).

Allegato alla seduta n. 354**Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

La 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) nella seduta del 2 aprile 1998, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - a conclusione del dibattito sulla liberalizzazione del commercio, internazionalizzazione delle imprese e rispetto dei diritti umani - una risoluzione d'iniziativa del senatore De Luca Athos (*Doc. XXIV, n. 7*).

Detto documento, che sarà stampato e distribuito, sarà inviato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

In data 3 aprile 1998 è stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori:

CADDEO, NIEDDU, BERTONI e MURINEDDU. - «Norme per la continuità territoriale della Sardegna» (3195).

**Disegni di legge, assegnazione**

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Lo CURZIO ed altri. - «Nuove norme sul processo amministrativo» (3179), previ pareri della 2ª e della 8ª Commissione;

La LOGGIA ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti» (3164), previo parere della 2ª Commissione;

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

MINARDO. – «Agevolazioni fiscali in favore delle organizzazioni di volontariato» (3171), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª e della 12ª Commissione;

*alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):*

COLLA. – «Integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante norme sulla attuazione della direttiva CEE 92/57, concernente le precisazioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili» (3172), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 12ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

*alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – «Modifiche del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, recante attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati» (3174), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 10ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

I disegni di legge: CUSIMANO ed altri. – «Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari» (278); FUSILLO e BEDIN. – «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura» (1633); LA LOGGIA ed altri. – «Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari» (2630); «Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari» (2274), già deferiti in sede referente alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), sono stati nuovamente assegnati alla Commissione stessa in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti.

### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 3 aprile 1998, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Pianetta sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996» (2861);

dal senatore D'Urso sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del

Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997» (2879);

dal senatore Vertone Grimaldi sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo *status* di detta Forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997» (2902);

dal senatore Pianetta sui disegni di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 12 giugno 1997» (2927) e «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997» (2988);

dal senatore Boco sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (FMO), effettuato a Roma il 16 dicembre 1996 e il 21 marzo 1997» (3004);

dal senatore Volcic sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e il Kazakistan, fatto ad Almaty il 5 maggio 1997» (3014).

### **Disegni di legge, rimessione all'Assemblea**

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, i disegni di legge: SERENA. – «Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio» (2174); «Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali» (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri; Rodeghiero ed altri*) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati)(3142) e SPECCHIA. – «Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie» (3166), già assegnati in sede deliberante alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

### **Governo, richieste di parere su documenti**

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 30 marzo 1998, ha inviato, ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, la richiesta di parere

parlamentare sullo schema di decreto ministeriale n. 121088 concernente variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (n. 237).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139**bis** del Regolamento, in data 3 aprile 1998, tale richiesta è stata deferita alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 23 aprile 1998.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con incarico per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni (n. 238).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139**bis** del Regolamento, tale richiesta è stata deferita, in data 6 aprile 1998, alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 26 aprile 1998.

### **Governmento, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Giorgio Pagano a componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alle Commissioni permanenti riunite 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 2 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, rispettivamente, le relazioni sullo stato della disciplina militare e sullo stato del personale di leva e in ferma prolungata, relative all'anno 1996 (*Doc.* XXXVI, n. 2).

Detto documento sarà trasmesso alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Ministro della sanità, con lettera in data 3 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 16 marzo 1987, n. 115, la relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito e di diabete in-

sipido, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione e la cura, relativa agli anni 1996 e 1997 (*Doc.* LXIII, n. 2).

Detto documento sarà trasmesso alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 20 marzo 1988, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1998.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettere in data 2 e 3 aprile 1998, ha trasmesso:

ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa a possibili profili distorsivi della concorrenza derivanti dall'articolo 36, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione del prezzo dei farmaci e spese per assistenza farmaceutica;

ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in relazione allo schema di decreto legislativo per l'esercizio della delega di cui all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Disposizioni in materia di contenimento e armonizzazione dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole».

Dette segnalazioni saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 2 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1997 (*Doc.* XI, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 1° aprile 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), per l'esercizio 1996 (*Doc.* XV, n. 98).

Detto documento sarà inviato alla 5<sup>a</sup> e alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Petizioni, annunzio**

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede:

che venga adeguatamente celebrato il 50° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana, anche ripristinando la festività del 2 Giugno (*Petizione n. 295*);

che venga istituita la festività civile del 2 Novembre per la commemorazione dei defunti (*Petizione n. 296*);

che nello svolgimento dei pubblici concorsi venga assicurata la massima trasparenza (*Petizione n. 297*);

che venga ripristinata la pena di morte per reati particolarmente gravi (*Petizione n. 298*);

che il Parlamento ponga la questione di sfiducia nei confronti del ministro della sanità Rosy Bindi (*Petizione n. 299*);

che sia sempre assicurata la funzionalità degli uffici pubblici (*Petizione n. 300*);

che sia assicurato il diritto di voto ai cittadini italiani all'estero (*Petizione n. 301*);

l'adozione di norme volte a tutelare la correttezza dell'informazione (*Petizione n. 302*);

che vengano introdotti sistemi di controllo sull'operato dei vigili urbani e sui criteri di applicazione del regolamento di polizia municipale (*Petizione n. 303*);

l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e movimenti politici (*Petizione n. 304*);

la riforma del corpo degli agenti di custodia (*Petizione n. 305*);

l'abolizione della quota proporzionale dal sistema elettorale della Camera e del Senato (*Petizione n. 306*);

una revisione della normativa in materia di permessi sindacali (*Petizione n. 307*);

l'adozione di speciali agevolazioni, ai fini pensionistici, per talune categorie di lavoratori, con particolare riguardo agli autoferrottrantieri (*Petizione n. 308*);

il riconoscimento della professione di operatore dell'occulto (*Petizione n. 309*);

l'adozione di misure più efficaci contro il fenomeno della pirateria musicale (*Petizione n. 310*);

l'ammissione delle donne nelle Forze Armate (*Petizione n. 311*);

l'adozione di iniziative volte a chiarire ai cittadini il significato e le conseguenze dell'introduzione dell'EURO (*Petizione n. 312*);

il riconoscimento della professione di agente di spettacolo (*Petizione n. 313*);

la pubblicazione di un quotidiano per i non vedenti (*Petizione n. 314*);

una regolamentazione della partecipazione degli esponenti politici alle trasmissioni televisive (*Petizione n. 315*);

l'adozione di iniziative a favore dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa recentemente licenziati (*Petizione n. 316*);

la disciplina dei voli turistici nelle zone di montagna (*Petizione n. 317*);

una revisione della normativa che disciplina l'emittenza radiotelevisiva privata (*Petizione n. 318*);

che venga più adeguatamente tutelato il diritto alla casa (*Petizione n. 319*);

la disciplina dell'attività di tatuaggio e di *piercing* (*Petizione n. 320*);

l'adozione di misure a tutela dei consumatori, con particolare riguardo all'igiene dei negozi di generi alimentari (*Petizione n. 321*);

l'adozione di più rigorose norme contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (*Petizione n. 322*);

l'adozione di una serie di misure in campo sanitario e farmaceutico (*Petizione n. 323*);

che non si proceda all'installazione di centrali atomiche e di tralicci o antenne per radiotelecomunicazioni in prossimità di centri abitati (*Petizione n. 324*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

I senatori Bettamio, Guerzoni, Porcari, Caruso Luigi, Pappalardo, Di Benedetto, Fumagalli Carulli, Salvato, Pastore e Mungari hanno aggiunto la loro firma all'interrogazione 4-10447, dei senatori Cortelloni e Mundi.

### **Interrogazioni, rettifica delle sottoscrizioni**

L'interrogazione 3-01740, pubblicata sul Resoconto sommario del 31 marzo 1998, deve intendersi sottoscritta dai seguenti senatori: Bortolotto,

Pieroni, Carella, Boco, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Pettinato, Ripamonti, Sarto, Semenzato.

### Mozioni

LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI, VEGAS, FISICHELLA, MANCA, PELLICINI, MANFREDI, PALOMBO, DANIELI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BASINI, BATTAGLIA, BETTAMIO, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCI, BUCCIERO, CAMBER, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CENTARO, COLLINO, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, D'ALÌ DE ANNA, DE CORATO, DEMASI, FAUSTI, FILOGRANA, FLORINO, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRECO, GRILLO, LASAGNA, LAURO, LISI, MAGGI, MAGGIORE, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ MANTICA, MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, MUNGARI, NAPOLI Bruno, NOVI, PACE, PASQUALI, PASTORE, PEDRIZZI, PERA, PIANETTA, PONTONE, RAGNO, RECCIA, RIZZI, SCHIFANI, SELLA DI MONTELUCE, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TAROLLI, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, TURINI, VALENTINO, VENTUCCI. – Il Senato,

premesse:

che il 25 marzo 1998 sono state emanate dal Ministro dell'interno cinque direttive che riguardano:

a) il coordinamento e la direzione unitaria in base all'articolo 6 della legge n. 121 del 1981;

b) i profili organizzativi e funzionali dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia;

c) il conferimento degli incarichi di vertice e dirigenziali negli uffici interforze del dipartimento della pubblica sicurezza;

d) il coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare;

che, nel suo intervento presso le Commissioni 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite, il ministro Napolitano ha dichiarato che il contenuto delle direttive incide «soltanto in forma del tutto generica sulla normativa prevista dai disegni di legge» che sono attualmente in corso d'esame presso la Commissione difesa del Senato;

constatato:

che la materia oggetto delle cinque direttive risulta anticipare l'esito del dibattito parlamentare presso la competente Commissione in quanto si sovrappone largamente con le varie proposte contenute nei disegni di legge, d'iniziativa parlamentare e governativa;

che le direttive intervengono in materie sulle quali il Ministro avrebbe dovuto attivare la concertazione non informale con il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro delle finanze;

considerato:

che il potere di emanare direttive da parte del Ministro dell'interno nella fattispecie si avvicina ad un vero e proprio abuso di tale prerogativa, invadendo materie sulle quali è opportuno un serio dibattito politico;

che non sussistono, contrariamente a quanto affermato in modo generico dal Ministro dell'interno, elementi di urgenza che possano giustificare l'esautorazione del Parlamento su un argomento così rilevante;

che in data 29 aprile 1997 venne presentata dal Polo un'interpellanza (2-00293) con la quale si mirava ad ottenere notizie circa la fondatezza della cosiddetta «relazione Sinisi» e che a tale interpellanza, malgrado le sollecitazioni, non è mai stata data risposta;

che lo stesso Ministro dell'interno ha smentito l'ufficialità del predetto rapporto Sinisi per poi consacrarlo nel testo delle summenzionate direttive;

che l'emanazione delle suddette direttive costituisce comunque atto politicamente inopportuno e contraddittorio rispetto alle precedenti assicurazioni fornite dalla medesima fonte ministeriale e rispetto alla chiara volontà del Parlamento di procedere legislativamente sulla questione;

atteso inoltre che il processo di omogeneizzazione delle forze di polizia potrebbe provocare gravi inconvenienti nella loro funzionalità dato che si potrebbero realizzare i seguenti rischi:

a) l'utilizzo delle risorse pubbliche: infatti un sistema concorrenziale tra Polizia di Stato e Arma dei carabinieri porta ad un meccanismo di competizione tra i due soggetti, in modo che ognuno è incentivato ad agire nel modo economicamente più razionale, attivandosi per ottenere il migliore risultato (la lotta alla criminalità) con i minori costi; la possibilità per il cittadino di rivolgersi alternativamente all'uno o all'altro fa sì che ognuno operi per attrarre la maggiore domanda di servizi possibile e quindi per rendere più appetibile il proprio servizio in termini di costo per ogni singola operazione o risultato ottenuto: la possibilità di confrontare i costi permette di scongiurare la logica del monopolio economico, che, per sua natura, porta all'innalzamento dei costi e alla riduzione, in termini qualitativi e quantitativi, del servizio;

b) l'efficacia e l'efficienza del servizio: in un sistema competitivo, motivi di prestigio e di considerazione da parte dell'opinione pubblica producono l'effetto di spingere al miglioramento del servizio; se un soggetto è inefficiente o incapace perde gradualmente consenso e, di conseguenza, tende a non ottenere più i finanziamenti di cui abbisogna per funzionare: perciò ciascuno, per sopravvivere, deve dare il meglio di sé, cosa che non accadrebbe in un sistema monopolistico;

c) la garanzia del pluralismo istituzionale: il cardine della democrazia risiede nella possibilità di esercitare un controllo reale ed efficace nei confronti di chi detiene il potere; se manca l'eventualità che un'azione del potere costituito possa essere controllata da chi dispone dei mezzi per farlo e che tale azione possa essere portata a conoscenza dell'opinione pubblica senza il filtro del potere politico, come avverrebbe nel caso di dipendenza completa di un'unica forza di polizia da un Ministro, verrebbe

meno questa necessaria funzione di garanzia; ci si dovrebbe inoltre chiedere chi sarebbe in grado di reprimere eventuali abusi o azioni antigiuridiche di uno dei due soggetti;

d) la tutela della collettività dai rischi di un monopolio dell'attività investigativa; per sua natura il monopolio è inefficiente: nel caso dell'assistenza sanitaria il cittadino abbiente può rivolgersi alla medicina privata se è scontento di quella pubblica, nel caso dell'ordine pubblico non lo può fare; in sostanza i cittadini sarebbero più esposti di oggi ad eventuali sacche di inefficienza, per le quali non esisterebbe rimedio alcuno,

impegna il Governo:

a sospendere l'efficacia delle direttive emanate il 25 marzo dal Ministro dell'interno, quantomeno nelle parti che disciplinano materia già all'esame del Parlamento;

ad evitare qualsiasi iniziativa di natura regolamentare su materie che investono in modo sostanziale le funzioni, le strutture e l'operatività delle forze di polizia.

(1-00236)

### Interpellanze

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella notte tra il 5 ed il 6 aprile 1998 ignoti sono penetrati nel palazzo comunale di Somma Lombardo (Varese) mettendo a soqquadro l'ufficio edilizia pubblica, edilizia privata e urbanistica e l'ufficio del sindaco e del segretario comunale;

che simili episodi avvengono ormai con periodica cadenza senza che si siano mai identificati gli autori di tali gesti;

che nel territorio di Somma Lombardo avvengono episodi delittuosi di ogni tipo e che addirittura la popolazione spesso rinuncia a denunciarli perchè totalmente sfiduciata nei confronti delle istituzioni,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero e risulti che episodi delittuosi anche se non denunciati ufficialmente sono avvenuti nel territorio di Somma Lombardo e nelle zone limitrofe;

quali provvedimenti siano stati presi dall'autorità competente per cercare di identificare e prevenire le continue scorribande nel palazzo comunale e nello specifico episodio della notte tra il 5 e il 6 aprile 1998 quali azioni siano state poste in essere dall'autorità di polizia giudiziaria per poter identificare gli autori del misfatto;

se siano state attivate tutte le procedure che in questi casi vengono intraprese: rilievi dattiloscopici e fotografici, inventario sulla documentazione mancante, esame approfondito delle effrazioni se vi sono state, sia per quanto riguarda gli accessi al palazzo comunale sia per quanto riguarda armadi, cassette di scrivanie, eccetera;

se non si ritenga che l'autorità competente debba predisporre un adeguato servizio di controllo vista la periodicità delle intrusioni ladresche in comune per poter indentificare e assicurare alla giustizia gli ignoti mal-fattori;

se questi episodi siano collegati con altri analoghi avvenuti nel recente passato sia a Somma Lombardo sia in comuni limitrofi.

(2-00526)

MIGNONE. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che i Consorzi di bonifica della Val d'Agri e del Bradano e Meta-ponto hanno dovuto indire bandi di gara per 25 e 160 miliardi di lire non avendo ottenuto il presidente del Consorzio di Bradano e Meta-ponto l'opportunità di frazionare in più appalti il complesso dell'opera – la cui unitarietà progettuale, peraltro, non sarebbe stata compromessa – come richiesto con nota n. 10374 del 26 settembre 1997 e in non pochi colloqui presso il Ministero dei lavori pubblici;

che in seguito a ciò gli imprenditori lucani sono comprensibilmente amareggiati; si fa notare che a gennaio 1998 la media italiana dei bandi di gara era di 1 miliardo e 243 milioni di lire e che addirittura in regioni grandi come la Lombardia ed il Piemonte l'importo medio delle gare effettuate a quella data è stato inferiore alla media italiana: 615 milioni di lire nel primo caso, 791 nel secondo; la cifra più alta (fonte ANCE-Teledil) è quella attribuita al Molise: 7 miliardi e 613 milioni di lire,

si chiede di sapere:

per quali motivi in Basilicata – contrariamente a quanto avviene in altre regioni d'Italia – non sia stato possibile «frazionare» gli appalti per opere irrigue in più piccoli lotti funzionali;

quali provvedimenti si intenda adottare per non bloccare le imprese di piccole regioni che – pur avendo collaudate e trasparenti professionalità – non hanno facoltà di partecipare alle gare di appalto multimiliardarie perchè non hanno «l'iscrizione illimitata in una particolarissima categoria dell'Albo nazionale dei costruttori».

(2-00527)

FALOMI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, secondo notizie di stampa, la polizia postale di Firenze ha elevato una multa di 10 milioni al titolare di un bar che offriva gratuitamente ai suoi clienti l'accesso ad Internet;

che la notizia ha suscitato sconcerto e un giustificato allarme tra quanti offrono accessi ad Internet sia gratuitamente che a pagamento, in particolare tra coloro che offrono tale accesso da postazioni ad uso pubblico (biblioteche, postazioni comunali, Internet-Cafe);

che, a giustificazione del moltiplicarsi delle ispezioni, dei verbali, delle contestazioni e delle multe da parte dei competenti organi di polizia,

è stata indicata la mancata richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 17 marzo 1995; considerato:

che il suddetto decreto regola la concorrenza nei mercati dell'offerta dei servizi di telecomunicazioni;

che pertanto non possono rientrare tra le attività soggette alla disciplina autorizzatoria del decreto legislativo n. 103 del 1995 quelle svolte dai singoli fornitori di accesso a Internet per uso interno (collegamenti diretti della rete pubblica per la comunicazione tra Internet provider o tra diversi nodi della rete di un provider) o quei servizi la cui fornitura non consiste nella totale o parziale trasmissione e instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni (messa a disposizione di locali in cui sono installate le apparecchiature; messa a disposizione di spazi su disco; offerte di caselle e-mail senza contratti di accesso; realizzazione di pagine HTML; offerte di accesso al pubblico da terminale);

tenuto conto:

che tutta la materia ha visto una nuova e diversa disciplina nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

che la fornitura del servizio di accesso ad Internet, sulla base del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, rientra tra quei servizi la cui offerta al pubblico è subordinata ad una «autorizzazione generale» che sostituisce, rendendola peraltro meno onerosa, la dichiarazione prevista dal decreto legislativo n. 103 del 1995;

che, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, per ottenere l'autorizzazione è sufficiente una semplice dichiarazione che attesti il rispetto delle condizioni previste per le autorizzazioni generali, indipendentemente dal fatto che il servizio sia offerto utilizzando collegamenti commutati o diretti;

che, in attesa della definizione e della pubblicazione delle condizioni di autorizzazione generale, il decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 ha tenuto in vita le vecchie e più onerose disposizioni;

che il mantenimento delle vecchie norme appare in contrasto con le disposizioni previste dalla direttiva europea 90/388/CEE secondo le quali la prestazione di servizi di telecomunicazione può essere subordinata esclusivamente ad una autorizzazione generale o ad una dichiarazione, sancendo così l'abolizione delle autorizzazioni non generali;

che, comunque, a far data dal 1° gennaio 1999, sulla base della direttiva europea 97/13, le vecchie disposizioni del decreto legislativo n. 103 del 1995 cesseranno di essere valide,

l'interpellante chiede di sapere se non si intenda intervenire per revocare le multe ingiustamente notificate e per dare disposizioni interpretative del decreto legislativo n. 103 del 1995 che tengano conto di una più chiara definizione delle fattispecie per le quali non è richiesta alcuna autorizzazione e che, soprattutto, si muovano nella stessa direzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e delle più recenti direttive europee.

(2-00528)

### Interrogazioni

LARIZZA, TAPPARO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la direzione dell'ILVA ha comunicato la dismissione dello stabilimento di Torino;

che i lavoratori dipendenti coinvolti sono 320 con un'età media di 47-49 anni, difficilmente ricollocabili in altre attività produttive nell'area torinese;

che la produzione di laminati a freddo è di circa 450.000 tonnellate annue, di cui 190.000 tonnellate di elettrozincato;

che il prodotto per il 70 per cento è collocato al Nord e in particolare alla FIAT, il 10 per cento all'estero, l'8 per cento al Centro e il 12 per cento al Sud;

che lo smantellamento è programmato in due fasi, la prima riguardante il trasferimento dell'impianto di elettrozincatura da Torino a Taranto con inizio delle operazioni dal 10 aprile 1998, la seconda riguardante la dismissione degli altri impianti – quali il treno di laminazione, il decapaggio e i treni fornitori – e deve concludersi entro il dicembre 1998;

che secondo il parere dei rappresentanti dei lavoratori non esiste alcuna motivazione industriale che giustifichi la chiusura dello stabilimento di Torino che ha sempre avuto ed ha i bilanci in attivo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione complessiva dell'ILVA e delle prospettive produttive dei vari stabilimenti;

se non ritenga utile un incontro in sede ministeriale delle parti interessate, direzione aziendale e organizzazioni sindacali, per un confronto che coinvolga tutti gli stabilimenti del gruppo siderurgico, compreso quello di Torino;

se nel confronto si intenda prendere in considerazione anche le garanzie occupazionali per i 320 lavoratori di Torino e degli altri stabilimenti.

(3-01777)

LUBRANO di RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTELLI, SEMENZATO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia, delle finanze e delle comunicazioni.* – Premesso:

che da alcune settimane, soprattutto a Roma, è in atto una dura protesta da parte di numerosi dirigenti sindacali del SAP (Sindacato autonomo di polizia) i quali lamentano l'adozione di iniziative che hanno allarmato migliaia di poliziotti aderenti alla medesima organizzazione, poste in essere da parte della segreteria generale del SAP;

che alla base di tale malessere vi sono le numerose accuse che i vari segretari nazionali si sono reciprocamente mosse in occasione del

consiglio nazionale del SAP tenutosi a Chianciano Terme lo scorso 10 febbraio;

che tali accuse sono diventate compendio di denunce penali presentate presso la procura della Repubblica della pretura circondariale di Roma da parte di appartenenti alla segreteria provinciale romana del SAP, che le hanno apprese nelle succitate circostanze di tempo e di luogo;

che oltre a fattispecie penali riconducibili ad una impropria gestione dei fondi del sindacato taluni dei denunciati hanno anche segnalato alla Guardia di finanza la diffusione in tutta Italia di riviste «truffaldine» presentate come organo ufficiale del SAP;

che tale diffusione di riviste ingenera nei cittadini un diffuso senso di sfiducia verso le istituzioni e la polizia di Stato in particolare, con grave nocumento per quanti operano correttamente nell'ambito dei rispettivi ruoli e attribuzioni, poichè attraverso la proposta di abbonamento potrebbero celarsi richieste, oltrechè illegali, incontrollate o incontrollabili;

che le preannunciate manifestazioni di protesta dei quadri sindacali che hanno presentato le denunce hanno prodotto come risultato solamente minacce di espulsione, le quali, oltre ad arrecare un grave pregiudizio alla credibilità del sindacato di polizia ed alla stessa polizia di Stato, denotano una volontà che preferisce nascondere piuttosto che fare luce sui fatti,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati non intendano appurare se quanto affermato in premessa corrisponda al vero, ravvisandosi nelle fattispecie denunciate veri e propri reati perseguibili penalmente;

se i Ministri interrogati non ritengano ormai necessario e non ulteriormente rinviabile l'avvio di iniziative che consentano il rapido accertamento dei fatti, al fine di restituire serenità a migliaia di poliziotti e infondere fiducia e sicurezza nei cittadini, che, sempre più numerosi, esigono risposte certe in ordine a diffuse e remunerative attività riconducibili a vere e proprie truffe;

se i Ministri interrogati non ritengano opportuno che siano sollecitate e esaminate le diverse denunce, le quali non avendo avuto finora seguito ingenerano sospetti ai fini dell'accertamento della verità

(3-01778)

GUERZONI. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che l'annoso, irrisolto riconoscimento comunitario alla tutela e alla valorizzazione dell'aceto balsamico arreca danni sempre più gravi all'immagine di mercato, anche all'estero, del pregiato prodotto;

che in una fase in cui esso è più ricercato da una crescente fascia di consumatori, anche stranieri, vi sono, purtroppo, nel concreto, pericoli gravi di dequalificazione della crescente produzione, non sempre adeguatamente controllata per quanto riguarda i livelli di qualità e ciò confonde e allarma i consumatori;

tenuto conto che è da ritenersi ragionevole la proposta di una denominazione di origine protetta (DOP) per il «tradizionale» di Modena e

Reggio Emilia e di una indicazione geografica protetta (IGP) per la produzione industriale,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni e le responsabilità per cui ancora, dopo tanti anni, la questione è irrisolta;

se risultino iniziative in corso da parte del Ministero e della regione Emilia-Romagna per arrivare in tempi ragionevoli al riconoscimento della tutela e della valorizzazione dell'aceto balsamico.

(3-01779)

PASTORE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'istituzione del giudice unico, oltre a numerosissimi rilevanti problemi conseguenti alla profonda rivoluzione che comporterà in tutti i meccanismi giudiziari del primo grado di giudizio, sia penale che civile, pone in primo piano la questione della idoneità dell'attuale organizzazione delle corti d'appello a sostenere il maggior carico dei processi che ad esse sarà attribuito dalla unificazione delle competenze di preture e tribunali;

che ciò determinerà sicuramente, a fronte di una possibile ma non dimostrata maggiore efficienza del giudizio di primo grado, una più che probabile maggiore inefficienza del giudizio di secondo grado, a causa delle note carenze di strutture concepite per il ricorso in secondo grado solo avverso le sentenze dei tribunali;

che per ovviare a quanto sopra si rende necessaria, e da subito, anche una revisione della presenza sul territorio delle corti d'appello e di eventuali loro sezioni distaccate;

che a tale proposito si fa presente che lo scrivente, come primo firmatario, unitamente ai senatori Polidoro, Staniscia e Greco, nell'agosto 1996 ha presentato un disegno di legge (atto Senato n. 1172) per l'istituzione di una sezione distaccata a Pescara delle corti d'appello dell'Aquila;

che le ragioni indicate nella relazione a detto disegno di legge, già di per sè sufficienti ad una sua attenta considerazione ed alla sua approvazione, si sono rese oggi ancora più pressanti per i motivi dinanzi esposti, tanto da far presagire una vera e propria paralisi dei giudizi in grado di appello se non verrà attuato un minimo decentramento degli uffici giudiziari a ciò preposti;

che la presenza poi nel territorio comunale di Pescara di una struttura del tutto idonea ad accogliere una sezione distaccata della corte di appello renderebbe attuabile il provvedimento in tempi rapidissimi, come emerso in occasione del recente Convegno sulla giustizia, svoltosi sabato 4 aprile 1998 a Montesilvano, cui ha partecipato anche il Ministro in indirizzo,

si chiede di sapere:

quali programmi e provvedimenti siano stati predisposti per adeguare le strutture e gli ordinamenti delle corti di appello in vista dell'istituzione del giudice unico di primo grado;

quali in particolare siano i programmi per una ridefinizione sul territorio nazionale delle corti d'appello e loro sedi distaccate, con riferimento a tempi certi e precise modalità esecutive;

in particolare, quali siano gli intendimenti circa l'istituzione di una sezione distaccata a Pescara della corte d'appello dell'Aquila;

se non si ritenga di dover procedere, in caso di mancanza di progetti di immediata attuazione, ad una immediata riconsiderazione dell'intera riforma del giudice unico anche in presenza delle problematiche sopra evidenziate, dalla cui corretta soluzione dipende in misura rilevante il successo della riforma fortemente voluta dal Governo Prodi e, in particolare, dal Ministro in indirizzo.

(3-01780)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

ASCIUTTI. – *Al Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso che è già stata fatta richiesta più volte di avere la possibilità tramite la camera di commercio di Firenze di ottenere una visura relativa all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la Toscana con sede in Firenze, poichè essa dopo esser stata stampata non è stata consegnata senza legittimo motivo;

considerato che il suddetto interrogativo di chiarimento era stato in precedenza rivolto per iscritto al presidente della camera di commercio il conservatore, avvocato Francesco Barbolla, e quest'ultimo non era in grado di rilasciarlo poichè riferentesi «ad una posizione relativa al registro ditte la cui tenuta da parte della camera di commercio è cessata il 27 gennaio 1997»;

visto:

che tale Istituto ha goduto di un finanziamento di lire 651.000.000 e nessuno ha avuto la volontà di dare spiegazioni in merito all'utilizzo di tale denaro e da chi soprattutto è stato utilizzato;

che ciò viene ritenuto offensivo per i contribuenti e per la collettività, tenuta all'oscuro delle finalità della sovvenzione,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza delle ragioni del rifiuto della richiesta di tale visura,

se risulti come sia stato sinora utilizzato questo denaro e come sia ora utilizzato e da chi sia stato e sia usato.

(4-10454)

CARUSO Luigi. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la programmata riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari comporterebbe la chiusura, tra gli altri, dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto;

che la cittadina basa la sua economia prevalentemente sulla presenza nel territorio comunale dell'istituto, sia per la residenza delle famiglie degli operatori giudiziari, sia per il continuo flusso dei familiari dei ricoverati;

che la chiusura dell'istituto comporterebbe gravissimi disagi per gli operatori giudiziari e per le loro famiglie, costretti a trasferirsi in altra sede, e avrebbe irreparabili conseguenze per l'economia locale, sicuramente destinata al collasso;

che tutto ciò si potrebbe facilmente evitare, trasformando l'ospedale psichiatrico giudiziario in casa circondariale, cosa possibile senza la necessità di interventi strutturali e, dunque, senza spese a carico dello Stato;

che ciò, oltre a evitare le conseguenze sopra indicate, costituirebbe una valvola di sfogo per la drammatica realtà carceraria isolana, caratterizzata dal sovraffollamento e dalla invivibilità

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga di operare la trasformazione dell'ospedale psichiatrico giudiziario in casa circondariale per evitare, senza alcun sacrificio economico, le conseguenze sopra illustrate.

(4-10455)

DE LUCA Athos. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che l'ENPAIA, ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (legge 29 novembre 1962, n. 1655 – già CNAIAF – ex regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223), si è costituito, nel corso degli anni, senza pregiudizio alcuno per la sua continua crescita, un patrimonio immobiliare in Roma di più di tremila appartamenti dati in uso abitativo secondo la disciplina locatizia di volta in volta vigente (libero mercato, blocco dei fitti, equo canone);

che questo stato di cose si è protratto fino all'emanazione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, con il quale, tra l'altro, veniva sancita l'inapplicabilità degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e che prevedeva la possibilità di stipulare patti in deroga a tale normativa per il rinnovo dei contratti di locazione in scadenza, nonchè la proroga di diritto per due anni dei contratti stessi qualora non si fosse pervenuti ad un accordo tra le parti;

che il 27 novembre 1992 l'allora ministro del lavoro e della previdenza sociale Cristofori emanava una circolare (n. 4/4 PS 721898) destinata agli enti pubblici di previdenza, tra cui l'ENPAIA, ente nazionale

di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, contenente le direttive relative all'applicazione della legge 8 agosto 1992, n. 359;

che l'ENPAIA si adeguava alla suddetta circolare e procedeva al rinnovo dei contratti, che nel frattempo pervenivano a scadenza, secondo le indicazioni contenute nella circolare stessa;

che la legge 24 dicembre 1993, n. 534, «Interventi correttivi di finanza pubblica», delegava il Governo (articolo 1, comma 32) ad emanare norme dirette al riordino, alla soppressione di enti pubblici d'assistenza e previdenza e che, in attuazione di tale delega, il Governo emanava il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che autorizzava la trasformazione di determinati enti, tra i quali l'ENPAIA, in associazioni o fondazioni;

che il 2 gennaio 1996, con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, venivano approvati lo statuto ed il relativo regolamento di attuazione della Fondazione ENPAIA;

che l'ENPAIA aveva già sospeso l'applicazione della «circolare Cristofori» e dato formale disdetta dei contratti di locazione ancora in corso, comunicando ai singoli locatari che avrebbero potuto rinnovare il contratto alle condizioni previste dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, «patti in deroga», recante la disciplina dei contratti;

che alla scadenza dei contratti ci fu, sia direttamente da parte degli inquilini che da parte delle associazioni di categoria, una richiesta di avvio delle trattative per la determinazione dei canoni e per il rinnovo dei contratti;

che l'ENPAIA, ignorando tale richiesta, continuò ad inviare regolarmente i bollettini per il pagamento del canone, stabilito nella consueta misura, anche se esso veniva arbitrariamente, e senza essere accompagnato da spiegazione alcuna, denominato «indennità di occupazione»;

che dopo ulteriori, nonchè vani, tentativi da parte degli inquilini di aprire una trattativa per la determinazione dei nuovi canoni di locazione, l'ENPAIA comunicava agli inquilini con contratto di locazione scaduto che l'eventuale rinnovo contrattuale sarebbe avvenuto solo in seguito all'accettazione di canoni di locazione assolutamente inaccettabili, in quanto oggettivamente esagerati ed ingiustificati, avviando anche procedure forzose di soluzione dei contratti;

che detti canoni risultavano essere più che raddoppiati (spese accessorie escluse) rispetto a quelli fino a quel momento corrisposti, comprensivi di spese accessorie e basati su valutazioni di parte legate a discutibili e contraddittorie stime catastali e a presunte fluttuazioni di mercato;

che l'ENPAIA, dopo essersi prodotto, nelle varie fasi di questa mancata trattativa, in una lunga serie di comportamenti contraddittori, tali da indurre negli inquilini la convinzione che in realtà non volesse disdire i contratti, attualmente sta attuando una strategia, caratterizzata da interventi illogici, disomogeni e differenziati, tendente a generare confusione e divisioni fra gli inquilini stessi;

che il giorno 5 febbraio 1998, in occasione di una manifestazione pubblica degli inquilini presso la sede dell'ENPAIA, il direttore generale

della Fondazione si impegnava ad avviare una trattativa a partire dal 18 febbraio;

che la previsione dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, non può essere interpretata come esclusione delle categorie «pubbliche e sociali» dalla lettura degli impegni legati al processo di trasformazione dell'ente in ente senza scopo di lucro con previsione del mantenimento della titolarità dei rapporti attivi e passivi degli enti e dei rispettivi patrimoni, anche se ciò non significa che debba essere trascurata la cura del rendimento del patrimonio dell'ente,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza, non ritengano di dover compiere gli accertamenti necessari al fine di verificare se la gestione del patrimonio immobiliare della Fondazione ENPAIA stia effettivamente avvenendo nel rispetto dei termini della sua avvenuta trasformazione, termini che prevedono che gli enti trasformati continuino a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di professionisti per le quali erano state originariamente istituiti;

se il Ministro del lavoro, in qualità di responsabile della vigilanza sulla Fondazione ENPAIA, non intenda adottare provvedimenti volti a porre rimedio ad una situazione che rischia di diventare pregiudizievole sia per molti inquilini (dai quali non si possono, onestamente, esigere affitti così elevati considerato il fatto che sono quasi tutti lavoratori dipendenti e pensionati dalle risorse limitate), che per il corretto funzionamento del mercato degli affitti, che rischia di essere stravolto dalla incontrollata volontà di lucrare che anima i nuovi speculatori del bisogno abitativo.

(4-10456)

DIANA Lorenzo, FIGURELLI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il 16 novembre 1997 si tenevano le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Castelvoturno (Caserta) dopo circa quattro anni di amministrazione retta dal sindaco Mario Luise;

che l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luise:

a) era impegnata costantemente al ripristino della legalità su un territorio devastato dalle attività illecite della camorra e dai traffici delle «ecomafie»;

b) aveva chiuso numerose cave di sabbia aperte abusivamente da più di un decennio, che hanno arrecato un irreversibile fenomeno di erosione lungo il litorale;

c) aveva abbattuto villette costruite abusivamente nella pineta su aree demaniali;

d) aveva sgomberato manufatti dal demanio comunale e marittimo;

che la camorra e gruppi d'affari ad essa collegati avevano un forte interesse al controllo del territorio di Castelvoturno, che rappresenta una

fonte di illeciti guadagni per svariati miliardi, nonchè alla redditizia gestione di migliaia di allacciamenti abusivi alla rete idrica e fognaria;

che la criminalità aveva contrastato l'azione del sindaco finalizzata al ripristino della legalità con più atti intimidatori, fra cui anche l'incendio dell'auto dell'ingegnere capo del comune; tale era il clima di intimidazione che non si trovavano ditte disponibili ad eseguire le ordinanze sindacali di chiusura delle cave abusive;

che di pari passo alle intimidazioni si manifestarono tentativi di destabilizzazione dell'Amministrazione comunale e di fomentazione di malcontenti e odi razziali contro gli extracomunitari e le prostitute; in tale contesto nacquero «comitati per la legalità e la vivibilità» e «gruppi a sostegno delle forze dell'ordine» e si verificarono turbative per l'ordine pubblico, incendi d'auto di extracomunitari, che hanno portato ad arresti e rinvii a giudizio di alcune persone;

che ormai era evidente l'azione eversiva e destabilizzante della camorra contro l'Amministrazione comunale, retta da Luise, che per il suo impegno di ripristino della legalità era invisibile ai *clan*;

che le elezioni comunali del 16 novembre 1997 si sono svolte in un clima di intimidazione sfociato anche in aggressioni fisiche;

che il 14 marzo 1998 il prefetto di Caserta ordinava al sindaco di revocare due assessori comunali di Castelvoturno in applicazione della legge n. 16 del 1992,

si chiede di sapere:

se risulti che nel consiglio comunale e tra gli amministratori di Castelvoturno figurino persone con a carico pregiudizi criminosi, alcuni dei quali anche gravi, con precedenti per favoreggiamento di elementi camorristici, associazione a delinquere, sorveglianza speciale, possesso illegale di armi, nonchè personaggi legati ad ambienti malavitosi, dediti ad attività di riciclaggio e di usura e alla gestione degli allacciamenti abusivi alla rete idrica e a quella fognaria;

quale sia lo stato dei procedimenti su tutte le attività illecite segnalate;

quale sia stato il disegno orchestrato dalla camorra per condizionare le elezioni e il comune di Castelvoturno;

quali provvedimenti si intenda assumere per rimuovere gli elementi di illegalità e condizionamenti della camorra nel comune di Castelvoturno.

(4-10457)

LAURICELLA. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nonostante le segnalazioni inoltrate nei mesi scorsi al Ministero degli affari esteri e recentemente a quello dei trasporti e della navigazione e della direzione delle Ferrovie dello Stato spa dai rappresentanti del Comites (Comitato degli italiani all'estero) della circoscrizione consolare di Lione (Francia) e dalle associazioni italiane della regione sulle persistenti difficoltà riscontrate nei collegamenti ferroviari tra Lione e Torino

e Lione e Milano e viceversa a seguito della soppressione dei treni Eurocity nei due sensi derivanti dalla entrata in servizio del collegamento veloce (Pendolino) gestito da un vettore privato;

che le tariffe passeggeri su questi treni ha comportato quasi il raddoppio del prezzo dei biglietti, anche per quelli di 2<sup>a</sup> classe, senza che ciò facesse peraltro riscontrare un significativo miglioramento della qualità e puntualità del servizio, rendendo inoltre obbligatoria la prenotazione del posto e il pagamento di un ulteriore supplemento per la tratta di percorrenza in territorio italiano;

che gli orari di arrivo e di partenza dei convogli dalle stazioni di Milano ed in particolare di Torino, non permettono come in passato di usufruire in tempi brevi di coincidenze con altri treni – soprattutto di quelli a lunga distanza nei collegamenti ferroviari Nord-Sud imponendo attese di oltre 5 ore, causando snervanti attese e ulteriori disagi soprattutto a lavoratori emigrati, anziani e pensionati diretti o provenienti prevalentemente dalle regioni meridionali italiane, dalla Sicilia e dalla Sardegna;

che il Comitato di Lione ha già evidenziato e documentato, senza ancora ottenere risposte in merito, il profondo malessere espresso dai connazionali italiani chiedendo al gestore privato di ridurre sensibilmente i tempi di attesa delle coincidenze a Torino e Milano e alle Ferrovie italiane di rivedere le frequenze e le percorrenze e di intensificare o ripristinare i collegamenti Intercity da e per Lione,

l'interrogante chiede di sapere dai Ministri in indirizzo quali iniziative intendano prendere al riguardo.

(4-10458)

LAURICELLA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che le diverse disposizioni di legge e decreti in materia di esenzione della tassa sul rilascio e sul rinnovo dei passaporti a cittadini italiani residenti all'estero per motivi di lavoro nonché ai loro familiari o a lavoratori pensionati, risultano complesse e per alcuni aspetti controverse;

che le stesse norme e disposizioni attualmente in vigore sono parzialmente in contrasto tra loro anche per quanto concerne i limiti temporali relativi alla gratuità del rilascio o del rinnovo del passaporto e che da ciò derivano inoltre differenti interpretazioni adottate dagli uffici consolari italiani nell'applicare tali disposizioni particolarmente per quanto riguarda i figli dei connazionali emigrati nati all'estero e i pensionati residenti all'estero;

che tale problema è particolarmente sentito e diffuso in Svizzera, paese a forte presenza italiana ai cui connazionali residenti non può essere applicata la normativa sulla generalizzazione della esenzione da qualsiasi diritto o tassa sui passaporti, salvo il rimborso del costo dello stampato, in quanto Stato non facente parte dell'Unione europea. Ne consegue pertanto che nella prassi seguita dalle amministrazioni consolari italiane nella Confederazione elvetica i connazionali residenti che svolgono attività non prettamente manuali, il coniuge e i figli ed altri familiari a carico sono

tenuti a versare per intero la tassa relativa al rilascio o al rinnovo del passaporto,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché, tramite le direzioni del Ministero degli affari esteri, possano essere impartite alle amministrazioni consolari all'estero più chiare ed univoche disposizioni e al fine di potere applicare in maniera estensiva le differenti normative sulle esenzioni a favore dei lavoratori, dei loro familiari e dei pensionati emigrati e ciò anche in considerazione della prospettata riforma complessiva nelle procedure di rilascio, rinnovo e tassazione dei passaporti che riguarderà tutti i cittadini aventi diritto residenti indifferentemente in Italia o all'estero.

(4-10459)

LAURICELLA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che da molto tempo ormai i 20.000 connazionali italiani residenti nel circondariato di Singen (Germania) nel contesto della riorganizzazione e ridislocazione della rete consolare attendono dal Ministero degli affari esteri e dalla ambasciata italiana in Germania una decisione circa la possibilità di aprire in questa città una agenzia consolare o uno sportello di servizio per meglio venire incontro alle loro esigenze; in tal modo verrebbe evitato agli interessati del comprensorio di doversi recare presso gli uffici del consolato di Friburgo (Bregovia), città situata a 150 chilometri da Singen e collegata da una rete ferroviaria di secondaria importanza che impone diversi trasbordi e lunghe attese di coincidenze, e da una rete stradale impervia e pericolosa;

che interpretando tali diffuse esigenze i patronati sindacali, i circoli e le associazioni italiane di Singen e del comprensorio di questa parte della regione Sud Baden hanno in passato promosso petizioni sottoscritte da oltre settemila famiglie italiane;

che nel medesimo contesto veniva più volte fatto notare alla rappresentanza consolare di Friburgo che la soppressione della permanenza periodica a Singen di un incaricato consolare addetto all'espletamento delle pratiche più urgenti e ricorrenti ha ulteriormente aggravato i disagi delle comunità italiane della zona,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intendano assumere al riguardo il Ministero degli affari esteri, le direzioni competenti e la rappresentanza diplomatica italiana nella Repubblica federale di Germania affinché i connazionali del comprensorio di Singen possano ottenere una risposta soddisfacente in merito alla situazione più avanti esposta e in attesa di una decisione definitiva poter ripristinare a Singen la permanenza, almeno settimanale, di un incaricato del consolato di Friburgo (Bregovia).

(4-10460)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che fra le finalità della legge 23 dicembre 1997, n. 454, «Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e sviluppo dell'intermodalità», vi

è l'ottenimento della riduzione complessiva della capacità di carico complessiva dell'autotrasporto;

che il comma 6 dell'articolo 7 della medesima legge dispone che il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto della necessità di ristrutturare il settore e ridurre complessivamente l'offerta di prodotto nazionale, possa assegnare nuove autorizzazioni dopo aver verificato gli effetti prodotti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 della legge n. 454 e che l'offerta di trasporto sia adeguata alla domanda;

che la Commissione trasporti della Camera, nell'esprimere parere favorevole allo schema di decreto legislativo per il riordino della disciplina concernente l'autorizzazione per l'esercizio della attività di autotrasporto, ha posto quali condizioni che il Ministro operi nel rispetto delle esigenze di ristrutturazione e di riduzione dell'offerta complessiva, allo scopo di adeguare l'offerta di trasporto alla domanda, ed ha trovato eccessivamente rigida la posizione contenuta nell'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto legislativo che ipotizzava il raddoppio della capacità di trasporto;

che il regolamento CEE n. 1107/70 dispone (articolo 3, comma 1, lettera *d*) che sono autorizzati interventi per il risanamento dei settori economici al fine di produrre una riduzione dell'offerta;

che tutti gli interventi fin qui attuati dall'Unione europea mirano a ribadire il concetto della riduzione complessiva della capacità di trasporto e l'applicazione di tale orientamento ha determinato la sospensione dell'articolo 9 della precedente legge (la n. 68 del 1992) relativa alla ristrutturazione dell'autotrasporto delle merci in Italia, in quanto il Ministro dell'epoca aveva previsto il rilascio di nuove autorizzazioni in misura tripla rispetto alle autorizzazioni riconsegnate dagli imprenditori monoveicolari che usufruivano delle normative sull'esodo del settore,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per cui nel decreto legislativo emanato non siano state tenute nel debito conto le precise indicazioni della Commissione trasporti della Camera;

come si concilino le norme contenute nel decreto legislativo approvato dal Governo con il regolamento CEE n. 1107/70, che considera compatibili gli aiuti che si inquadrano in un piano di risanamento di settori colpiti da un eccesso di capacità.

(4-10461)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la città di Bologna è divenuta invivibile per la terrificante *escalation* del crimine, tanto che nel 1996 vi sono stati oltre 24.000 furti denunciati, 3.000 borseggi, 1.530 colpi in negozi e 1.662 negli appartamenti, ben 3.000 furti di automobili, 464 rapine, 491 provvedimenti giudiziari per droga, 71 per favoreggiamento della prostituzione;

che l'aumento rispetto agli anni passati è considerevole;

che la cronaca ha registrato gravissime notizie di delitti con giovani vittime;

che le donne in particolare sembrano essere maggiormente esposte a gravissimi rischi per la propria incolumità;

che inoltre vi sarebbe una presenza massiccia di extracomunitari clandestinamente introdotti in Italia;

che recentemente accoltellamenti, risse e agguati hanno evidenziato il fenomeno;

che persino il sostituto procuratore di Bologna Ugolini su un noto settimanale ha dichiarato: «Siamo di fronte a presenze extracomunitarie violente, che per ora tengono basso il tiro ma il giorno in cui si organizzeranno per bande e cominceranno a scontrarsi seriamente per il controllo del territorio non so se saremo in grado di reggere adeguatamente l'urto»;

che inoltre il sindaco Walter Vitali ha dichiarato: «Siamo in presenza di una vera e propria *escalation* nel confronto fra bande di criminali per il controllo del territorio, nell'ambito dello spaccio di droga. Questi criminali mi risultano venire da paesi nordafricani»;

che dunque Bologna è in mano al crimine e alla illegalità;

che non è più possibile minimizzare i fatti solo per nascondere responsabilità politiche (comune, provincia, regione e Governo, tutti retti da una medesima coalizione),

l'interrogante chiede di conoscere:

quale valutazione compiano il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'interno sulla drammatica *escalation* della violenza nell'area di Bologna;

quali iniziative siano in cantiere e se sia stato già deciso di utilizzare reparti dell'esercito per il sostegno alle forze di polizia nel mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza per liberare la città da bande di criminali, teppisti e delinquenti matricolati.

(4-10462)

MARCHETTI. *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la situazione occupazionale della provincia di Massa-Carrara, già caratterizzata da indici molto negativi, sta subendo un ulteriore grave deterioramento;

che alla Synthesis spa è stata decisa dal nuovo imprenditore subentrato al gruppo Olivetti una drastica riduzione di personale che colpisce 59 lavoratori;

che il nuovo imprenditore non aveva lesinato promesse di incremento dell'occupazione al momento in cui subentrò allo storico titolare dello stabilimento Synthesis spa di Massa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover convocare con urgenza la parte imprenditoriale e le rappresentanze dei lavoratori, per un riesame della situazione teso ad evitare che i provvedimenti di riduzione del personale siano attuati.

(4-10463)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che una delle poche fonti di energia a disposizione delle popolazioni residenti nelle aree montane è il gasolio da riscaldamento;

che, in particolare, nei comuni situati nella zona climatica F, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, per la rigidità del clima non è prevista alcuna limitazione all'esercizio degli impianti termici;

che ciò comporta, per dette zone (1.069 comuni), un elevato consumo di gasolio da riscaldamento determinando una situazione di particolare onerosità per i cittadini residenti nelle zone climatiche F rispetto a quelli residenti in zone con clima più temperato;

considerato che il costo del gasolio da riscaldamento in Italia è molto elevato rispetto alla media europea perchè assoggettato ad una accisa elevata;

considerato altresì che il Governo ha riconosciuto sia in Commissione che in Aula al Senato la rilevanza e l'importanza del problema dichiarandosi favorevole a risolverlo;

si chiede di sapere dal Ministro in indirizzo se e come intenda intervenire al fine di equilibrare la situazione descritta e se non sia comunque il caso di emanare, possibilmente in tempi rapidi, un provvedimento per ridurre il prezzo del gasolio da riscaldamento per i cittadini residenti nelle zone climatiche F.

(4-10464)

CARUSO Luigi. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il quotidiano «la Repubblica» del 17 marzo 1998 ha pubblicato un dettagliato articolo su una manifestazione di omosessuali che dovrebbe svolgersi a Roma dal 28 giugno al 9 luglio del 2000, in concomitanza con il Giubileo;

che nella capitale della cristianità e della civiltà occidentale dovrebbero convergere, secondo l'articolista, oltre un milione di *gay* insieme a «transessuali *drag queen* statuarie e truccatissime» per la celebrazione della «prima giornata dell'orgoglio omosessuale»;

che secondo i promotori questa sarebbe «la più grande manifestazione di *gay* e lesbiche mai organizzata»;

che parrebbe certo il consenso del sindaco a tale inqualificabile evento,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga di dover proibire la immonda concentrazione di perversi, che, convergendo provocatoriamente a Roma in coincidenza con le celebrazioni del Giubileo ed esibendo volgarmente le loro «grazie», offenderebbero i sentimenti religiosi e la sensibilità di milioni di pellegrini, creando gravissimi turbamenti all'ordine pubblico.

(4-10465)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il decreto del 26 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1998, disciplina le modalità di riscossione di entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio del Ministero stesso;

che il decreto 26 febbraio 1998 integra un precedente decreto dirigenziale (del 9 dicembre 1997) e fornisce un elenco di uffici per il versamento dei tributi;

che, inoltre, il decreto 26 febbraio 1998 integra e corregge il decreto ministeriale del 22 dicembre 1997, il quale ometteva di citare il codice identificativo delle Conservatorie dei registri immobiliari di nuove province, inclusa Biella;

che, tuttavia, anche il decreto 26 febbraio 1998 contiene errori, in quanto a pagina 4, colonna I, della *Gazzetta Ufficiale* si legge «Ambito 132 - Ufficio di Biella (Conservatoria ipoteche) - Provincia Vercelli - Codice KM7»;

che Biella è capoluogo di provincia e non è in provincia di Vercelli;

che le imprecisioni nella stesura dell'originario decreto ministeriale del 22 dicembre 1997 costringono oggi le Conservatorie delle ipoteche di Biella e di altre nuove province a recuperare imposte ipotecarie relative a ben 150 atti, con dispendio di tempo e possibile «danno erariale»,

l'interrogante chiede di sapere:

su quali archivi, dati o informazioni si basi il Ministero nello stilare l'elenco dei capoluoghi di provincia;

quale sia per i contribuenti l'impatto dell'omessa citazione ministeriale del codice identificativo della Conservatoria registri immobiliari di Biella;

come il Ministero intenda evitare disagi a uffici periferici e contribuenti e rimediare alle ripetute dimenticanze relative a province di nuova istituzione, non solo Biella, nei provvedimenti ministeriali.

(4-10466)

PASTORE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che sabato 4 aprile 1998 si è svolto a Montesilvano (Pescara) il convegno sulla figura del giudice unico organizzato dall'amministrazione comunale della località;

che al convegno è intervenuto il Ministro di grazia e giustizia;

che al convegno non hanno preso parte, per manifestare la propria disapprovazione nei confronti dell'istituzione delle sedi distaccate del tribunale di Pescara a Penne e a San Valentino, gli avvocati del Foro di Pescara;

che da organi di stampa risulta che, mentre a Montesilvano era in svolgimento il convegno di cui sopra e nella sede dell'Ordine degli avvocati, a Pescara, rappresentanti dell'Ordine spiegavano ai giornalisti le mo-

tivazioni dell'assenza, alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine in borghese avrebbero annotato i nominativi degli avvocati ivi presenti;

che qualora tali notizie rispondano a verità si tratterebbe di un vero e proprio episodio di schedatura lesivo dei più elementari principi democratici che regolano la vita del paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della realtà dei fatti sopra esposti;

se intenda procedere, qualora non ne sia a conoscenza, a verifiche in merito;

quali provvedimenti intenda prendere qualora dovesse riscontrare la veridicità dei fatti riportati dagli organi di stampa.

(4-10467)

BONATESTA. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che da notizie assunte risulterebbe che da circa due mesi stanno giungendo dalla Sardegna, e precisamente dalla zona di Arborea (Oristano), circa 15 bilici a settimana di latte bovino, per un totale di 4.500 quintali, destinato a industrie lattiero-casearie del centro Italia;

che se ciò rispondesse a verità si avrebbe una immissione di latte, proveniente da una regione a statuto speciale e pertanto non soggetta alle cosiddette quote-latte, di circa 235.000 quintali di latte annui e alla cui produzione dovrebbero essere destinati circa 3.000 capi di bestiame;

che il latte proveniente dalla Sardegna dovrebbe essere considerato in esubero rispetto al consumo isolano; pertanto è facile supporre che in quella regione, notoriamente famosa per la qualità del proprio latte ovino, o non si consuma latte vaccino ovvero esistono ettari ed ettari di pascolo per i capi bovini;

che, inoltre, il latte sardo si inserisce in un mercato (quello laziale) che registra già degli esuberi, tanto che le ultime manifestazioni degli allevatori hanno avuto come scopo principale quello di far rilevare che le quote assegnate per la produzione nel Lazio erano e sono eccedenti;

che risulterebbe, ancora, che il latte sardo viene acquistato ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello stabilito per il mercato locale, fatto che sta spingendo la Centrale del latte di Roma a rivedere il costo del latte acquistato dai produttori laziali o il quantitativo ritirato dagli stessi;

che al fine di ovviare a tale inconveniente si è offerto ai singoli produttori laziali di entrare in società con la Centrale del latte di Roma;

che, sempre in base alle notizie acquisite, sembrerebbe che proprio la Centrale romana sia uno dei maggiori acquirenti del latte sardo che, comprensivo di spese di trasporto, è possibile commercializzare ad un prezzo di circa 150 lire al litro in meno rispetto a quello prodotto nella regione Lazio,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto esposto in premessa risponda al vero;

in caso affermativo, quali provvedimenti si intenda adottare al fine di evitare che l'importazione di latte sardo nel Lazio possa creare una situazione di ulteriori eccedenze, sanzionabili dalla Comunità europea.

(4-10468)

MANFROI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il piano di ripartizione dei fondi messi a disposizione dalla legge 7 agosto 1997, n. 270, per interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio ha totalmente escluso il comune di Canale d'Agordo, paese natale del Papa Giovanni Paolo I, figure carismatica della storia più recente della cristianità;

che tale località è meta di incessanti pellegrinaggi provenienti da ogni parte del mondo, che intendono rendere omaggio a questo grande pontefice, prematuramente e drammaticamente scomparso;

che tali pellegrinaggi continuano ininterrotti dal 1978, anno dell'elezione e della morte di questo papa, tanto da potersi ormai considerare a buon diritto «tradizionali» e che tale afflusso subirà un sicuro incremento in occasione delle celebrazioni giubilari del 2000;

che nel comune di Canale d'Agordo e in quelli vicini le strutture ricettive a basso costo sono assolutamente carenti;

che in base a tali oggettive considerazioni il comune di Canale d'Agordo è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla lettera e dallo spirito della legge in questione per poter beneficiare dei finanziamenti previsti dalla stessa;

che, al contrario, la Commissione ha ritenuto di escludere totalmente questo comune da tali finanziamenti;

che in conseguenza di tale decisione e in segno di protesta per tale ingiusta discriminazione il sindaco di questo comune ha rassegnato le dimissioni;

che dell'assegnazione di fondi hanno invece beneficiato località sicuramente più distanti dai criteri di intervento previsti dalla legge;

che queste ingiuste discriminazioni rischiano di incrinare ulteriormente il già difficile rapporto tra i cittadini e lo Stato, di alimentare ulteriormente la spirale del risentimento fra le diverse componenti della comunità nazionale e di gettare un'ombra sul corretto svolgimento delle celebrazioni giubilari e sulla fruizione stessa del sentimento religioso,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza delle ragioni che hanno determinato l'esclusione del comune di Canale d'Agordo dalla ripartizione dei fondi;

se si ritenga che tale esclusione debba riferirsi solo al primo anno di applicazione della legge e se quindi ritenga che negli anni successivi questo comune possa essere incluso fra gli aventi diritto;

se non si ritenga che tale doveroso e auspicabile reinserimento potrà eventualmente beneficiare delle somme già assegnate e non spese;

se non si ritenga di procedere ad una revisione globale della ripartizione per verificarne l'oggettiva rispondenza ai criteri fissati dalla legge.  
(4-10469)

SPECCHIA, BUCCIERO, CURTO, LISI, MAGGI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che alcuni organi di stampa avevano anticipato che per il Giubileo 2000 alla Puglia sarebbero stati assegnati pochi fondi;

che ciò si è puntualmente verificato;

che infatti alla Puglia sono stati assegnati solo 161 miliardi assolutamente insufficienti per gli interventi relativi a numerosi beni artistici, religiosi e monumentali;

che non si è tenuta nella doverosa considerazione la grande importanza degli itinerari pugliesi come, ad esempio, il grande centro di attrazione giubilare di San Giovanni Rotondo, meta di tantissimi pellegrini anche per la santificazione di Padre Pio;

che l'assessore regionale Ruocco ha contestato l'esiguità dei finanziamenti;

che l'Arcivescovo di Lecce, monsignor Francesco Cosmo Ruppi, ha fortemente criticato la scelta dei progetti da finanziare e i criteri clientelari a base di tale scelta,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere affinché alla Puglia siano concessi ulteriori finanziamenti con una distribuzione degli stessi con criteri più equi e più obiettivi.

(4-10470)

PERUZZOTTI, ANTOLINI, WILDE, CECCATO, MANFROI, AMORENA, LAGO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che gli interroganti hanno ricevuto una lettera in cui vengono apostrofati «traditori» per avere votato contro la legge costituzionale per il voto all'estero degli italiani all'estero;

che la lettera in cui vengono pubblicate le foto e i nomi di tutti i senatori che hanno votato contro si conclude con le frasi «oggi i 30 denari diventano 30 Euro, ma resta il prezzo simbolico del tradimento!», «A nome degli italiani che vivono e lavorano nel mondo e fanno grande la madrepatria Italia Vergogna!»;

che la lettera inviata dal sedicente «Comitato tricolore per gli italiani nel mondo» (CTIM) è leggibile anche sul sito internet <http://members.Xoom.Com/laltraitalia/>;

che gli interroganti hanno già provveduto a presentare una querela per diffamazione,

gli interroganti chiedono di sapere quali strumenti abbiano intenzione di attuare i Ministri in indirizzo per controllare i contenuti dei messaggi inviati per le vie telematiche da sedicenti comitati tricolori che intendono interferire, con mezzi diffamatori, con l'attività parlamentare.

(4-10471)

MACERATINI, BEVILACQUA, SERVELLO, CAMPUS, MARRI. –  
*Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.*  
– Premesso:

che il 15 gennaio 1997 gli interroganti presentarono l'interrogazione 4-03604 che qui si trascrive integralmente:

«Premesso:

che sono in corso davanti all'autorità giudiziaria italiana una serie di procedimenti, sia in sede penale che in sede civile, per dirimere le questioni relative all'opera cinematografica "Tragedia a New York" (Scarpe di cemento), prodotta e diretta da Gianni Manera;

che la vicenda presenta vari aspetti sconcertanti e fra questi suscita particolare scalpore il fatto che il negativo del film in questione, che si trovava in custodia presso gli stabilimenti di Cinecittà, sembra essersi volatilizzato, essendo stato consegnato a persone che hanno fatto scomparire e forse hanno trasferito all'estero il negativo medesimo;

che la vicenda sembra doversi far risalire alla responsabilità del direttore generale degli stabilimenti di Cinecittà, dottor Morè, il quale ha firmato il nullaosta per il rilascio del negativo da parte dei menzionati stabilimenti di Cinecittà;

che l'opera cinematografica in questione ha comportato costi rilevanti ed è il frutto di una lunghissima lavorazione, protrattasi per diversi anni e svoltasi in Italia, negli USA ed in Canada per la produzione Gradermap srl, società che fa capo al citato regista Gianni Manera;

che la scomparsa del negativo ha provocato e provoca incalcolabili danni sia all'autore dell'opera, sia alla società produttrice,

si chiede di conoscere:

se i fatti sopra menzionati corrispondano a verità, quali iniziative il Governo intenda urgentemente assumere per fare in modo che l'opera cinematografica in questione venga riconsegnata alla disponibilità dei legittimi titolari dei diritti di sfruttamento;

quali iniziative il Governo intenda assumere perchè le strutture amministrative di Cinecittà rispondano a titolo di civile responsabilità per la grave omissione dei doveri di custodia che su esse incombevano e quali ulteriori misure il Governo stesso intenda assumere per impedire che in futuro deplorabili e gravissimi episodi come quelli sopra denunciati abbiano a ripetersi in danno del patrimonio culturale e cinematografico della collettività nazionale.»;

che a tutt'oggi nessuna risposta è stata fornita in merito,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di fornire l'opportuno riscontro circa la corrispondenza dei fatti illustrati nella menzionata interrogazione con la realtà e quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per fare chiarezza e giustizia sugli episodi sopra riferiti.

(4-10472)

PREIONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, in data 23 novembre 1995 il comune di Torino deliberava di «regolarizzare» il rapporto con l'associazione «Are-Azione» che occupava abusivamente ed illecitamente l'immobile di via Revello 3/5;

che la delibera comunale contemplava i termini di un accordo così formulato:

«assegnazione dell'immobile di via Revello 3/5 all'associazione "Are-Azione";

accollo da parte dell'associazione "Are-Azione" della custodia e conservazione gratuita dell'immobile, di ogni spesa connessa al suo utilizzo e di ogni responsabilità a questo conseguente.

Tali obblighi sono compiutamente fissati nell'allegato atto di impegno che, sottoscritto dal rappresentante legale dell'associazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

obbligo da parte dell'associazione "Are-Azione" di provvedere al rimborso delle utenze fruite dall'inizio dell'utilizzazione dell'immobile alla volturazione in capo alla stessa dei contratti relativi, che dovrà avvenire ad avvenuta esecutività del presente atto deliberativo, e così in dettaglio:

1) utenze elettriche: i consumi sono riferiti alla totalità dell'utenza che, alla fine di settembre 1995, ammontano a lire 10.086.000 (con riserva di quantificare i periodi successivi);

2) utenze idriche: quota di lire 500.000 che corrisponde ad un consumo medio *pro capite* rapportato al numero di utilizzatori, al periodo di utilizzo e alla tipologia di utenza.

La fatturazione idrica effettiva è però di lire 26.050.400 ed è stata attribuita, secondo la relazione dell'azienda acquedotto municipale, ad una disfunzione degli impianti sanitari dell'edificio che non avevano più ricevuto regolare manutenzione, stante la dismissione dell'edificio da attività scolastiche.

Per non suscitare ulteriori stati di disagio si è ritenuto di adottare un rientro rateale del debito complessivo che è stato concordato in quote mensili di lire 500.000 sino alla sua totale estinzione. Il sodalizio si è impegnato formalmente a saldare il debito per una prima parte di lire 3.000.000 corrispondente ai consumi sino all'aprile 1995 e sono in corso intese per l'assunzione formale del debito relativo ai periodi successivi.

In data 6 ottobre 1995 l'associazione ha provveduto alla corresponsione di lire 500.000 corrispondente alla prima rata relativa al predetto rimborso.

Il raggiungimento del quadro di intesa surriportato è di cruciale rilevanza in quanto rappresenta un sistema nuovo per sperimentare una linea collaborativa fra l'ente pubblico e le forze aggregative spontanee, proponendo soluzioni percorribili rispetto ad un fenomeno che, anche in altre città d'Italia, ha avuto momenti di diversa e non sempre positiva soluzione.

Non essendo peraltro possibile, nell'affrontare la situazione, calare immediatamente sulla realtà in argomento istituti giuridici tradizionali, si è ritenuto di individuare uno strumento idoneo a gestire il momento provvisorio che dovrà sfociare nell'adozione di ordinari strumenti contrattuali, analoghi a quelli adottati per l'intera categoria delle associazioni, dopo che si sia proceduto all'approfondimento della ricaduta sul tessuto sociale cittadino delle aggregazioni spontanee di cui è caso.»;

che all'associazione "Are-Azione" succedeva l'associazione "Gabrio" nell'occupazione dell'immobile di via Revello 3/5;

che il 23 febbraio 1998, in risposta ad interrogazione presentata da consiglieri della Lega Nord, il presidente del consiglio della III circoscrizione di Torino riferiva che:

«a) i locali siti in Torino, via Revello, occupati dal CSO "A. Gabrio", risultano essere stati concessi in custodia agli occupanti;

b) ad oggi, risultano ancora da pagare circa lire trenta milioni di bollette relative al consumo di energia elettrica e di acqua potabile, in detti locali di via Revello;

c) sarà disposta un'ispezione igienico-sanitaria, in detti locali, per accertare il rispetto della vigente normativa in materia sanitaria»;

che in data 24 febbraio 1998 veniva presentata dalla Lega Nord la seguente interrogazione al presidente della giunta regionale e all'assessore alla sanità del Piemonte:

«Consiglio Regionale del Piemonte  
gruppo consiliare Lega Nord Piemont  
per l'indipendenza della Padania

...*Omissis*...

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri regionali, interrogano

il presidente della giunta regionale e l'assessore alla sanità per sapere:

a) se non intendano attivarsi, fattivamente, avanti al sindaco di Torino professor Valentino Castellani affinché

gli aderenti al cosiddetto CSO "A. Gabrio", occupanti i locali comunali di Torino, via Revello, provvedano all'immediato pagamento delle bollette inerenti al suddetto milionario consumo energetico ed idrico;

sia revocata la custodia agli occupanti del CSO "A. Gabrio" e si provveda, con urgenza, allo sgombero di detti locali comunali;

b) se non intendano attivarsi fattivamente avanti all'ASL competente affinché sia disposta un'immediata ispezione igienico-sanitaria dei suddetti locali, volta ad assicurare il rispetto delle vigenti normative in materia sanitaria.

Si richiede risposta in aula

Claudio Dutto

Gian Franco Bellingeri»,

si chiede di sapere se la tolleranza dimostrata dall'amministrazione comunale di Torino nei confronti del centro sociale sia ispirata dalla politica del Governo che vuole fare dei centri sociali altrettante «caserme»

per l'alloggio di sbandati e balordi da impiegare nelle manifestazioni di piazza per intimidire gli avversari politici dell'Ulivo e del comunismo.

(4-10473)

BESOSTRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il quotidiano «la Repubblica», nella pagina delle lettere al direttore del 2 aprile 1998, ha pubblicato una lettera di esponenti dei gruppi «Les Cultures» e «Caritas», nella quale si afferma che una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri ha introdotto complicazioni burocratiche per l'espletamento delle pratiche volte a ospitare nel prossimo mese di luglio, come già è avvenuto negli anni scorsi, bambini ucraini della zona di Cernobyl presso famiglie italiane, per soggiorni terapeutici volti a scongiurare, per quanto possibile, l'insorgere di tumori in soggetti a rischio notoriamente altissimo;

che, a detta degli operatori di una così rilevante iniziativa umanitaria, le questure interessate e in particolare quella di Milano hanno ritardato l'espletamento delle pratiche in attesa di non meglio precisati chiarimenti, determinando il rischio che le pratiche stesse non possano essere completate in tempo utile per far giungere in Italia i bambini interessati nel mese di luglio;

che le famiglie ucraine sopportano a loro volta gravi disagi a causa degli adempimenti burocratici in questione,

l'interrogante, anche nella sua qualità di presidente della Delegazione italiana presso la Conferenza parlamentare dell'iniziativa centro europea, di cui l'Ucraina è Stato membro, chiede di sapere:

quali iniziative il Governo abbia adottato per accertare la veridicità di quanto pubblicato nella suddetta lettera;

se il Governo non ritenga che, al di là dei particolari rapporti intercorrenti con lo Stato ucraino, sia dovere imprescindibile dell'amministrazione dello Stato impegnarsi per agevolare in ogni modo l'espletamento di attività sociali di così alto valore morale da parte di organizzazioni di volontariato italiane e internazionali;

quali provvedimenti urgenti la Presidenza del Consiglio e i Ministri in indirizzo abbiano assunto o intendano assumere per consentire il regolare arrivo dei ragazzi di Cernobyl alla prevista scadenza del prossimo mese di luglio.

(4-10474)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che sabato 4 aprile 1998, nel corso della manifestazione degli squatters a Torino sono stati provocati ingenti danni;

che quanto verificatosi è stato reso possibile grazie alla linea «morbida», per non dire acquiescente, del ministro Napolitano;

che, autorizzando la manifestazione di sabato, il Ministro si è assunto, infatti, una pesante responsabilità di fronte agli italiani, con grande nocumento economico soprattutto per i commercianti che, oltre ad essersi visti costretti a chiudere i loro negozi, hanno subito danni per centinaia di milioni,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare opportuni provvedimenti al fine di risarcire i gravi danni che lo Stato e i privati cittadini hanno dovuto subire, senza poter essere neanche difesi dalle forze di polizia.

(4-10475)

RIPAMONTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, in data 1° settembre 1993 l'Ansaldo industria spa di Milano inviava all'ufficio del personale di Genova la seguente lettera:

Milano, 1° settembre 1993

Relazione trimestrale

In relazione alla richiesta pervenutami segnalo il gruppo Casaroli (Z) e vi comunico i nomi del gruppo sotto controllo:

Gruppo Y: Acquaviva, Rogliano, Muscetta, Nigro, Bordo, Bologna, Necchi, Montrone, Giliberti, Fossato, Lo Verde, Biondi (licenziato) (ZA\*);

Gruppo V: (Sesto-Milano, Legnano) Soresini (AC), Dotti (BV), Ponente (BV), Galli (ZA), Zambelli (ZA);

Gruppo X: (Legnano altri) Bandera (Z\*), Michelino (Z\*), Frontera (ZA) come da relazione dottor G. Piva.

Vi segnalo che iniziative di picchetti, scioperi, atti vandalici e terroristici sono sotto la diretta azione del gruppo di Z come primo gruppo che agisce.

Y come secondo gruppo e V che appoggia e conosce. X è il gruppo esterno.

L'elenco dei nominativi è parziale e seguono la precedente relazione.

Ricevo dal ragioniere Pietro Rotta, responsabile vigilanza Ansaldo Milano e lo invio via fax.

Ansaldo Industria spa»;

che analoga lettera è stata inviata dall'Ansaldo alla stazione dei carabinieri di Greco (Milano) e di polizia di Greco-Turro (Milano),

si chiede di sapere:

se non si consideri questa iniziativa dell'Ansaldo particolarmente inquietante e lesiva dei diritti civili, sindacali e politici dei lavoratori;

se il Ministro ne sia a conoscenza e quali eventuali iniziative siano state assunte in merito;

se non si ritenga utile che sia verificato presso gli uffici del personale se le pratiche di schedatura del personale siano ancora vigenti.

(4-10476)

MANFREDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso: che la legge n. 127 del 1997, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo», mirava a semplificare l'attività amministrativa;

che gli amministratori degli enti locali, soprattutto dei piccoli comuni, ravvisano l'inadeguatezza della predetta legge che, invece di semplificare, crea confusione nella mancata distinzione tra piccoli e grandi comuni prevedendo disposizioni uguali per tutti;

considerato:

che il disagio dei sindaci e degli amministratori dei piccoli comuni trova fondamento nel divario esistente tra azione e programmazione politica da un lato ed azione e gestione amministrativa dall'altro, divario che è stato rafforzato dalla citata legge;

che l'articolo 6 della stessa, infatti, prevede la figura dei «responsabili dei servizi» a cui andrebbero affidati i compiti di gestione dell'ente locale;

che l'applicazione della legge, seppure valida da un punto di vista prettamente teorico, si scontra nella realtà con la carenza endemica nei piccoli comuni di personale qualificato in grado di assumersi la responsabilità dei servizi;

che il previsto affidamento dell'azione amministrativa ad un funzionario responsabile ha tolto ogni possibilità di sottoporre al vaglio della giunta comunale e del sindaco la verifica delle spese intraprese dai vari funzionari, lo stato di attuazione delle opere pubbliche e la loro regolare esecuzione; inoltre è stata tolta al sindaco la possibilità di firmare i mandati di spesa, con la conseguenza che allo stesso sfugge il controllo della reale situazione di cassa,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda provvedere ad un riesame della normativa in oggetto al fine di consentire agli organi politici dei comuni, ed in particolare al sindaco e alla giunta comunale, di avere piena conoscenza degli atti disposti in attuazione dell'attività amministrativa del comune, anche per poter disporre di un puntuale monitoraggio dell'efficacia od inefficacia dell'attività stessa.

(4-10477)

BUCCIERO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980 i professori universitari di ruolo di 2<sup>a</sup> fascia, professori associati, hanno avuto, secondo l'interpretazione ministeriale dell'articolo 37 della stessa legge, una carriera economica articolata in una classe d'ingresso al ruolo, cosiddetta 00, per l'associato non confermato, e quindi sette classi biennali all'8 per cento ciascuna, per l'associato confermato, la prima di queste calcolata al 70 per cento di quella del professore di 1<sup>a</sup> fascia all'atto della nomina ad ordinario, in applicazione del quarto comma dell'articolo 36 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

che il Consiglio di Stato, con sentenze nn. 759/1993, 145/1997, 243/1997, 244/1997, 245/1997, 247/1997, 248/1997, 249/1997, 250/1997, 251/1997, 252/1997, 253/1997, 254/1997, 255/1997, 256/1997, ha ritenuto, dando ragione ai diversi ricorrenti, che la progressione economica dei professori associati debba seguire, in parallelo, quella dei professori ordinari, sin dalla nomina in ruolo del professore associato non confermato;

che lo stesso Consiglio di Stato ha conclusivamente ritenuto arbitraria ed illegittima l'attribuzione al professore associato non confermato della classe 00, appositamente inventata dal Ministero come corrispondente dell'analoga classe del professore straordinario; ciò non solo in forza dell'articolo 1 e dell'articolo 36, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che modella la carriera e la progressione economica del professore associato su quella del professore ordinario, ignorando del tutto la figura del professore straordinario, ma anche per l'articolo 8 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, di portata interpretativa, che ha ancor più evidenziato l'errata interpretazione ministeriale ed ha chiarito inequivocabilmente che la carriera dei professori associati, sin dall'atto della nomina in ruolo come professore associato non confermato, inizia dalla corrispondente prima classe della carriera degli ordinari e, come per questi, si sviluppa in sei successive classi, rapportate al 70 per cento come disposto dall'articolo 37 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

che lo stesso Consiglio di Stato ha ricordato che una prassi amministrativa non è di per sè idonea a modificare il dato legislativo, la cui interpretazione nel senso su indicato appare al Consiglio incontestabile,

gli interroganti chiedono al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di sapere quali iniziative intenda assumere per sanare la palese ingiustizia subita da tutti i professori associati, sia quelli immessi in ruolo con giudizio di idoneità sia quelli vincitori di concorso, eliminando la grave sperequazione prodottasi all'interno della categoria dei professori associati, atteso che solo alcuni, in forza delle citate sentenze del Consiglio di Stato, hanno ottenuto l'inquadramento più favorevole con il beneficio degli arretrati, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, mentre tutti gli altri, la stragrande maggioranza, restano esclusi. Pertanto, allo stato attuale, l'intera categoria dei professori associati risulta ingiustamente divisa in due: i professori associati di serie A (poche decine) che godono del nuovo trattamento e i professori associati di serie B (la gran parte) che continuano la loro carriera secondo lo schema di sviluppo a suo tempo imposto dal Ministero, riconosciuto incontestabilmente errato dal Consiglio di Stato con diverse sentenze.

(4-10478)

MANCONI, BORTOLOTTI, RIPAMONTI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente, della*

*sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che negli ultimi anni le cave di marmo di Carrara sono state teatro di gravi eventi franosi che non si sono tramutati in tragedia;

che tra le ultime frane riguardanti i bacini carraresi si ricordano quella del 7 novembre 1997, nel bacino di Lorano, che ha rimosso ben 400.000 tonnellate di materiale e quella del 27 dicembre 1997, sul monte Serrone, che ha trascinato a valle oltre 100.000 tonnellate di materiale, entrambe fortunatamente accadute in giorni non lavorativi ma comunque causando ingenti danni economici per le ditte concessionarie delle cave;

che da tempo, purtroppo inascoltate, c'erano state denunce delle associazioni ambientaliste e del CAI in merito a ciò che poi, puntualmente, si è verificato;

che, a detta degli esperti del CAI, tra i siti di maggior pericolo vi sono le località di Betogli, del Torrione, il Monte Serrone e, soprattutto, la gigantesca discarica di scarti (in gergo tecnico-locale «ravaneto») che incombe sulla frazione di Miseglia, che ogni tanto fa arrivare qualche gigantesco masso nelle immediate vicinanze del paese, in una zona a forte pendenza con un notevole rischio sismico;

che da tempo i cittadini di questa frazione richiedono lavori di bonifica e di messa in sicurezza del «ravaneto» che, nonostante gli impegni dei proprietari e le assicurazioni del comune, non sono ancora stati effettuati;

che gli ultimi eventi franosi, nelle cave delle Alpi Apuane, così come l'alto numero di infortuni e di morti sul lavoro, non sono assolutamente accidentali ma derivano esclusivamente dalla mancanza di un efficace sistema di prevenzione e di controllo e dall'assenza di una pianificazione nell'estrazione della risorsa «marmo», attività che oggi si configura sempre più, a detta degli esperti ed operatori, come una selvaggia rapina della montagna senza badare alle conseguenze,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per sollecitare gli enti competenti a mettere in sicurezza il «ravaneto» di Miseglia per avviare una seria politica di pianificazione dell'estrazione marmifera nelle cave delle Alpi Apuane, per mettere in sicurezza i numerosi versanti in pericolo, onde evitare nuovi eventi franosi ed ulteriori danni alle persone e alle cose con conseguenti esborsi di danaro pubblico per l'imprudenza e l'irresponsabilità di pochi.

(4-10479)

**BORTOLOTTO, CAZZARO.** – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che Lorenzo Minotto nato il 30 novembre 1950, abitante a Mira (Venezia), in data 24 febbraio 1969 ha ottenuto la patente di guida, di categoria B, e poteva guidare:

motoveicoli, autoveicoli di massa non superiore ai 3.500 Kg, macchine agricole, macchine operatrici;

che nel gennaio 1983 fu coinvolto in un incidente d'auto, durante l'orario di lavoro;

che nell'ottobre 1983, rientrato al lavoro presso l'Enel, fu sottoposto a visita medica presso l'ambulatorio medico delle Ferrovie dello Stato, a Venezia;

che, in seguito a questa visita, fu segnalato alla prefettura della provincia di Venezia il dubbio circa la persistenza, da parte del Minotto, dei requisiti di idoneità alla guida di automobili;

che dalla relazione del dottor Calogero Nicolai si deduce che la commissione medica provinciale di Venezia in data 18 dicembre 1984 espresse parere favorevole;

che dal 1983 al 1989 guidò l'automobile accumulando una notevole esperienza di guida senza provocare incidenti;

che in data 15 dicembre 1989, in conseguenza della visita medica per il rinnovo, gli fu però revocata la patente di guida;

che egli aspettò la direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991, la quale dettava norme meno restrittive per l'ottenimento delle patenti di guida, e il decreto di recepimento del Ministro dei trasporti e della navigazione, dell'8 agosto 1994;

che all'allegato III, punto 6.1 del decreto si legge che «Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi assieme. La patente di guida non deve essere nè rilasciata, nè rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120° sul piano orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva...»; la data fissata per l'entrata in vigore era il 1° luglio 1996;

che dal mese di luglio 1996 c'era quindi la certezza di poter riottenere la patente visti i pareri favorevoli alla guida del dottor Miorin, primario della divisione oculistica dell'Ospedale di Dolo (Venezia), la relazione del dottor Calogero Nicolai sopra citata e vista la prova pratica positiva dimostrata nei sei anni di guida senza provocare alcun incidente;

che tale certezza è stata frustrata dal decreto 28 giugno 1996 il quale, avvalendosi della possibilità data dalla direttiva 91/439/CEE di emanare norme più severe rispetto alla direttiva stessa, prescrive che per il rilascio o il rinnovo della patente bisogna possedere un «campo visivo normale»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si intenda rivedere il decreto 28 giugno 1996 in modo che la direttiva CEE venga recepita nella sua interezza consentendo al signor Lorenzo Minotto e a quanti si trovano in simili condizioni di poter ottenere la patente di guida;

qualora si ritenga vi siano i presupposti, se non si intenda dare la possibilità al signor Lorenzo Minotto di guidare con una deroga rilasciata dagli organi competenti.

(4-10480)

FOLLIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che la legge n. 270 del 1997, disciplinante il piano degli interventi di interesse nazionale, relativi ai percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, ed il decreto, adottato successivamente, avevano individuato in San Giovanni Rotondo uno dei cinque percorsi giubilari di antica tradizione;

che la localizzazione coinvolgeva Foggia, San Marco in Lamis, Monte Sant'Angelo e zone limitrofe;

che, pertanto, l'assegnazione dei finanziamenti non poteva ignorare le determinazioni assunte dal Parlamento e dal Governo;

che, invece, sono stati privilegiati territori che non hanno nulla a che vedere con il Giubileo,

l'interrogante, nel sollecitare interventi modificativi delle scelte compiute, chiede di conoscere le ragioni per le quali la commissione interministeriale di cui all'articolo 2 della citata legge ha adottato criteri estranei ed addirittura contrari alla volontà normativa.

(4-10481)

MACERATINI, MULAS, FLORINO, BONATESTA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per conoscere:

se siano stati accordati alla Enichem spa ammortizzatori sociali, quali mobilità lunga o altro;

inoltre, se accordati, quale sia, con quali caratteristiche e per quante unità, il personale potenzialmente coinvolto presso la Enichem divisione stirenici - tecnopolimeri di Nera Montoro (Terni).

(4-10482)

BUCCIERO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che durante la manifestazione di un gruppo di studenti universitari «autonomi», tenutasi a Bari in data 17 dicembre 1997, si sono verificati numerosi tafferugli;

che i manifestanti hanno aggredito una giovane studentessa universitaria, la cui unica colpa era di transitare lì dove si svolgeva la manifestazione;

che a seguito dell'aggressione la studentessa è rimasta ferita, unitamente a due agenti della polizia municipale intervenuti in suo soccorso;

che l'eco delle violenze compiute ha creato grande preoccupazione sia all'interno dell'università che nella città di Bari;

considerato:

che tale manifestazione era priva di autorizzazione;

che gli organizzatori della manifestazione hanno preannunciato altre analoghe iniziative;

che nei giorni immediatamente successivi alla manifestazione pare non siano stati compiuti fermi né altri provvedimenti giudiziari;

che i soggetti organizzatori di tali iniziative pare siano ben noti tanto ai dirigenti dell'università di Bari quanto alle forze dell'ordine,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti che siano stati adottati provvedimenti giudiziari nei confronti dei responsabili di tali incidenti;

quali iniziative abbiano intrapreso i Ministri in indirizzo per impedire tanto il ripetersi di simili gravi ed incresciosi episodi, quanto che il dissenso per le politiche seguite dal Governo diventi terreno fertile per usare e compiere ogni e qualsivoglia atto e comportamento contrario alla legge.

(4-10483)

IULIANO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il 31 marzo 1998 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra il Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la regione Campania, il comune di Napoli e l'Università degli studi di Napoli Federico II per un programma di riarticolazione e decongestionamento dell'ateneo federiciano;

che tale programma si incentra soprattutto sulla necessità di reperire nuovi spazi per l'articolazione in poli dell'ateneo che riguardino lo sdoppiamento della facoltà di giurisprudenza, quello della facoltà di ingegneria e quello del corso di laurea in scienze biologiche;

che le localizzazioni per i poli sono previste nella zona orientale di Napoli e nella zona di Scampia;

che solo per l'esecuzione degli interventi edilizi è prevista una spesa di 500 miliardi, con un impegno del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fino a 250 miliardi, del comune di Napoli con 135 miliardi (derivanti non dal bilancio del comune ma dalle risorse di cui al programma di recupero urbano delle Vele di Scampia deliberato dal Ministero del bilancio e della programmazione economica) e, per la restante somma, della regione Campania (anche in questo caso non con fondi propri ma con assegnazione prioritaria dei fondi comunitari),

l'interrogante chiede di sapere:

se la sottoscrizione di questo protocollo d'intesa tenga conto della programmazione regionale e dell'effettiva esigenza di superare il modello monocentrico imperniato su Napoli a vantaggio della realizzazione di un modello policentrico più funzionale;

se non si ritenga che l'impegno finanziario previsto dal Ministero penalizzi le previsioni di sviluppo degli altri atenei del Sud.

(4-10484)

PACE, BEVILACQUA, PEDRIZZI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che molti immobili di proprietà pubblica risultano occupati abusivamente da giovani appartenenti ai cosiddetti centri sociali;

che il patrimonio immobiliare pubblico è un bene appartenente all'intera collettività nazionale;

che l'occupazione abusiva di una parte di esso rappresenta un esproprio nei confronti dei pubblici cittadini;

che le pubbliche amministrazioni sembrano non contrastare affatto il fenomeno, particolarmente rilevante in questi ultimi anni,

si chiede di sapere quanti siano gli immobili di proprietà pubblica occupati abusivamente, la loro esatta ubicazione, nonché a quanto ammonti il mancato introito nelle casse dello Stato.

(4-10485)

*CURTO. – Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:*

che pare che all'interno dei Cantieri navali di Palermo insista da molti anni un collettore fognario che sfocia a cielo aperto nel sito portuale della città, senza peraltro la presenza di alcun depuratore;

che questo collettore parrebbe collocato nelle immediate adiacenze del bacino denominato «Quattrocentomila»;

che in esso verrebbero convogliati i liquami fognari del quartiere Arenella;

che detti liquami verrebbero scaricati, mediante un tubo fognario, in mare aperto;

che tutto ciò costituirebbe aperta violazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (legge sullo smaltimento dei rifiuti, successivamente modificata dal «decreto Ronchi»);

che la società incaricata dello smaltimento graverebbe gli utenti di un costo complessivo per un servizio in effetti non reso;

che se ciò dovesse corrispondere al vero ci si ritroverebbe di fronte ad un accaparramento illecito di risorse, che, ad avviso dell'interrogante, potrebbero essere destinate alla criminalità organizzata;

che da tempo ormai l'attenzione degli organi inquirenti è indirizzata alle illecità determinate in ambito ambientale,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo, ognuno per la parte di propria competenza, intendano assumere per fare luce su questa vicenda.

(4-10486)

*SERVELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:*

che la Corte dei conti, con una serie di ordinanze, ha preso chiaramente posizione contro i «tagli eccessivi» delle prestazioni pensionistiche;

che, in particolare, la magistratura contabile, con un'ordinanza della seconda sezione centrale, è intervenuta sulla questione delle cosiddette «pensioni d'annata», anteriori al 1988, accomunate dal fatto di essere

state fortemente penalizzate nel corso degli anni in termini di potere d'acquisto;

che il problema specifico dell'aggancio tra pensione e retribuzione dei dipendenti in servizio attivo è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale, che ha posto alcuni «paletti» in termini di riforma del sistema pensionistico, sottolineando che le leggi che regolano questa materia non possono in alcun caso sacrificare, alle pur legittime esigenze finanziarie e di bilancio, la salvaguardia dei redditi dei titolari di pensione;

che è stato, quindi, ribadito che legare l'esito di costituzionalità di una norma che oblitera i diritti del pensionato alla disciplina finanziaria è contrario al processo applicativo del diritto, che deve avere, viceversa, come riferimento soltanto i principi fissati dalla Costituzione;

che, pertanto, le norme che non prevedono una ragionevole corrispondenza tra trattamento pensionistico e remunerazione dei dipendenti in servizio attivo devono essere considerate illegittime, per violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione;

che, in data 1° dicembre 1997, la Corte dei conti, con una ordinanza della sezione giurisdizionale per la Lombardia, soffermandosi sulla necessità di preservare il principio costituzionale della «costante sufficienza della pensione», ha imposto alla pubblica amministrazione di comunicare, entro centoventi giorni, i dati relativi alle «pensioni d'annata» e quelli riguardanti invece il trattamento del personale in servizio, per verificare lo scostamento fra le due voci e determinare esattamente la penalizzazione subita dal titolare di pensione, a seguito del mancato adeguamento automatico agli stipendi del personale in attività con pari grado ed anzianità;

che questo intollerabile divario di dimensioni macroscopiche tra pensioni e retribuzioni ha portato automaticamente ad estendere il campo delle discriminazioni, ravvisabili all'interno dello stesso trattamento pensionistico, come accade, per esempio, per il personale militare, in cui i marescialli maggiori delle Forze armate a riposo dal 1967, con oltre quarant'anni di servizio e con i benefici di guerra, percepiscono attualmente circa lire 2.300.000 mensili nette, mentre i pari grado a riposo dal settembre 1975, avendo ottenuto il trattamento del settimo livello *bis*, percepiscono ben lire 3.600.000 mensili nette;

che ai pensionati ed alle loro famiglie dovrebbe essere garantita un'esistenza libera e dignitosa;

che, secondo lo spirito della Costituzione, la dignità del pensionato viene prima delle esigenze di bilancio,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia l'orientamento del Governo, in osservanza a quanto disposto dalla magistratura contabile e dalla Corte costituzionale, e quali provvedimenti intenda adottare in tal senso.

(4-10487)

NOVI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che in alcuni articoli di stampa de «Il Giornale del Sud» del 28 febbraio 1998 si denunciava la scomparsa dalla Biblioteca nazionale di Napoli di un migliaio di libri risalenti al '500, '600, '700, '800 e '900;

che lo stesso giornale, in articoli successivi del 1° marzo 1998, riportava i testi e le collocazioni di alcuni di questi volumi;

che un cronista de «Il Giornale del Sud» per dimostrare la facilità con cui era possibile accedere ed uscire dalla Biblioteca nazionale di Napoli senza essere visti, in un suo articolo del 5 marzo 1998, riporta il percorso da lui stesso fatto per eludere i controlli ed uscire indisturbato dalla Biblioteca;

che lo stesso cronista, dopo qualche giorno, ripeteva l'espedito portando con sè, questa volta, un volume di poco pregio per poi, sempre in un articolo, raccontare il percorso e preannunciare la restituzione del libro il giorno dopo al direttore della Biblioteca nazionale di Napoli;

considerato:

che il direttore della Biblioteca, venendo a conoscenza dell'iniziativa giornalistica, denunciava lo stesso giornalista ai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio che identificavano il giornalista al momento della restituzione;

che per il solo 1997 sono stati spesi dalla direzione della Biblioteca nazionale di Napoli oltre 400 milioni per l'acquisto di *strep* e rilevatori magnetici per l'antitaccheggio;

che lo stesso giornale raccontava di rilevatori magnetici abbandonati e non funzionanti sparsi per la Biblioteca;

che dei circa 69 addetti ai servizi di vigilanza in organico alla Biblioteca nazionale di Napoli oltre il 50 per cento vengono adibiti, nonostante alcune direttive del Ministero per i beni culturali (circolare n. 163 del 1997), ad altre mansioni non riconducibili alla vigilanza del patrimonio librario custodito;

che i sindacati interni della Biblioteca nazionale di Napoli, Cisl, Faldbac-Cisal e Uglil, da tempo hanno richiesto alla direzione l'apertura di un tavolo di confronto sull'organizzazione del lavoro e i continui dinieghi dell'amministrazione hanno portato alla rottura delle trattative tra i sopracitati sindacati e la direzione della Biblioteca nazionale di Napoli,

si chiede di conoscere:

se tra i vari direttori che si sono succeduti alla Biblioteca nazionale di Napoli è stato mai effettuato lo scambio delle consegne;

se la direzione generale dell'Ufficio centrale beni librari fosse a conoscenza, anche per gli anni passati, della mancanza di migliaia di volumi dalla Biblioteca nazionale di Napoli;

cosa eventualmente sia stato fatto per arginare la «scomparsa» di detto patrimonio librario;

per quale motivo attrezzature antitaccheggio nuove non siano funzionanti nonostante l'ingente somma di danaro speso;

per quale motivo oltre il 50 per cento di personale di vigilanza venga utilizzato in mansioni diverse e non riconducibili alla vigilanza del patrimonio librario;

per quale motivo non si ritenga di affrontare con i sindacati l'organizzazione del lavoro alla «Nazionale» di Napoli;

se si ritenga di ritirare la denuncia nei confronti del giornalista che, con una sorta di «furto dimostrativo», ha messo in evidenza le «falle» nella salvaguardia e tutela del patrimonio librario alla Biblioteca nazionale di Napoli;

se si ritenga di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del direttore della Biblioteca nazionale di Napoli che, pur essendo a conoscenza di mancanze di libri, di disfunzioni riconducibili alla vigilanza del patrimonio, non ha adottato alcun utile provvedimento teso a bloccare la «sparizioni» di volumi se non quello di denunciare il giornalista che, con il suo «furto dimostrativo», ha dimostrato la permeabilità dei sistemi di antitaccheggio e la superficialità della gestione della direzione della Biblioteca nazionale di Napoli.

(4-10488)

GERMANÀ, LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nel comune di Taormina (Messina) è in avanzata fase di costruzione la realizzazione di due parcheggi pluripiano, capaci di contenere 1.500 auto e 70 bus e di due tunnel che permettono di accedere ai parcheggi senza attraversare tutto il centro storico, liberando quest'ultimo dal traffico veicolare;

che i lavori, sospesi il 23 dicembre 1992 per l'approvazione delle perizie di variante, sono stati ripresi il 15 marzo 1994 e dovevano essere conclusi entro il marzo 1995 (un primo tunnel e relativo parcheggio) ed entro il marzo 1996 (secondo parcheggio con relativo tunnel);

che il 5 aprile 1995, ad una interrogazione dello scrivente senatore Germanà circa il mancato finanziamento, l'allora Ministro per il bilancio e la programmazione economica rispondeva che, pur essendo i finanziamenti già deliberati ed autorizzati dal CIPE, non poteva erogarli per mancanza di fondi in bilancio;

considerato:

che oggi, ad esattamente tre anni di distanza, è stato raggiunto solo l'obiettivo che era stato prefissato per il marzo 1995;

che si profila di nuovo l'eventualità di una sospensione dei lavori per la mancata erogazione dei residui 16 miliardi già deliberati;

che la mancanza dei fondi non permette di collegare il primo tunnel già pronto con la viabilità ordinaria, venendosi ad annullare lo stesso scopo della sua costruzione cioè quello di evitare il traffico nel centro storico;

che con l'andamento a singhiozzo dell'erogazione dei fondi il maggiore importo stanziato è servito a coprire il differenziale dovuto alla variazione dei prezzi e che sarebbe opportuno evitare, per una seconda volta, sperpero di denaro pubblico;

che, in questo particolare momento della congiuntura, per alleviare la disoccupazione, il Sud ha bisogno dell'impiego di tutte le risorse già assegnate,

gli interroganti chiedono di conoscere quali siano gli ostacoli ad una rapida decisione di finanziamento allo scopo di evitare che il cantiere venga sospeso e se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente per sollecitare la rimozione delle cause che hanno impedito l'erogazione dei finanziamenti spettanti.

(4-10489)

**CURTO.** – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la legge n. 87 del 1994 aveva stabilito che nel calcolo della liquidazione doveva entrare anche la quota di stipendio relativa all'indennità relativa speciale;

che la stessa legge aveva determinato che il beneficio potesse avere valore retroattivo per i pensionati degli ultimi 10 anni;

che la domanda di revisione doveva essere presentata entro il 30 settembre 1994;

che, ciò nonostante, probabilmente anche a causa di una scarsa diffusione dell'opportunità, molti pensionati, pare circa 50.000, non hanno presentato la relativa richiesta;

che in conseguenza di ciò, e del fatto che la stragrande maggioranza di essi appartiene a categorie sociali certamente non abbienti, i pensionati che non hanno fatto richiesta entro i termini subiranno una perdita netta aggirantesi intorno alla cifra di 10 milioni *pro capite*;

che molti sono i disegni di legge in materia presentati sia alla Camera che al Senato,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda richiedere per tali disegni di legge una corsia preferenziale o se non ritenga invece di dover sanare tale iniqua situazione con misure da inserire all'interno della prossima legge finanziaria.

(4-10490)

**Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1<sup>a</sup> Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01778, dei senatori Lubrano di Ricco ed altri, sulle proteste avanzate da dirigenti del Sindacato autonomo di polizia;

*10<sup>a</sup> Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):

3-01777, dei senatori Larizza e Tapparo, sulla dismissione dello stabilimento ILVA di Torino.

